

4

Percorsi di informazione ed approfondimento  
per professionisti, aziende e Pubblica Amministrazione

IN QUESTO NUMERO

**p.41 PREVIDENZA**

INPS: rivalutazione contributi obbligatori 2013

**p.47 PROFESSIONE**

Standard UE per i certificatori energetici

**p.49 APPALTI**

DUVRI: quando scatta l'obbligo

*Quindicinale di aggiornamento e approfondimento  
in materia di ambiente, appalti, edilizia e urbanistica,  
immobili, sicurezza*

Chiuso in redazione il **28 febbraio 2013**

© **2013 Il Sole 24 ORE S.p.a.**

I testi e l'elaborazione dei testi, anche se curati con scrupolosa attenzione, non possono comportare specifiche responsabilità per involontari errori e inesattezze.

**Sede legale e Amministrazione:**

Via Monte Rosa, 91 – 20149 Milano

*a cura della Redazione*

**Edilizia e PA de Il Sole 24 ORE**

Tel. 06 3022.6353

e-mail: [redazione.ediliziaeambiente@ilsole24ore.com](mailto:redazione.ediliziaeambiente@ilsole24ore.com)

## Sommario

	pag.
<b>NEWS</b>	
<b>Appalti – Lavoro, previdenza e professione – Energia – Impiantistica – Edilizia e urbanistica – Economia, fisco, agevolazioni e incentivi – Ambiente, suolo e territorio – Sicurezza ed igiene del lavoro – Rifiuti e bonifiche</b>	<b>5</b>
<b>RASSEGNA NORMATIVA</b>	
<b>Edilizia e urbanistica – Appalti – Ambiente, suolo e territorio – Economia, fisco, agevolazioni e incentivi – Energia – Lavoro, previdenza e professione – Chimica e alimentare</b>	<b>20</b>
<b>RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA</b>	
<b>Appalti – Edilizia e urbanistica – Energia – Ambiente, suolo e territorio – Sicurezza ed igiene del lavoro – Rifiuti e bonifiche</b>	<b>25</b>
<b>APPROFONDIMENTI</b>	
<b>Lavoro, previdenza e professione</b>	
<b>CONTRIBUTI OBBLIGATORI 2013: FISSATI I MINIMALI E I MASSIMALI</b>	
Gabriele Bonati, Il Sole 24 ORE - Guida al Lavoro, 22.02.2013, n. 9 <i>L'Inps ha provveduto a rivalutare, nella misura del 3%, i minimali, le retribuzioni convenzionali e i massimali 2013 per il calcolo delle contribuzioni obbligatorie previdenziali anche con riferimento agli iscritti ex Inpdap ed ex Enpals confluiti nell'Inps e a tutti gli effetti nella denuncia mensile Uniemens.</i>	<b>41</b>
<b>Lavoro, previdenza e professione</b>	
<b>STANDARD UE PER I CERTIFICATORI</b>	
Alessia Tripodi, Il Sole 24 ORE – Edilizia e Territorio (Tabloid), 18.02.2013, n. 7 <i>Fissati i criteri di abilitazione per i professionisti incaricati di valutare il rendimento degli edifici.</i>	<b>47</b>
<b>Appalti</b>	
<b>DUVRI: QUANDO SCATTA L'OBBLIGO</b>	
Patrizia Cinquina, Il Sole 24 ORE - Ambiente & Sicurezza, 26.02.2013, n. 4 <i>Negli appalti pubblici o privati, è opportuno che siano realizzati la cooperazione e il coordinamento tra i committenti e gli appaltatori al fine della predisposizione della sicurezza "globale" delle opere e dei servizi da realizzare. Questo obiettivo risulta essere raggiungibile mediante l'elaborazione di uno specifico documento che formalizza tutta l'attività di cooperazione, di coordinamento e di informazione reciproca delle imprese coinvolte ai fini dell'eliminazione ovvero della riduzione dei possibili rischi legati all'interferenza delle diverse lavorazioni. Il documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI), elaborato a cura del committente/datore di lavoro, racchiude le linee guida operative che devono essere seguite dalle imprese e dai lavoratori autonomi coinvolti nelle attività oggetto di appalto.</i>	<b>49</b>
<b>OSSERVATORIO DEI PERITI INDUSTRIALI SU FORMAZIONE, INDUSTRIA, CULTURA DI IMPRESA, UNIVERSITÀ, MANAGEMENT</b> <b>OpificiumNews24</b>	<b>2</b>

**Sicurezza ed igiene del lavoro****NELLA LEGGE DI STABILITÀ 2013 INSERITE NUOVE DISPOSIZIONI SULLA SICUREZZA DEL LAVORO**

Mario Gallo, Il Sole 24 ORE - Ambiente & Sicurezza, 26.02.2013, n. 4

*Proroga dell'autocertificazione dell'avvenuta valutazione dei rischi, introduzione di una campagna straordinaria di controlli mirata all'accertamento delle inidoneità nel settore sanitario, conferma del credito d'imposta per la ricerca e lo sviluppo, incremento delle somme stanziare finalizzate al Fondo per l'occupazione e la formazione e una serie di misure riguardanti l'INAIL sono le disposizioni che interessano la tutela e la sicurezza dei lavoratori della "legge di stabilità 2013". La legge 24 dicembre 2012, n. 228, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)", arrivando a fine legislatura ha incorporato anche alcune proroghe che solitamente in precedenza sarebbero confluite nel "decreto milleproroghe".*

57

**Edilizia e urbanistica****SOCIAL HOUSING E "PIANO CITTÀ" A CHE PUNTO SIAMO?**

Monica Scaglione, Il Sole 24 ORE - Consulente Immobiliare, 28.02.2013, n. 924

*Riuscire a permettersi una sistemazione in cui vivere in presenza di una forte precarietà economica è diventato oggi un vero e proprio lusso. Il social housing, o edilizia privata sociale (EPS), nasce proprio per rispondere alle difficoltà di chi non può permettersi l'acquisto o l'affitto di un alloggio, e allo stesso tempo non ha un reddito così basso per accedere all'edilizia residenziale pubblica (ERP).*

67

**Economia, fisco, agevolazioni e incentivi****CONTO TERMICO: INCENTIVI FINO AL 40%**

Alberto Giordano, Il Sole 24 ORE - Consulente Immobiliare, 28.02.2013, n. 924

*Con la pubblicazione del decreto 28 dicembre 2012 è stato avviato il regime di sostegno introdotto dal D.Lgs. 28 del 3 marzo 2011, il cosiddetto "Conto termico", per l'incentivazione della produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni. Il Gestore dei servizi energetici è il soggetto responsabile dell'attuazione del meccanismo, inclusa l'erogazione degli incentivi.*

71

**Ambiente, suolo e territorio****AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE A BASSO IMPATTO PER I CANTIERI**

Fabrizio Luches, Il Sole 24 ORE - Edilizia e Territorio, 25.02.2013, n. 8

*Autorizzazione unica ambientale a basso tasso di semplificazione per le costruzioni. Il Consiglio dei Ministri ha approvato, in via definitiva, il regolamento che disciplina la cosiddetta «Aua» e le altre misure di semplificazione degli adempimenti amministrativi in materia ambientale per le imprese e gli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale (Aia).*

76

**Ambiente, suolo e territorio****IN ASSENZA DI VALORI-LIMITE NAZIONALI SI POSSONO APPLICARE QUELLI DELL'EPA**

Pietro Verna, Il Sole 24 ORE - Ambiente & Sicurezza, 26.02.2013, n. 4

*In assenza di una normativa nazionale e comunitaria che fissi i valori limite per le emissioni olfattive, è legittimo fare riferimento alla soglia di tossicità fissata dall'Agenzia per l'ambiente degli Stati Uniti (Environmental Protection Agency- EPA). E' quanto ha stabilito la sentenza del Tribunale amministrativo regionale Friuli Venezia Giulia, n. 2/2013, avverso il diniego all'autorizzazione integrata ambientale (AIA) per l'adeguamento di un impianto per l'allevamento intensivo di pollame alle disposizioni di cui al punto 6.6, lettera a) dell'Allegato VIII, parte II, al Testo unico dell'ambiente, in quanto "non è più lecito dubitare che un significativo e perdurante scostamento dai limiti dell'EPA possa essere consentito in Italia, dove tali limiti non sono stabiliti per legge, perché altrimenti si consentirebbero emissioni tossiche".*

78

**Chimica e alimentare****PER LE SOSTANZE PERICOLOSE NUOVI VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE**

Gino Gianandrea, Il Sole 24 ORE - Ambiente & Sicurezza, 26.02.2013, n. 4

*Il D.M. 6 agosto 2012 ha aggiornato l'Allegato XXXVIII al D.Lgs. n. 81/2008 con il terzo elenco dei valori limite di esposizione professionale, recependo con modifiche la direttiva 2009/161/UE. I nuovi VLE nazionali sono vicini, in alcuni casi, ai TLV dell'ACGIH, con concentrazioni inferiori ai corrispettivi europei. Su 114 items oggi in elenco, ben 45 sostanze sono segnalate per l'assorbimento cutaneo significativo. Il rispetto delle soglie stabilite nel nuovo allegato, entrato immediatamente in vigore, potrà comportare qualche difficoltà per gli addetti a produzioni chimico-farmaceutiche e di materie plastiche, di fibre sintetiche o nei laboratori.*

81

**Rifiuti e bonifiche****MUD 2013 - COME COMPILARE LE COMUNICAZIONI SETTORIALI**

Paolo Pipere, Il Sole 24 ORE - Ambiente & Sicurezza, 26.02.2013, n. 4

*La maggior parte delle imprese e degli enti tenuti a presentare, entro il 30 aprile 2013, il modello unico di dichiarazione ambientale deve compilare la "Comunicazione rifiuti speciali semplificata", già oggetto di approfondimento su Ambiente&Sicurezza n. 3/2013. Tuttavia, l'esercizio di alcune attività di gestione richiede l'invio telematico di altre sezioni del modulo, dedicate a "rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche", "veicoli fuori uso", "imballaggi" "rifiuti urbani, assimilati e raccolti in convenzione". A queste se ne aggiunge una specifica per i "produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche", solo formalmente parte del MUD, visto che non richiede l'utilizzo del software di compilazione del MUD, ma solo il collegamento telematico al "Registro dei produttori di AEE". E' opportuno, pertanto, analizzare le modalità compilative di queste ulteriori sezioni.*

86

**L'ESPERTO RISPONDE**

**Ambiente, suolo e territorio – Edilizia e urbanistica – Economia, fisco, agevolazioni e incentivi – Condominio – Rifiuti e bonifiche**

94

# News

## Appalti

### ■ **Contratti d'appalto in forma elettronica**

Con la determinazione 1/2013 l'Autorità sugli appalti ha chiarito che il dettato dell'articolo 11, comma 13 del Codice degli appalti, relativo all'obbligo della stipula elettronica dei contratti, si applica esclusivamente ai contratti di appalto, rimanendo invece esclusi i contratti di locazione o di compravendita immobiliare. L'obbligo della sottoscrizione in via informatica, comunque, non esime di seguire, anche per gli appalti, l'obbligo di stipulazione dei contratti mediante atto pubblico o in forma pubblica amministrativa, come dettato dall'articolo 16 del Rd 2240/1923, tutt'ora vigente. L'obbligo della procedura informatica, infatti, va ad integrare tale disposizione, non a sostituirla.

E' necessario quindi che negli appalti pubblici ci sia anche l'atto in forma pubblica con l'intervento dell'ufficiale rogante (segretario comunale o provinciale). Questo fa sì che ogni amministrazione pubblica sia chiamata a prevedere nel proprio regolamento dei contratti alcune norme specifiche al riguardo; le amministrazioni possono prevedere la sottoscrizione delle parti anche mediante la firma elettronica semplice (ossia l'acquisizione digitale di una firma autografa) da parte dell'appaltatore, pur rimanendo essenziale che la firma dell'ufficiale rogante sia apposta tramite firma digitale. La firma digitale "pesante" è invece sempre indispensabile quando la stipula avviene tra pubbliche amministrazioni.

L'Autorità, sempre nella determinazione 1/2013, chiarisce che la forma della scrittura privata può continuare ad essere gestita in forma cartacea, anche se nulla vieta alle amministrazioni pubbliche di applicare a questa forma di scrittura la sottoscrizione della firma digitale o di realizzare lo scambio di lettere secondo gli usi del commercio tramite posta elettronica certificata.

(Sintesi redazionale, 26.02.2013)

### ■ **Chiarimenti sulla stipula telematica di contratti d'appalto**

Dal 1° gennaio 2013 è divenuto obbligatorio stipulare contratti pubblici esclusivamente in forma digitale. Questo, riconosce l'Autorità di Vigilanza, sta creando delle oggettive difficoltà alle stazioni appaltanti per le incertezze applicative dell'obbligo e, anche, per l'eventuale forte ripercussione sanzionatoria in caso di inadempimento: la nullità del contratto. Per questo, l'Autorità ha diffuso la propria determinazione 1/2013 con cui vuole chiarire alcuni aspetti della questione, "in attesa di un pur auspicabile chiarimento normativo".

Prima di tutto, l'Autorità pone dei confini all'obbligo: esso vale per i contratti disciplinati dal Codice degli appalti (appalti o concessioni per acquisire servizi, forniture o eseguire lavori pubblici), mentre è accettabile una stipula cartacea per i contratti non contemplati dal Codice (compravendita o locazione immobiliare stipulate da amministrazioni pubbliche). L'obbligo della procedura on line diviene obbligatoria – sottolinea l'Autorità – quando ci si rivolge ad un notaio per stipulare un atto notarile informatico. Anche quando ci si trovi di fronte a contratti "in forma pubblica amministrativa" (ossia stipulati di fronte ad un ufficiale rogante della stazione appaltante) permane comunque l'obbligo della stipula in forma telematica. Possibile invece la forma cartacea in caso di scritture private (se ammesse dalle norme sugli appalti; è il caso per esempio di un cottimo fiduciario).

Riguardo l'acquisizione della firma digitale delle parti, l'Autorità di Vigilanza chiarisce che per la "forma pubblica amministrativa" è ammesso il ricorso all'acquisizione di una firma autografa dell'appaltatore sottoscritta di fronte all'ufficiale rogante (dotato di firma elettronica) che abbia preventivamente accertato l'identità personale del suddetto appaltatore.

(Sintesi redazionale, 20.02.2013)

### ■ Opere pubbliche, on line tempi e costi

Approvato nell'ultima seduta del Consiglio dei Ministri il decreto legislativo che riordina l'intera disciplina degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, dando attuazione alla delega contenuta nella legge anticorruzione (190/2012).

Filo rosso del nuovo testo legislativo: accessibilità totale delle informazioni riguardanti l'attività delle Pa. In altri termini, tutti i provvedimenti che comportano una spesa di denaro pubblico dovranno essere pubblicati on line, in una apposita sezione denominata «Amministrazione trasparente», per un periodo di cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione.

Tra i provvedimenti interessati, fanno naturalmente la loro comparsa anche gli atti riguardanti le procedure di affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, anche se, nella prospettiva della trasparenza, il decreto non sembra portare particolari cambiamenti rispetto agli obblighi già fissati dal Codice dei contratti e dalla legge anticorruzione, dal momento che si limita a effettuare un rinvio a norme vigenti.

Da un lato, infatti, vengono confermate le regole del Dlgs 163/2006 sulla pubblicità dei bandi e degli avvisi di gara, sopra e sotto soglia, oltre che degli avvisi di preinformazione e sui risultati delle procedure di affidamento. Con una specificazione: nel caso in cui la Pa ricorra a una procedura negoziata senza bando, dovrà essere pubblicata anche la delibera a contrarre.

Dall'altro lato, vengono invece richiamati gli obblighi di pubblicità indicati dall'art. 1, comma 32, della legge 190/2012, in base al quale le stazioni appaltanti debbono rendere noti sul proprio sito la struttura proponente l'affidamento, l'oggetto del bando, l'elenco degli invitati, l'aggiudicatario, l'importo di aggiudicazione, i tempi di completamento e le somme liquidate. In più, entro il 31 marzo di ogni anno, tali informazioni dovranno essere pubblicate in apposite tabelle riassuntive dell'anno precedente, da trasmettere anche all'Autorità per la Vigilanza, che provvederà a sua volta a renderle pubbliche sul proprio sito, classificandole per tipologia di stazione appaltante e per regione. Entro il 30 giugno di ogni anno, l'Autorità dovrà invece segnalare alla Corte dei conti l'elenco delle Pa inadempienti rispetto all'obbligo di trasmissione dei dati e, per tale motivo, potrà condannare l'amministrazione al pagamento delle sanzioni pecuniarie previste dall'art. 6, co. 11, del codice.

Ma, il decreto completa il quadro delle responsabilità, affidando il controllo sull'osservanza degli obblighi di pubblicità ad un responsabile per la trasparenza che ciascuna Pa dovrà nominare e che, di norma, coinciderà con il responsabile per la prevenzione della corruzione già identificato dalla legge 190. Il suo nominativo sarà infatti indicato nel programma triennale per la trasparenza e l'integrità, di cui ogni amministrazione dovrà munirsi per pianificare le misure di adempimento degli obblighi di pubblicità.

Nel riordino, trova posto anche una norma già contenuta nel Dlgs 228/2011 sugli investimenti in opere pubbliche: è infatti riconfermato l'obbligo di pubblicazione per documenti di programmazione pluriennale e linee-guida sulla valutazione degli investimenti, nonché per tutte le informazioni relative a tempi, costi unitari e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche completate. Anche se, nella nuova versione, viene specificato che tali informazioni dovranno essere pubblicate in base a uno schema-tipo redatto dall'Avcp, che provvederà a inserire gli stessi dati nel proprio sito. Tra le novità, compare invece l'obbligo per le Pa di pubblicare, con cadenza annuale, l'indicatore di tempestività dei pagamenti, vale a dire un indicatore dei tempi medi di pagamento degli acquisti di beni, servizi e forniture.

Chiarimenti anche per l'ambito soggettivo di applicazione degli obblighi di trasparenza. A differenza della legge anticorruzione, che sembrava aver circoscritto il rispetto degli obblighi di pubblicità legati alle gare solamente a enti pubblici nazionali e società partecipate o controllate da soggetti pubblici, il decreto sulla trasparenza ha invece specificato che ricadranno nel perimetro di applicazione anche tutte le Pa elencate dall'art. 1, comma 2, del Dlgs 165/2001; mentre, le autorità indipendenti potranno provvedere secondo i rispettivi ordinamenti.

(Laura Savelli, Il Sole 24 ORE – Edilizia e Territorio (Tabloid), 25.02.2013, n. 8)

### ■ Gli "intrecci personali" determinano l'esclusione dalla gara

Indizi gravi, precisi e concordanti come gli "intrecci personali" esistenti tra società collegate e partecipanti ad una gara pubblica determinano la legittima esclusione dalla procedura.

Questo il principio ribadito dalla VI sezione del Consiglio di Stato, con la sentenza del 22 febbraio 2013, n. 1091.

Nel caso in esame alcune imprese concorrenti ad una procedura ad evidenza pubblica, per l'affidamento dei lavori di ristrutturazione di un edificio scolastico, erano state escluse:

- per non aver dichiarato l'esistenza di una situazione di collegamento formale (come espressamente richiesto dal bando di gara);
- perché tra di loro esistevano degli "intrecci personali" che facevano presumere l'esistenza di quegli indizi gravi, precisi e concordanti che il legislatore ritiene i presupposti per la sussistenza di un unico centro decisionale.

Respinto il ricorso presentato in primo grado contro l'esclusione, le imprese adivano il Supremo Consesso Amministrativo, che giudica infondato il ricorso:

*"Premesso che il collegamento sostanziale ricorre nel caso in cui le offerte, seppure provenienti da imprese diverse, siano riconducibili ad un medesimo centro di interessi, si osserva che tale fattispecie, delineata dal richiamato orientamento giurisprudenziale sulla scorta della disciplina comunitaria, secondo cui il sistema delle gare pubbliche può funzionare solo, se le imprese partecipanti si trovino in posizione di reciproca ed effettiva concorrenza, ha poi avuto riconoscimento normativo nel d. lgs. n. 163 del 2006 – dapprima, nell'art. 34, comma 2, ora, nell'art. 38, comma 1 lett. m-quater), inserito dall'art. 3, comma 1, d.l. 25 settembre 2009, n. 135 –, che, in aggiunta alla fattispecie tipizzata delle situazioni di controllo ex art. 2359 cod. civ., contempla espressamente, a ricognizione del principio già affermato in via giurisprudenziale, le ipotesi di collegamenti, anche di fatto, tra imprese partecipanti che comportino l'imputabilità delle relative offerte ad un unico centro decisionale."*

Pertanto:

*"...applicando le enunciate coordinate normative e giurisprudenziali alla fattispecie sub iudice, deve, in primo luogo, affermarsi la legittimità delle impugnate previsioni della lex specialis di gara e del c.d. "Patto di integrità", sopra citate, in quanto conformi all'enunciato principio della natura escludente di collegamenti sostanziali tra imprese partecipanti lesivi dei canoni della segretezza delle offerte e della serietà e trasparenza delle procedure di evidenza pubblica."*

Il collegamento societario e la partecipazione alle gare pubbliche hanno più volte interessato anche il legislatore comunitario, il quale ha recentemente disposto la contrarietà ai principi comunitari di trasparenza e concorrenza di una norma nazionale che impedisce, in via di principio, la partecipazione ai bandi pubblici di imprese tra loro collegate.

Con l'art. 38, comma 1 lett. m-quater), il legislatore italiano ha voluto recepire questo indirizzo, stabilendo che l'eventuale esclusione può essere stabilita soltanto valutando l'effettiva situazione concreta sottoposta all'attenzione della stazione appaltante.

(Avv. Marco Porcu, Studio Legale Rusconi & Partners)



## Lavoro, previdenza e professione

### ■ Sarà più indipendente il certificatore energetico

**Requisiti stringenti per chi redige l'Attestato: formazione di 64 ore e «nessuna parentela» - Il tecnico che firma l'atto ha la responsabilità diretta, ai sensi dell'articolo 481 del codice penale**

Il business della certificazione energetica diventa adulto, si qualifica e dice stop agli attestati pubblicizzati su internet a pochi euro. Il Consiglio dei ministri di venerdì scorso ha finalmente varato il regolamento che definisce i requisiti per i certificatori energetici degli edifici.

A spingere, quasi d'urgenza, l'approvazione di questo regolamento a una settimana dal voto elettorale è stata la procedura d'infrazione pervenuta il 19 luglio 2012 alla Corte di giustizia europea (causa C-345/12): nel ricorso è stato contestato all'Italia il mancato rispetto dell'obbligo di certificare le condizioni energetiche degli edifici attraverso esperti indipendenti. Innanzitutto, con il decreto ministeriale del 22 novembre 2012 pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» n. 290, il ministero dello Sviluppo Economico ha eliminato la possibilità di autocertificare il proprio immobile (prassi diffusa per gli edifici meno efficienti, in classe G) e ha poi deciso di adempiere al Dlgs 192/2005, definendo i criteri di riconoscimento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi cui affidare la certificazione energetica (in attuazione della direttiva 2002/91/CE).

i requisiti professionali

Nel dettaglio il regolamento approvato definisce i requisiti professionali e i criteri di accreditamento degli esperti e degli organismi incaricati di effettuare la certificazione energetica. Tra questi gli enti locali, gli organismi pubblici operanti nel settore energetico, i tecnici abilitati, gli organismi di ispezione nel settore delle costruzioni edili e dell'impiantistica connessa e, infine, le società di servizi energia (le cosiddette Esco).

Per quanto riguarda i «tecnici abilitati», questi possono essere: laureati in specifiche classi, oppure diplomati in istruzione tecnica nel settore tecnologico, iscritti all'ordine di competenza (architetti, ingegneri, geometri o periti industriali), ma devono operare solamente «all'interno delle proprie competenze»; oppure laureati in altre classi (definite dal Dpr) o diplomati, ma in possesso dell'attestato di frequenza a un corso di formazione per la certificazione energetica degli edifici (della durata minima di 64 ore), tra quelli autorizzati dal ministero dello Sviluppo economico insieme con l'Ambiente e le Infrastrutture. Qualora siano assenti competenze specifiche, il certificatore è tenuto a farsi affiancare da un altro tecnico abilitato. I corsi saranno tenuti a livello nazionale da università, enti di ricerca, ordini e collegi professionali; a livello regionale dalle Regioni e Province autonome e da altri soggetti autorizzati dalle Regioni (in base ai contenuti minimi, definiti nell'allegato 1 del regolamento).

#### **L'imparzialità del certificatore**

I certificatori dovranno dichiarare l'assenza di conflitto di interessi con i progettisti, i costruttori e i produttori di materiali coinvolti nella costruzione o ristrutturazione dell'edificio in esame (nel dettaglio l'assenza di qualsiasi «coinvolgimento diretto o indiretto»). Inoltre, per assicurare la piena indipendenza e imparzialità di giudizio dei certificatori energetici, il tecnico abilitato «non deve essere né il coniuge né un parente fino al quarto grado» degli attori coinvolti - dalla progettazione alla produzione dei materiali - nel cantiere.

Il decreto, infine, sottolinea e ribadisce l'importanza dell'Attestato di certificazione energetica (Ace): ha valenza di atto pubblico, con la responsabilità diretta del tecnico che lo firma, ai sensi dell'articolo 481 del Codice penale («Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità»).

#### **Le finalità nazionali**

Il ministero, con l'approvazione di questo regolamento, si prefigge un duplice obiettivo: promuovere l'efficienza energetica e dare un nuovo impulso alle imprese del settore. Nella nota illustrativa allegata, sottolinea l'importanza di definire anche gli standard professionali uniformi, oltre ai criteri di accreditamento dei certificatori. «Si evidenzia – si legge nella nota – la necessità di un indirizzo e di responsabilità chiare, nonché di un attento monitoraggio del processo». Il ministero conosce bene le «differenti posizioni manifestate a più riprese dalle Regioni» sul tema dell'efficienza energetica, ma ricorda «la necessità di fornire un servizio reale ai cittadini» che contribuisca al «raggiungimento di obiettivi nazionali»: l'importanza di ricondurre le indicazioni delle Regioni all'interno di «uno schema comune» passa attraverso «la definizione di metodi di calcolo comuni ai più alti livelli di garanzia tecnica (Cen e Uni)» e «l'adozione di strumenti di riferimento (casi di studio, fogli di calcolo eccetera) predisposti dal Comitato termotecnico italiano con l'obiettivo di fornire percorsi guidati all'utilizzo delle metodologie», anche per «ridurre - conclude la nota illustrativa - la dispersione dei risultati in relazione alla formazione, all'esperienza e all'interpretazione dei diversi illustratori».

## Il ruolo delle regioni

Il nuovo regolamento si applicherà nelle Regioni e Province autonome che non hanno una propria disciplina in materia di qualificazione dei certificatori energetici, e comunque fino all'entrata in vigore delle norme regionali. Le Regioni e Province autonome che invece hanno già legiferato su questo tema devono adeguare la propria normativa, per renderla coerente con quella nazionale. Potranno comunque: adottare un sistema di riconoscimento dei soggetti abilitati (ad esempio l'albo); promuovere iniziative di informazione e attività di formazione e aggiornamento; monitorare l'impatto del sistema di certificazione degli edifici; predisporre un sistema di accertamento della correttezza e qualità dei servizi di certificazione; promuovere accordi volontari o altri strumenti per assicurare agli utenti prezzi equi di accesso al servizio. Alle Regioni e Province autonome spettano anche le procedure di controllo, prioritarie per le classi energetiche più efficienti, per accertare la documentazione, valutare la congruità e la coerenza dei dati di progetto o di diagnosi con la metodologia di calcolo. A loro il compito, infine, di effettuare delle ispezioni delle opere o dell'edificio interessato.

(Michela Finizio, Il Sole 24 Ore Casa24, 21 febbraio 2013)

## ■ Gli architetti fuori dal Cup

Il Consiglio nazionale degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori (Cnappc) ha deciso di uscire dal Cup, il Comitato unitario delle professioni. Lo ha comunicato in una lettera inviata al Cup, naturalmente, e anche al Pat (Professioni di area tecnica) anche se in realtà non ne faccia parte.

La decisione – comunica Leopoldo Freyrie, presidente del Consiglio degli architetti – è stata presa in occasione del *Professional Day* tenutosi il 19 febbraio scorso, a cui il Cnappc non ha preso parte. Il motivo profondo dello scontento degli architetti è, come dice Freyrie, l'atteggiamento subalterno con cui il Cup si pone di fronte alla politica, e non di parità di livello e di importanza. I professionisti devono farsi portavoce delle necessità dei cittadini e operare per il bene del Paese; per questo il Cnappc vuole portare avanti una politica fatta di progetti in cui ogni professione metta in campo le proprie competenze; vuole creare una rete di intenti con altri soggetti (come Unioncamere, i costruttori, Legambiente); vuole realizzare un'integrazione di competenze e *know how*. Il punto, continua Freyrie, è che i professionisti devono tornare a svolgere quel ruolo fondamentale che hanno ricoperto nel dopoguerra, quando con le loro opere e competenze sono stati il traino della ripresa del Paese e del boom economico.

Il Cnappc ha provato a portare la propria visione delle cose al Cup, ma inutilmente. Ma se i professionisti non saranno capaci di fare avanguardia, invece di retroguardia, se non sapranno affrontare la sfida del mercato per come è, anche se non piace, il rischio è quello di essere emarginati o, peggio, cannibalizzati dai grandi gruppi.

Comunque, assicura Freyrie, gli architetti non vogliono creare un altro ente di rappresentanza, né mettere in crisi il sistema di governo dei professionisti. "Il problema non è nelle strutture – dice – ma nelle persone". Marina Calderone, presidente del Cup, prende atto della decisione del Cnappc e ne parlerà anche direttamente con Freyrie per i chiarimenti necessari, ma solo dopo aver affrontato la questione con il direttivo del Cup.

(Sintesi redazionale, 22.02,2013)

## Energia

## ■ La Gse crea un trust per il recupero dei pannelli solari

La Gse (la società di gestione dei servizi energetici) nel proprio "Disciplinare tecnico" prevede la costituzione di un "Sistema o Consorzio" a cui possano/debbono rivolgersi i produttori di pannelli fotovoltaici per il trattamento di questi ultimi quando sono ormai esauriti. Allo scopo il Disciplinare dispone la creazione di un apposito "Fondo" dalle caratteristiche ben precise: dovrà essere

finalizzato esclusivamente al trattamento dei pannelli esausti, dovrà essere alimentato da un contributo "garantito" (pari al valore di un euro moltiplicato per il peso del pannello e diviso per venti); non dovrà essere pignorabile né soggetto a procedure concorsuali; dovrà essere gestito con professionalità e moralità da un soggetto esterno con le funzioni di depositario e gestore del Fondo stesso.

Insomma, la Gse prevede la creazione di un vero e proprio trust (sul richiamato modello delineato dalla legge della Repubblica di San Marino) che abbia un "protector" da individuarsi in un magistrato o in un funzionario delle Forze dell'Ordine che abbiano comprovate competenze di gestione di fondi patrimoniali o finanziari.

Ma il punto debole di questo trust è che, essendo chiaramente di scopo (non ha beneficiari, ed è esclusivamente dedicato allo smaltimento dei pannelli fotovoltaici), i contributi versati dai produttori di pannelli dovrebbero essere tassati con l'imposta di donazione con l'aliquota dell'8%, cosa che gli taglierebbe senz'altro le gambe. Inoltre, sul trust manca un'apposita normativa civilistica italiana e questo rende lo strumento poco inquadrabile e soggetto ad ambiguità e critiche (espresse da più Commissioni tributarie regionali e provinciali).

(Sintesi redazionale, 28.02.2013)

### ■ Il risparmio energetico ancora poco incidente sul valore di un immobile

Più è alta l'efficienza energetica di un edificio e maggiori sono i risparmi sui costi di riscaldamento e di produzione di acqua calda. Eppure, tale efficienza ancora stenta a divenire uno degli elementi fondamentali per determinare il valore commerciale degli immobili. In venti anni un edificio in classe energetica G (la più bassa, e quindi la meno efficiente) "consuma" il 25% del proprio valore di mercato. Tale percentuale scende man mano che si sale nella classe energetica, arrivando alla prima (la classe A+) in cui l'erosione del valore di mercato dell'immobile è circa del 7% (in pratica si spendono solo 15 euro al metro quadrato per riscaldarlo per 20 anni e per produrre acqua calda sanitaria).

Questi dati risultano da uno studio curato da Enea, in collaborazione di I-Com e Assoimmobiliare, per valutare l'impatto dell'efficienza energetica sul valore d'acquisto di un immobile. Sono solo stime ipotetiche, naturalmente, perché il valore di mercato è dato da più fattori, che cambiano da caso a caso (zona climatica, orientamento, stato degli infissi, ecc.), ma certo stabilire che performance efficienti comportano nel tempo dei risparmi sui consumi può realmente – specie in futuro – arrivare a determinare il prezzo d'acquisto di un immobile.

Nel futuro, perché per ora questo dato non è considerato così influente. Sono altri attualmente i fattori che pesano sulla scelta di un acquisto immobiliare: il panorama, l'esposizione, la presenza di ascensori, la vicinanza ai mezzi di trasporto, ecc. Non è un caso, allora, che solo la metà degli annunci immobiliari riportino gli obbligatori indici di prestazioni energetiche.

(Sintesi redazionale, 21.02.2013)



## Impiantistica

### ■ Impianti termici, catasto regionale e controlli light

Controlli ridotti sulle caldaie e sugli impianti di condizionamento estivo, ispezioni condotte da tecnici qualificati e indipendenti, istituzione del catasto degli impianti termici e nuovi limiti di accensione giornalieri per le diverse zone climatiche del Paese. Sono le novità contenute nel regolamento per gli impianti termici estivi e invernali che il Governo si appresta a varare in attuazione della direttiva 2002/91/Ce sull'efficienza energetica in edilizia e in risposta al monito giunto da Bruxelles.

Lo schema di provvedimento (anch'esso all'esame del Consiglio dei ministri al momento della chiusura di questo numero) limita l'obbligo di ispezioni per la verifica dell'efficienza agli impianti termici al di sopra dei 100 kW, mentre per i più piccoli sarà sufficiente il documento inviato dal manutentore o dal terzo responsabile. Il provvedimento – che incide sui Dpr 59/2009 e 412/93 – modifica, inoltre, la tabella sulla periodicità dei controlli sull'efficienza energetica in base alla potenza: la cadenza sarà ogni 2 anni per gli impianti a combustibile liquido o solido e di 4 anni per quelli a gas, metano o gpl. In caso di potenza termica superiore (o uguale) a 100 kW i tempi saranno dimezzati.

Il decreto, inoltre, abroga l'art. 11 del Dpr 412/93 e stabilisce nuove regole per il responsabile dell'impianto e si amplia i casi in cui sarà possibile la delega al «terzo responsabile». Nei condomini (o negli edifici con un unico proprietario) l'amministratore o il proprietario saranno tenuti a esporre una scheda con tempi di accensione dell'impianto, recapito del responsabile, codice assegnato dal Catasto degli impianti termici. Proprio il catasto è un'altra delle novità in arrivo: la lista degli impianti dovrà essere messa a punto e gestita dalle Regioni, che entro la fine del 2014 dovranno presentare ai ministeri dello Sviluppo economico e dell'Ambiente una relazione sullo stato degli impianti. e nasce dalla procedura d'infrazione in corso per il non completo recepimento della direttiva 2002/91/Ce. Fissati, infine, i valori minimi per il raffrescamento estivo: la media ponderata delle temperature nei singoli ambienti non potrà scendere sotto i 26 gradi (con -2° di tolleranza).

(Alessia Tripodi, Il Sole 24 ORE – Edilizia e Territorio (Tabloid), 18.02.2013, n. 7)



## Edilizia e urbanistica

### ■ Gli Sportelli Unici non informatizzati rischiano il tilt

Entro il 12 febbraio scorso i Comuni dovevano attuare la riforma dello Sportello Unico per l'edilizia prevista dall'articolo 13 del Decreto Sviluppo (DI 83/2012). In realtà in quasi la totalità dei Comuni gli Sportelli Unici sono operativi, ma solo in poche decine di essi sono in funzione le piattaforme informatiche utili per la raccolta della documentazione necessaria per rilasciare i permessi di costruire. Il che significa che la maggioranza degli Sportelli Unici rischia di andare in tilt nell'impossibilità di ottemperare agli obblighi che la riforma impone loro. Oltre ad imporre che lo Sportello Unico diventi il solo "front office" per le pratiche edilizie (cosa che già avviene ampiamente), la riforma prevede infatti che sia lo Sportello a raccogliere tutti i pareri, nulla osta, atti tecnici, interni o da enti terzi (Vigili del fuoco, Asl, Genio civile, Regione, Sovrintendenze, ecc.), necessari per rilasciare i permessi. Ma il problema è che per fare tutto questo, la norma impone tempi stretti: 90 giorni al massimo (che diventano 120 nei Comuni con più di 100mila abitanti), dopo i quali scatta in automatico il silenzio-assenso (DI 70/2011).

Ma sia le amministrazioni che i professionisti del settore edile sono concordi nel riconoscere che sarà ben difficile che gli Sportelli Unici riescano a far fronte al carico di lavoro in tempi così brevi, anche perché molto dipende anche dalla solerzia degli enti terzi. Inoltre, per le imprese avere il silenzio-assenso non è poi così vantaggioso, dal momento che le banche in assenza di un permesso a costruire "esplicito" ben difficilmente concedono i finanziamenti. Amministratori e professionisti sono d'accordo nel pensare che l'unica via d'uscita sarebbe quella di dotare tutti gli Sportelli Unici di una piattaforma informatica on line per gestire l'invio dei progetti e la ricezione degli atti e pareri dagli enti terzi.

Come detto, però, sono solo poche decine i Comuni che si sono attrezzati con una piattaforma informatica. Le cause di questa "inerzia" sono più di una: lo scarso adeguamento informatico da parte degli enti terzi (che costringe gli operatori degli Sportelli a stampare ogni cosa e recapitarla a questi enti) e, soprattutto, una scarsa cultura informatica da parte sia degli enti locali che degli stessi professionisti, che ancora preferiscono rivolgersi di persona agli Sportelli Unici e instaurare un rapporto diretto con gli operatori.

(Sintesi redazionale, 20.02.2013)

### ■ **Possibile la sanatoria paesaggistica per la realizzazione di volumi tecnici**

Il Tar Puglia (sede di Bari, sentenza 35 dell'11 gennaio 2013) ha sentenziato che la realizzazione di volumi tecnici può ottenere l'autorizzazione paesaggistica in sanatoria. Il caso nasce dal rifiuto di sanatoria per un locale realizzato sulla copertura di un edificio e destinato a ospitare impianti tecnologici. Il fabbricato ricadeva nei vincoli paesistici e, per questo, la Sovrintendenza aveva negato la sanatoria. Il Tar, invece, ha richiamato l'articolo 167 del Dlgs 42/2004, in base al quale sono ammessi alla sanatoria "i lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati". Il locale realizzato – ha sottolineato il Tar –, avendo natura tecnologica e non costituendo un aumento di cubatura né di superficie utile (ed essendo di ridotte dimensioni), - può quindi rientrare tra i cosiddetti abusi minori per i quali è ammissibile la sanatoria (articolo 146, comma 4 e articoli 167, comma 4 articolo 181, comma 1-ter del Dlgs 42/2004).

Inoltre, continua il Tar, quando il decreto legislativo parla di "creazione di superfici utili o volumi", esprime (nonostante la congiunzione "o"), "un concetto unitario dei due termini coordinati". Pertanto non possono avere la sanatoria le realizzazioni che abbiano contestualmente determinato nuove superfici e nuovi volumi. E la realizzazione del locale tecnico non ha invece interessato nuove superfici.

Tale pronuncia trova sostegno in quella analoga del Tar Umbria che con la sentenza 46 del 29 gennaio 2013 ha rilevato che "per costante orientamento giurisprudenziale il divieto di autorizzazione paesaggistica in sanatoria non opera per i volumi tecnici e, quindi, con riferimento a interventi destinati a operare il solo adeguamento funzionale dell'edificio e, ciò, senza che vengano realizzati manufatti suscettibili di essere abitabili o di un'autonoma destinazione, non funzionale al complesso nell'ambito del quale incidono".

(Sintesi redazionale, 25.02.2013)

### ■ **Per le imprese edili istanze di riduzione contributiva fino al 15 maggio**

Nella circolare 28/2013, diffusa ieri, l'Inps ha notificato che le imprese edili che nel 2012 non abbiano presentato istanza per lo sgravio dell'11,5% hanno tempo fino al 15 maggio prossimo per provvedere. L'istanza va inviata esclusivamente on line utilizzando l'applicazione web denominata "riduzione edilizia" che si trova nella sezione "comunicazioni on-line", nel "cassetto previdenziale aziende" sul sito dell'Inps.

Si sta parlando della riduzione dell'11,5% da applicare alle aliquote di finanziamento delle assicurazioni sociali in vigore dal 1° gennaio 2012 diverse da quelle pensionistica (Ivs) e al netto dello 0,30% pagato dal lavoratore per la copertura della cassa integrazione. Possono beneficiare della detrazione i datori di lavoro per i soli dipendenti a tempo pieno e le società cooperative edili con riferimento ai soci lavoratori. La riduzione non compete per quei lavoratori per i quali sono già previste delle agevolazioni (per esempio quelli iscritti nelle liste di mobilità).

Con l'istanza on line il datore di lavoro dichiara altresì di non aver riportato condanne passate in giudicato per violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro e di essere in possesso del certificato di regolarità contributiva anche nei confronti delle Casse edili. L'accettazione della domanda da parte dell'Inps è verificabile sempre on line. Alle imprese autorizzate alla riduzione viene assegnato il codice di autorizzazione 7N. Per recuperare le somme si deve inviare all'Inps il flusso di regolarizzazione relativo al periodo di paga dicembre 2012. Nel file si dovrà sottolineare l'elemento "AltrePartiteACredito" di "DenunciaAziendale", nell'elemento "CausaleACredito" il codice causale "L207" avente il significato di "Arretrati Rid. Edilizia ex art. 29, comma 2 D.L. 244/95" e segnare il totale del beneficio spettante per il 2012 nell'elemento "SommaACredito".

(Sintesi redazionale, 19.02.2013)

### ■ La Campania accelera sui grandi progetti del Programma europeo 2007-2014

Dopo gli enormi ritardi, ora la Campania prova ad accelerare sulla realizzazione delle grandi opere da finanziare con i fondi del Programma europeo 2007-2014. Si tratta di 19 grandi opere per 2,6 miliardi di investimenti (il 40% delle disponibilità totali). Per i primi sette grandi progetti, del valore complessivo di 1,3 miliardi, sono stati firmati i decreti di ammissione al finanziamento e nei prossimi giorni si conta di firmare i decreti di ammissione al finanziamento per altri sei grandi progetti, di un valore complessivo di 550 milioni. Sono tutti progetti che si attendono da decenni e che in molti casi sono parti importanti di opere già avviate e su cui si è molto investito. Di certo i decreti per il finanziamento rappresentano un buon passo avanti, perché avviano concretamente le gare di appalto e, di seguito, la partenza dei cantieri. Purtroppo restano ancora forti dubbi sulla possibilità di rispettare i tempi stabiliti dall'Europa: entro il 31 dicembre 2015 (quindi tra meno di due anni) gran parte delle opere dovrà essere realizzata, altrimenti i finanziamenti comunitari saranno revocati.

Le sette grandi opere in questione sono: il recupero e la fruizione del Parco urbano di Bagnoli (finanziamento da 199 milioni di cui 75 sul Por); i tre progetti sulla realizzazione della Metropolitana di Napoli (le cui stazioni dell'arte rappresentano già un'attrazione artistica e turistica. I finanziamenti prevedono 172 milioni di contributi europei) e poi il rifacimento del porto di Salerno (70 milioni di contributi), la messa in sicurezza del fiume Sarno (200 milioni quasi tutti provenienti dalla Ue), la costruzione del terzo tronco della Statale 268 del Vesuvio.

(Sintesi redazionale, 27.02.2013)



### Economia, fisco, agevolazioni e incentivi

### ■ La mancata comunicazione salva il bonus del 55% ma fa scattare la sanzione

I contribuenti che nel 2012 abbiano sostenuto delle spese per lavori di ristrutturazione energetica, che però si sono protratti anche in quest'anno, devono farne comunicazione all'Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo prossimo se vogliono godere del bonus del 55% su dette spese. In mancanza della comunicazione, il beneficio non viene meno, ma scattano delle sanzioni che vanno dai 258 ai 2.065 euro. Lo chiarisce la circolare 23 aprile 2010, n. 21/E, risposta 3.5 delle Entrate. I soggetti chiamati all'obbligo della comunicazione sono quelli che proseguono nell'anno corrente i lavori iniziati nell'anno precedente e che in quell'anno abbiano sostenuto delle spese agevolate. Nel caso attuale, quindi, se i lavori sono iniziati e finiti entro il 2012 la comunicazione non va effettuata (anche se il pagamento avviene tutto nel 2013). E la comunicazione non va fatta nemmeno nel caso in cui nel 2012 sia stato pagato un acconto per lavori iniziati però solo nel 2013. In sostanza, la comunicazione va fatta quando i lavori iniziati nel 2012 si protraggono nel 2013 e si vuole godere da subito della detrazione del 55% senza dover aspettare la fine dei lavori e la conseguente comunicazione all'Enea (da effettuarsi entro 90 giorni).

Come detto, comunque, la mancata comunicazione alle Entrate non fa venir meno il bonus, ma fa scattare delle sanzioni, perché non è possibile ricorrere alla remissione *in bonis*, dal momento che questo istituto serve per sanare inadempienze che fanno venir meno benefici di natura fiscale o impediscono l'accesso a regimi fiscali opzionali. La mancata comunicazione, invece, è una "mera irregolarità" da cui discendono solo sanzioni ma non la perdita del beneficio (circolare 28 settembre 2012, n. 38/E, paragrafo 1.3).

(Sintesi redazionale, 27.02.2013)

### ■ **Cessione in regime di Iva: la stima di perizia non rappresenta il valore minimo**

L'Agenzia delle Entrate nella circolare n. 16/E del 22 aprile 2005 chiarisce che il valore minimo dei terreni come risultato da una perizia di stima non alcun peso ai fini della determinazione dell'Iva. L'articolo 7 della legge 448/2001 stabilisce che il valore di stima di un terreno sta alla base della determinazione del valore minimo di riferimento ai fini delle imposte sui redditi e delle imposte di registro, di ipoteca e di catasto.

Ma le cose cambiano qualora il terreno venga ceduto in regime di Iva. In questo caso, come appunto ha chiarito la circolare 16 delle Entrate, il valore di perizia non rappresenta il valore minimo ai fini dell'Iva; il che significa che il terreno può essere ceduto anche ad un valore inferiore a quello di stima. Al riguardo, la circolare n. 1 del 15 febbraio 2013, sempre delle Entrate, ha confermato che se nell'atto di trasferimento è indicato un valore inferiore a quello rivalutato, la plusvalenza ai fini delle imposte dirette viene determinata in base al costo originale, e non al costo stabilito con la perizia. Se la cessione avviene con il regime Iva, le indicazioni del prezzo e del valore non hanno conseguenza alcuna, dal momento che in quel caso non sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura proporzionale sul valore di perizia.

(Sintesi redazionale, 26.02.2013)

### ■ **Fabbricati rurali D10: l'Imu va ai Comuni**

Non è legittimo destinare allo Stato la quota dello 0,2% sull'Imu dei fabbricati rurali, e questo perché ciò non è previsto da alcuna disposizione di legge. La diversa posizione espressa dal Dipartimento delle Finanze non ha valore, in quanto un Dipartimento non è *legibus soluto*. Il problema nasce dal comma 380 dell'attuale legge di stabilità (legge 228/2012) che riserva allo Stato solo l'Imu allo 0,76% sugli immobili accatastati in categoria D. In realtà, ai fabbricati rurali strumentali, accatastati in categoria D10, la legge dispone un'aliquota massima dello 0,2%. Da qui deriva che essendo questa aliquota massima disposta per legge, non è ammissibile una compartecipazione statale con l'innalzamento allo 0,76%. Inoltre, è da rilevare che la legge di stabilità individua la riserva statale richiamando il comma 6 dell'articolo 13 del DI 20/2011, mentre i fabbricati rurali strumentali sono disciplinati nel comma 8 del medesimo decreto.

Nella sua pronuncia, il Dipartimento delle Finanze sostiene che sui rurali di categoria D10 la riserva statale sussista e sia dello 0,2%. In questa pronuncia, inoltre, sembra poter individuare anche la possibilità da parte dei Comuni di deliberare la riduzione della percentuale allo 0,1%. Ma non è dato che la delibera di un ente locale possa avere effetto su una quota dedicata allo Stato. Da qui deriva che l'intero gettito Imu da fabbricati rurali strumentali deve andare interamente ai Comuni.

(Sintesi redazionale, 18.02.2013)

### ■ **L'Imu in caso di separazione o divorzio**

A differenza dell'Ici, il cui pagamento in caso di separazione o divorzio spettava sempre e comunque al coniuge che aveva il possesso formale dell'immobile (anche se non ne era l'assegnatario), per l'Imu il discorso è l'opposto: l'imposta è a carico del coniuge che ha avuto l'assegnazione dell'abitazione, anche se poi non ne è il possessore formale. E se ci sono dei figli conviventi under 26 – per i quali sono previste detrazioni di 50 euro a testa – tali detrazioni spettano al coniuge che abita l'appartamento in cui vivono i figli, a prescindere se ne abbia o no l'affidamento formale.

In caso di coniugi non legalmente separati o divorziati, le agevolazioni Ici si applicavano solo per l'appartamento in cui dimorava il contribuente. In caso di due separati che vivevano in due case distinte (nello stesso Comune o in due Comuni distinti), di conseguenza, le agevolazioni Ici spettavano ad una sola delle abitazioni. In regime Imu, invece, bisogna distinguere se i due appartamenti si trovino nello stesso Comune oppure in due Comuni diversi. Nel primo caso, le

agevolazioni Imu spettano ad una sola delle due abitazioni, nel secondo caso, invece, spettano ad entrambe le due "prime" case. La detrazione di 50 euro a figlio, però, spetta solo per quella casa in cui vivono gli eventuali figli. In caso invece di separazione di una coppia di fatto, riguardo l'Imu, si applicano le regole generali: in caso di case separate le agevolazioni "prima casa" si applicano ad entrambe, in caso invece di assegnazione dell'unica abitazione ad uno dei due componenti la coppia di fatto, l'Imu sarà comunque a carico del formale possessore dell'abitazione. Per le detrazioni per i figli, bisogna considerare dove questi ultimi risiedono stabilmente. (Sintesi redazionale, 27.02.2013)

#### ■ **Cedolare e modello 69: quando occorre presentarlo**

La circolare 20/E/2012 dell'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il modello 69 non va presentato per confermare la scelta già fatta di locare con il regime della cedolare secca. Ma sono molti altri i casi in cui il modello è invece necessario. Naturalmente, il modello va presentato in caso di sottoscrizione di un nuovo contratto di locazione per il quale si opta per la cedolare; ma la necessità del modello sussiste anche in occasione del primo rinnovo contrattuale (anche se detto rinnovo è automatico, per la formula 4+4). Il modello serve per confermare la scelta della cedolare secca per i successivi quattro anni; in mancanza della presentazione del modulo, il rinnovo del contratto ricade nell'ordinario regime Irpef.

Va presentato il modello 69 anche se si decide di passare alla cedolare in uno degli anni di vigenza del contratto. Lo stesso discorso va fatto in caso di processo inverso, ossia quando durante il contratto con cedolare secca si vuole passare al regime ordinario.

Più articolato, invece, è il discorso in caso di remissione *in bonis* e opzione di cedolare: per le opzioni che andavano fatte entro il settembre 2012 il modello sarebbe dovuto essere presentato entro il 31 dicembre 2012 in ragione dell'eccezionale rimessione in termini disposta in via interpretativa, per il primo anno di applicazione dell'istituto, dalla circolare 38/E/2012. Per le opzioni da fare dopo il settembre 2012, invece, vale il regime ordinario della remissione *in bonis*, per cui il modello 69 va presentato entro il termine della prima dichiarazione utile successiva (in sostanza entro la presentazione di Unico 2013).

(Sintesi redazionale, 19.02.2013)

#### ■ **Nell'aprire la partita Iva necessario dichiarare che l'impresa è minima**

Anche se non si è specificato che l'impresa è a regime dei "minimi", le agevolazioni riconosciute a quel tipo di impresa possono essere goduti se il "comportamento concludente" dell'impresa è tipico dei "minimi" (nelle fatture non viene addebitata l'Iva e non viene detratta quella dei documenti passivi). Ma non averlo dichiarato nel modello AA9, quando si apre la partita Iva, è causa di sanzioni. Quando si fonda un'impresa giovanile "minima" e, quindi, si apre una partita Iva, bisogna comunicare che l'impresa è appunto "minima" barrando l'apposita casella nel riquadro B del modello AA9. Se si è mancato a questo adempimento, ma si vuole godere da subito dei benefici per le imprese giovanili, ci sono 30 giorni di tempo per effettuare la rettifica della dichiarazione originale. Ma comunque, è il "comportamento concludente" che determina l'applicazione dei benefici fiscali. Ma, come detto, la mancata dichiarazione nel modello AA9 comporta la sanzione prevista dall'articolo 5, comma 6 del Dlgs 471/1997, che va da un minimo di 516,46 euro a un massimo di 2.065,83 euro (che si riduce a un quinto del minimo se appunto si rettifica entro i 30 giorni).

Riguardo le imprese familiari, queste possono essere fondate nei regimi dei "minimi" se nell'anno precedente il titolare non ha sostenuto spese per il personale (dipendenti o collaboratori, a anche a progetto). In un'impresa familiare è rischioso avvalersi delle prestazioni gratuite di un familiare, perché ci si espone a sanzioni per mancanze previdenziali, assicurative e fiscali. Conviene di più aprire un'impresa familiare dando una minima partecipazione degli utili ai familiari (iscritti all'Inps e

all'Inail). Comunque, anche un'impresa familiare può beneficiare del regime dei minimi, con l'avvertenza che "l'imposta sostitutiva, calcolata sul reddito al lordo delle quote assegnate al coniuge e ai collaboratori familiari, è dovuta dall'imprenditore" pro quota anche ai familiari (articolo 1, comma 105, legge 244/2007).  
(Sintesi redazionale, 21.02.2013)

#### ■ **Tanti incentivi per le start up, e tutti insieme**

Il Governo ha previsto facilitazioni, incentivi, sgravi fiscali per promuovere la nascita di start up "votate alla ricerca e all'innovazione" e tutti questi benefici sono pienamente cumulabili. Oltre al bonus fiscale riconosciuto a colui che immette propri capitali nella start up, quest'ultima beneficia dell'esenzione delle imposte e dei diritti camerati e gode di facilitazioni societarie, fiscali e lavoristiche. Inoltre, se la start up viene aperta come srl semplificata o a capitale ridotto gode anche dei benefici riconosciuti a queste forme "giovanili" di società. Le start up innovative, poi, hanno la precedenza nell'assegnazione del credito di imposta per le assunzioni di personale altamente qualificato (si tratta del 35% del costo del lavoro che la società deve affrontare per tali assunzioni) e beneficiano anche del credito di imposta per la ricerca (il 10% dei costi sostenuti per le attività di ricerca e innovazione).

Tutte queste agevolazioni, va sottolineato, non costituiscono aiuto di Stato e questo fa sì che si possano cumulare anche con benefici che invece lo sono (quali i contributi finanziari da parte dell'Invitalia o da parte del ministero dell'Università e della Ricerca). Per non parlare, poi, di contributi e agevolazioni che possono venire dalle Regioni, dalle Camere di Commercio e da altri enti. Tutti, naturalmente, cumulabili.

(Sintesi redazionale, 26.02.2013)



### **Ambiente, suolo e territorio**

#### ■ **Partono i lavori per l'ampliamento e l'adeguamento del porto di Taranto**

Dopo un decennio di attesa, finalmente partono i lavori per ammodernare il porto di Taranto. Il progetto complessivo vale 400 milioni di euro e si struttura in due macro interventi: la realizzazione della piastra logistica e l'adeguamento del terminal container di Taranto Container Terminal (Tct). Il primo intervento sarà finanziato da risorse private e, soprattutto, pubbliche, mentre il secondo sarà interamente finanziato da risorse pubbliche.

Per la piastra logistica (219 milioni) è stata già realizzata la base operativa e ora si prevedono 5 opere: la realizzazione della strada di collegamento dei moli tra loro e con la rete stradale nazionale (l'unica opera ad essere già appaltata per un valore di 40 milioni); l'ampliamento del quarto sporgente (78 milioni); la nuova darsena (13 milioni); la piattaforma logistica (44 milioni); la vasca di colmata (25 milioni). Il passaggio dal progetto definitivo a quello esecutivo e l'arrivo di prescrizioni tecniche da parte del ministero dell'Ambiente, Cipe e Regione rende inoltre possibile avviare anche le opere a mare. Parallelo alla realizzazione della piastra logistica è anche il progetto del Distripark per dotare il porto di un'area attrezzata per le imprese che vogliono lavorare le merci containerizzate in transito. Inizialmente la Regione aveva previsto 35 milioni di fondi, poi ritirati per l'inadeguatezza del progetto, ma ora è pronta a rimettere a disposizione gli stessi fondi, ma attende un buon progetto preliminare, sostenuto da una seria indagine di mercato e dalla risoluzione di alcuni problemi tecnici.

L'altro grande intervento riguarda l'adeguamento del terminal container. A giugno è stato sottoscritto un accordo tra parti pubbliche e la Tct. L'intesa prevede un impegno pubblico per 200 milioni di infrastrutturazioni. Fuori accordo poi si prevedono altri 100 milioni a carico della Tct per l'acquisto di nuove gru e l'ammodernamento degli impianti. Gli interventi previsti sono la realizzazione della nuova diga foranea a protezione del molo polisetoriale e la ristrutturazione della banchina del molo (abbassando i fondali così che vi possano attraccare anche le navi container di nuova generazione). In base a queste azioni, la Tct si impegna a far crescere progressivamente il traffico da 700mila teus a un milione l'anno. A dicembre l'Autorità sui lavori pubblici a rilanciato il bando di prequalifica alle gare d'appalto.  
(Sintesi redazionale, 28.02.2013)

## Sicurezza ed igiene del lavoro

### ■ Sicurezza, pronte le linee guida redatte dall'Uni

Le linee guida sull'asseverazione dei modelli organizzativi di sicurezza muovono i loro primi passi. Saranno pubblicate ufficialmente questa settimana, dopo un lavoro durato mesi, dalla Commissione nazionale dei comitati paritetici territoriali (Cncpt) e da Uni. E daranno la possibilità alle imprese di ottenere da parte degli organismi bilaterali un bollino di qualità: in questo modo le aziende saranno esentate dalle regole sulla responsabilità amministrativa delle società, previste dal Dlgs n. 231/2001.

Il documento, in fase di pubblicazione, nasce dall'articolo 51 del Testo unico sicurezza (Dlgs n. 81/2008).

Qui si prevede che gli organismi paritetici possono provvedere all'asseverazione «della adozione e della efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza». In questo modo è possibile accedere ai benefici dell'articolo 30 della stessa norma, dove si prevede che questi modelli di organizzazione e gestione hanno efficacia «esimente» della responsabilità delle società, di cui al Dlgs n. 231/2001. Insomma, per le aziende costituiscono una notevole garanzia di tranquillità in caso di controlli o incidenti.

Il Testo unico, però, non dà indicazioni su come procedere a questa asseverazione. Per questo gli organismi bilaterali dell'edilizia hanno deciso di muoversi in autonomia, dando un contenuto più dettagliato a questa semplice facoltà. Colmando, di fatto, un vuoto normativo.

In questo contesto si innestano le prassi di riferimento per le costruzioni, in fase di pubblicazione. Ne parla **Ruggero Lensi**, direttore relazioni esterne, sviluppo e innovazione di Uni: «Il Cncpt, dopo aver elaborato un primo documento al suo interno, ha ritenuto opportuno integrarlo con la collaborazione di un ente terzo, per avere la certezza di dargli l'inquadramento corretto.

Così ha coinvolto noi nell'elaborazione del testo». In pochi mesi di lavoro è stato completato il documento finale.

Lensi ne racconta, in primo luogo, gli obiettivi. «Abbiamo specificato come i Cpt dovranno procedere nell'ambito della loro asseverazione. L'obiettivo delle prassi è fare in modo che operino in modo uniforme in tutta Italia». Quanto ai contenuti, dice ancora: «L'asseverazione avrà diverse fasi, che vanno da una verifica di tipo documentale a una verifica operativa, in cantiere.

Un doppio passaggio che consente all'impresa di certificare i suoi modelli organizzativi». Analizzando sia il rispetto delle norme cogenti, come quelle del Testo unico, che la qualità dell'organizzazione.

(Giuseppe Latour, Il Sole 24 ORE – Edilizia e Territorio (Tabloid), 18.02.2013, n. 7)



## Rifiuti e bonifiche

### ■ I rinvii della Tares costringono i rifiuti a viaggiare gratis

I continui rinvii che si sono succeduti dell'entrata in vigore della Tares stanno portando alla crisi le imprese che operano nel ciclo dei rifiuti e, di conseguenza, alla paralisi del servizio stesso. Queste imprese, infatti sono chiamate a fornire il servizio praticamente gratis per nove-dieci mesi, dal momento che i primi incassi effettivi si avranno per settembre-ottobre. Da quest'anno la Tares sostituisce del tutto la Tarsu e la Tia e incorpora in sé anche i costi per i servizi indivisibili (pulizia strade, illuminazione, ecc.). Avrebbe dovuto partire dal 1° gennaio, ma il suo varo è stato rinviato prima ad aprile e poi a luglio. Questo anche perché la Tares è sostanzialmente più pesante della Tarsu e della Tia e non si è voluta metterla in atto in concomitanza con le elezioni politiche di febbraio e con quelle amministrative di maggio.

Poiché sulla Tares è prevista una maggiorazione comunale di 30 centesimi a metro quadrato (proprio per coprire i costi dei servizi indivisibili) e il Governo, in previsione di questa maggiorazione per i Comuni, ha già tagliato preventivamente circa un miliardo di euro ai fondi ai Comuni, è divenuto impossibile prorogare nel 2013 i regimi Tarsu e Tia. Insomma, le imprese devono continuare a fornire i servizi di raccolta, conferimento e smaltimento dei rifiuti, ma la prima rata della Tares ci sarà a luglio e i primi incassi veri e propri arriveranno per loro solo a settembre-ottobre. In tutti questi mesi, quindi si creeranno dei problemi di liquidità per queste imprese (che devono sostenere i costi del servizio e pagare gli stipendi). La crisi di liquidità, poi, si scaricherà sulle aziende che a queste imprese forniscono mezzi e attrezzature. Insomma, si rischia la paralisi dell'intero settore.

Una possibile soluzione l'ha espressa il sottosegretario all'Ambiente Tullio Fanelli, che ha ipotizzato un decreto governativo che anticipi la prima rata della Tares. Decreto che, però, solo il futuro Governo potrebbe poi convertire in legge.

(Sintesi redazionale, 18.02.2013)

### ■ Il terremoto Tares nella vita di Comuni e aziende dei rifiuti

L'avvento della Tares e, soprattutto, la sua prima rata più volte posticipata, sta portando lo scompiglio nel mondo degli enti locali e delle aziende che operano nel settore dei rifiuti urbani. I Comuni sono costretti ad applicare una maggiorazione di 30 centesimi a metro quadrato sulla tariffa in conseguenza della quale hanno già avuto un taglio preventivo da un miliardo sui fondi a loro destinati. Le imprese, invece, sono schiacciate dalla crisi di liquidità dovuta al fatto che la prima rata di pagamento della Tares è stata posticipata, per motivi elettorali, a fine luglio, il che significa che i primi veri incassi si avranno a settembre e fino ad allora le imprese dovranno garantire il servizio praticamente gratis per nove mesi. Problema di liquidità che poi si riversa sui Comuni, chiamati, quando possibile, ad anticipare le risorse alle imprese pur di far proseguire la fornitura del servizio. Non è un discorso da poco, visto che nel 2012 il servizio rifiuti è costato in totale 5,8 miliardi (per cui per i 9 mesi di attesa del primo incasso si dovrà sopportare presumibilmente una tensione finanziaria di circa 4,3 miliardi).

Si attende che il Governo prenda una decisione risolutiva (una proposta sarebbe quella di anticipare per decreto legge la prima rata della Tares). Intanto, da Confservizi Cispel Toscana è stata avanzata la proposta che la Regione faccia degli accordi con le banche per creare una rete di anticipazione di liquidità, così da permettere la continuità del servizio rifiuti senza far pesare tutti gli oneri finanziari sui Comuni e sugli imprenditori.

(Sintesi redazionale, 19.02.2013)

### ■ La Tares segue le regole della quota ambientale

La nuova Tares ingloba in sé anche il costo dei servizi indivisibili comunali. Questa parte di tariffa, però, che consiste in 30 centesimi a metro quadrato, andrà completamente allo Stato. I Comuni possono aumentare questa parte di tributo di ulteriori 10 centesimi che potranno tenere per sé. La norma, però, non stabilisce un criterio di quantificazione degli importi dovuti allo Stato (se in base a una stima forfetaria, o in base alle superfici catastali, o in base ad una puntuale rendicontazione degli incassi da parte del Comune). In considerazione però che i pagamenti dovranno avvenire esclusivamente con il modello F24 o con bollettino postale centralizzato, sarebbe allora auspicabile che venissero individuati due codici tributo distinti: uno per i servizi indivisibili destinati allo Stato e uno per quelli destinati invece ai Comuni, così che ci fosse un versamento diretto nelle casse dello Stato senza prevedere inutili e dispendiose rendicontazioni da parte dei Comuni.

Inoltre, il DI 201/2011 che ha istituito la Tares ha specificato che il tributo sui rifiuti ha natura di tassa, mentre la quota per i servizi indivisibili ha natura di imposta addizionale. In questo modo, alla maggiorazione sui servizi si applicano le stesse esclusioni, riduzioni, agevolazioni ed esenzioni applicabili al tributo sui servizi. Il che significa che le aree o i locali che producono rifiuti speciali non assimilabili sono esclusi sia dal tributo sui rifiuti che da quello sui servizi. Inoltre, le riduzioni da applicare alle superfici in cui vi è una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, si applicheranno anche al tributo sui servizi.

Ma sono previste riduzioni e agevolazioni (sotto forma di riduzione della tariffa) per chi effettua la raccolta differenziata, per i residenti all'estero, per i beneficiari di autonome agevolazioni del Comune. Ebbene, l'articolo 14, comma 21, del DI 201/2011 prevede che tutte queste agevolazioni, riduzioni ed esenzioni vadano applicate anche alla quota (sia statale che comunale) relativa ai servizi indivisibili.

(Sintesi redazionale, 25.02.2013)

## Rassegna normativa

(G.U. 28 febbraio 2013, n. 50)



### Edilizia e urbanistica

#### **DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 luglio 2012**

Piano nazionale di edilizia abitativa di cui all'articolo 11 del decreto-legge 26 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. (13A01381)  
(GU n. 42 del 19-2-2013)



#### **Articolo unico**

*Il regolamento del fondo immobiliare chiuso di cui all'art. 11, comma 1, dell'allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 luglio 2009, e' modificabile prevedendo il superamento del limite massimo del 40% per le partecipazioni da acquisire nell'ambito degli investimenti locali. Tale limite puo' essere innalzato in relazione alle autonome valutazioni dei sottoscrittori dei suddetti fondi immobiliari, fermo restando la necessita' di salvaguardare la partecipazione di capitali privati negli investimenti locali.*

#### **DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 dicembre 2012**

Riparto dei finanziamenti tra le regioni interessate e criteri generali per il loro utilizzo ai fini degli interventi di messa in sicurezza, anche attraverso la loro ricostruzione, dei capannoni e degli impianti industriali a seguito degli eventi sismici che hanno colpito le regioni Emilia Romagna, la Lombardia e il Veneto. (13A01621) (GU n.45 del 22-2-2013 ) Pag. 6



#### **Art. 1**

*In considerazione di quanto esposto in premessa, le risorse di cui all'articolo 10, comma 13, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, pari ad euro 78.750.000, sulla base dei livelli dei danneggiamenti e delle modalita' di riparto di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2012 "Attuazione dell'art. 2 comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo il 20 e 29 Maggio 2012" sono cosi' ripartite:*

- 1. 92,5% in favore della Regione Emilia-Romagna;*
- 2. 7,1% in favore della Regione Lombardia;*
- 3. 0,4% in favore della Regione Veneto.*



### Appalti

#### **AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

#### **DETERMINAZIONE 13 febbraio 2013**

Indicazioni interpretative concernenti la forma dei contratti pubblici, ai sensi dell'art. 11, comma 13 del Codice. (Determinazione n. 1). (13A01780)  
(GU n. 50 del 28-2-2013)

**COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA****DELIBERA 26 ottobre 2012**

Relazioni sul Sistema Monitoraggio Investimenti Pubblici (MIP) e Codice Unico di Progetto (CUP), relative al primo e secondo semestre 2011. (Delibera n. 124/2012). (13A01801)  
(GU n. 50 del 28-2-2013)

**Ambiente, suolo e territorio****MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO****COMUNICATO**

Modalità di richiesta e rilascio del certificato di cui alla Convenzione Bunker Oil 2001 nonché alla Convenzione in materia di inquinamento da idrocarburi c.d. CLC 1992, da parte di CONSAP. (13A01414) (GU n. 40 del 16-2-2013)



**Contenuto:** *il comunicato dà notizia dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Ministero dello Sviluppo economico ([www.mise.gov.it](http://www.mise.gov.it)) del decreto 20 dicembre 2012 recante le modalità di richiesta e rilascio, da parte di CONSAP s.p.a., della certificazione attestante l'avvenuta emissione della garanzia assicurativa o della garanzia finanziaria ex art. VII, par. 2, Convenzione Bunker Oil, nonché del certificato attestante l'avvenuta emissione della garanzia assicurativa o della garanzia finanziaria ex art. VII, par. 1, della Convenzione sulla responsabilità civile per danni derivanti da inquinamento da idrocarburi, con allegato, adottata a Bruxelles il 29 novembre 1969 e ratificata in Italia con l. n. 185/1977 (c.d. Convenzione CLC), con i relativi importi.*  
(Avv. Marco Fabrizio)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI****ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 11 febbraio 2013**

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della regione Piemonte nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel mese di aprile 2009 nel territorio della medesima regione. (Ordinanza n. 49). (13A01417)  
(GU n. 42 del 19-2-2013)

**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE****DECRETO 31 gennaio 2013**

Sesto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina in Italia. (13A01429)  
(GU n. 44 del 21-2-2013)

**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE****DECRETO 31 gennaio 2013**

Sesto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale in Italia. (13A01430)  
(GU n. 44 del 21-2-2013)

**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE****DECRETO 31 gennaio 2013**

Sesto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea in Italia. (13A01431)  
(GU n. 44 del 21-2-2013)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE  
ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 14 febbraio 2013**

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Toscana nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticita' inerente alle eccezionali avversita' atmosferiche verificatesi nei giorni 31 ottobre e 1° novembre 2010 nel territorio delle province di Lucca e Massa Carrara. (Ordinanza n. 50). (13A01625)  
(GU n. 47 del 25-2-2013)

**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE  
COMUNICATO**

Approvazione del piano operativo di pronto intervento per la difesa del mare e delle zone costiere dagli inquinamenti accidentali da idrocarburi e da altre sostanze nocive. (13A01664) (GU n. 48 del 26-2-2013)



**Comunicato:** Con D.M. n. 34 in data 29 gennaio 2013 il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha approvato il Piano operativo di pronto intervento per la difesa del mare e delle zone costiere dagli inquinamenti accidentali da idrocarburi ed altre sostanze nocive.

*Il Piano, che sostituisce il precedente del 1987, contiene disposizioni intese a prevenire e combattere gli effetti dannosi alle risorse del mare dovuti agli inquinamenti accidentali da idrocarburi ed altre sostanze nocive, nonche' direttive finalizzate a procedure operative conformi alle finalita' di tutela dei litorali, del mare e delle risorse biologiche sancite dalla normativa nazionale in materia di prevenzione e lotta all'inquinamento.*

*Il Piano, nel suo testo integrale, cosi' come il D.M. approvativo n. 34, e' consultabile presso il sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al seguente link:*

*[http://www.minambiente.it/export/sites/default/archivio/comunicati/PIANO\\_MATTM](http://www.minambiente.it/export/sites/default/archivio/comunicati/PIANO_MATTM)*

**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE  
DECRETO 7 febbraio 2013**

Designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) della regione biogeografica alpina insistenti nel territorio della Regione autonoma Valle d'Aosta, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del DPR 8 settembre 1997, n. 357. (13A01666)  
(GU n. 49 del 27-2-2013)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE  
ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 19 febbraio 2013**

Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle eccezionali avversita' atmosferiche verificatesi nei giorni 11, 12 e 13 novembre 2012 nel territorio della regione Umbria. (13A01665)  
(GU n. 49 del 27-2-2013)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE  
ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 20 febbraio 2013**

Attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77. (Ordinanza n. 52). (13A01768)  
(GU n. 50 del 28-2-2013)

**Art. 1**

*1. La presente ordinanza disciplina i contributi per gli interventi di prevenzione del rischio sismico, previsti dall'art. 11 del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, relativamente all'annualita' 2012.*

2. Gli allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 costituiscono parte integrante della presente ordinanza.

3. Aspetti di maggior dettaglio concernenti le procedure, la modulistica e gli strumenti informatici necessari alla gestione locale e complessiva degli interventi previsti nella presente ordinanza potranno essere specificati in appositi decreti del Capo del Dipartimento della Protezione Civile.



## **Economia, fisco, agevolazioni e incentivi**

### **DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 febbraio 2013**

Deroga al limite del venti per cento all'acquisto di beni mobili e all'affitto di beni immobili per i comuni colpiti dal sisma del maggio 2012. (13A01474)  
(GU n. 41 del 18-2-2013)

### **MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

#### **DECRETO 21 dicembre 2012**

Norme di attuazione del Fondo di garanzia per le imprese colpite da calamita' naturali, ai sensi dell'articolo 5, comma 5-sexies della legge 24 febbraio 1992, n. 225. (13A01484)  
(GU n. 45 del 22-2-2013)



## **Energia**

### **MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

#### **DECRETO 28 gennaio 2013**

Aggiornamento della rete nazionale dei gasdotti. (13A01385)  
(GU n. 42 del 19-2-2013)



## **Lavoro, previdenza e professione**

### **MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

#### **DECRETO 7 dicembre 2012, n. 259**

Regolamento recante attuazione dell'articolo 7-bis, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante i principi per la determinazione dei mezzi patrimoniali di cui debbono dotarsi i fondi pensione che coprono rischi biometrici, che garantiscono un rendimento degli investimenti o un determinato livello di prestazione. (13G00052)  
(GU n. 42 del 19-2-2013)



## **Chimica e alimentare**

### **MINISTERO DELLA SALUTE**

#### **DECRETO 12 dicembre 2012**

Attuazione della direttiva 2012/22/UE della Commissione del 22 agosto 2012 recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il carbonato di didecildimetilammonio come principio attivo nell'allegato I della direttiva. (13A01389)  
(GU n. 43 del 20-2-2013)

## **MINISTERO DELLA SALUTE**

### **DECRETO 25 gennaio 2013**

Attuazione della decisione della Commissione europea n. 2012/728/UE del 23 novembre 2012, concernente la non iscrizione del bifentrin per il tipo di prodotto 18 negli allegati I, IA o IB della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa all'emissione sul mercato di biocidi, e conseguente revoca dell'autorizzazione di alcuni presidi medico-chirurgici. (13A01460)  
(GU n. 46 del 23-2-2013)

## **MINISTERO DELL'INTERNO**

### **DECRETO 20 febbraio 2013**

Modifica dell'Allegato «B» al Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. (13A01760)  
(GU n. 47 del 25-2-2013)

## Rassegna di giurisprudenza

### Appalti

#### ■ TAR PUGLIA, Bari, Sez. 1<sup>^</sup> – 20 febbraio 2013, n. 255

**APPALTI – Art. 49, c. 2, lett. f) d.lgs. n. 163/2006 – Contratto di avvalimento – Elementi.**  
Per vagliare l'ammissibilità dell'avvalimento occorre verificare, in conformità alle indicazioni desumibili dall'art. 49, comma 2, lett. f) del d.lgs. n. 163/2006 (come ulteriormente specificato dall'art. 88 del D.P.R. n. 207/2010), se il contratto individui in modo chiaro ed esaustivo la volontà dell'impresa ausiliaria di impegnarsi, la natura dell'impegno assunto e la sua durata per tutto il tempo dell'appalto, la concreta ed effettiva volontà di porre a disposizione della concorrente i requisiti considerati (Cons. St., sez. V, 15 novembre 2010 n. 8043). Il concorrente ha, pertanto, l'onere di dimostrare che l'impresa ausiliaria si impegna non semplicemente a "prestargli" il requisito richiesto quale mera entità astratta, né a "prestargli" alcuni mezzi, ma che assume l'obbligazione di mettere a sua disposizione tutte le risorse e l'apparato organizzativo che hanno giustificato l'attribuzione di quella specifica qualificazione SOA (Consiglio di Stato, sez. V, 19 novembre 2012, n. 5853, 23 ottobre 2012, n. 5408; T.A.R. Trentino Alto Adige, sez. I, 5 dicembre 2012, n. 357).

#### **APPALTI – Avvalimento - Incremento sulla soglia della categoria di spettanza – Art. 61, c. 2 d.P.R. n. 207/2010 – Ammissibilità.**

Mediante l'avvalimento, la concorrente usufruisce della qualificazione e degli altri requisiti posseduti dall'impresa ausiliaria con tutte le facoltà connesse, compresa la possibilità di computare l'incremento di un quinto sulla soglia della categoria di spettanza. L'istituto in esame, infatti, è volto a permettere la più ampia partecipazione alle gare, consentendo a soggetti che ne siano privi di concorrere ricorrendo ai requisiti di altri soggetti, essendo indispensabile unicamente che i primi dimostrino di poter disporre dei mezzi dei secondi. Essendo espressamente prevista, a tal fine, la possibilità di avvalersi delle certificazioni possedute da altra impresa, deve ritenersi ammesso l'avvalimento anche per l'incremento sulla classifica di riferimento previsto dall'art. 61, comma 2, D.P.R. 207/2010, in quanto tutti i requisiti di capacità tecnico, economica e professionale devono essere sussunti nella categoria dei requisiti che possono essere oggetto di avvalimento, attesa la portata generale dell'istituto (Consiglio di Stato, sez. V, 23 ottobre 2012, n. 5408). Un'interpretazione restrittiva delle disposizioni in materia di avvalimento si porrebbe, infatti, in contraddizione con la finalità di incentivare la concorrenza, agevolando l'ingresso nel mercato di nuovi soggetti.

(Massime a cura della rivista giuridica [www.AmbienteDiritto.it](http://www.AmbienteDiritto.it))

#### ■ TAR PUGLIA, Bari, Sez. 1<sup>^</sup> – 20 febbraio 2013, n. 253

#### **APPALTI – Offerte anomale – Rappresentante dell'impresa – Assistenza alla seduta in cui vengono adottate le determinazioni sulle offerte anomale – Piena conoscenza – Termine di impugnazione – Decorrenza.**

Se l'impresa assiste, tramite proprio rappresentante, alla seduta in cui vengono adottate le determinazioni sulle offerte anomale, è in detta seduta che l'impresa acquisisce la piena conoscenza del provvedimento ed è dalla data di detta seduta che decorre il termine per

impugnare il provvedimento medesimo; la presenza di un rappresentante della ditta partecipante alla gara di appalto nella riunione nella quale la Commissione giudicatrice ha escluso la ditta stessa dalla competizione non comporta ex se la piena conoscenza dell'atto di esclusione ai fini della decorrenza del termine per l'impugnazione solo qualora non risulti che il rappresentante stesso era munito di mandato ad hoc, oppure rivestiva una specifica carica sociale, per cui la conoscenza avuta dal medesimo doveva ritenersi riferibile alla società concorrente. (Cons. Stato, Sez. VI, 13 dicembre 2011, n. 6531)

#### **APPALTI – Valutazioni tecniche sulle offerte presentate – (In)idoneità - Sindacato giurisdizionale – Limiti.**

Le valutazioni tecniche relative alle offerte presentate nelle gare d'appalto sono caratterizzate dalla complessità delle discipline specialistiche di riferimento e dalla opinabilità dell'esito della valutazione. Di conseguenza, gli apprezzamenti in ordine all'(in)idoneità tecnica delle offerte, in quanto espressione di un potere di natura tecnico-discrezionale a carattere complesso, non possono essere sostituiti da valutazioni di parte circa la (in)sussistenza delle prescritte qualità, trattandosi di questioni afferenti al merito delle suddette valutazioni tecnico-discrezionali; e il giudice, parimenti, può sindacarli solo se affetti da macroscopici vizi logici, disparità di trattamento, errore manifesto, contraddittorietà *ictu oculi* rilevabile. (Cons. Stato, Sez. III, 13 marzo 2012, n. 1409)

(Massime a cura della rivista giuridica [www.AmbienteDiritto.it](http://www.AmbienteDiritto.it))

#### ■ **TAR PUGLIA, Bari, Sez. 1<sup>^</sup> – 20 febbraio 2013, n. 251**

#### **APPALTI – Istituto della revisione dei prezzi – Art. 115 d.lgs. n. 163/2006 – Parametro dell'adeguamento – Indici FOI – Limite massimo nella determinazione della P.A.**

La norma imperativa di cui all'art. 6 legge 24 dicembre 1993, n. 537, come modificato dall'art. 44 della legge n. 724 del 1994 (confluita nell'art. 115 del d.lgs. n. 163/2006) contenente una disciplina speciale in materia di revisione prezzi, si impone nelle pattuizioni di cui è parte l'Amministrazione, modificando ed integrando la volontà negoziale eventualmente contrastante (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 20 agosto 2008, n. 3994). Quanto al parametro dell'adeguamento, l'art. 6 della legge n. 537 del 1993 detta il criterio e il procedimento in base al quale pervenire alla determinazione oggettiva del "miglior prezzo contrattuale", demandando all'ISTAT la relativa indagine semestrale sui dati risultanti dal complesso delle aggiudicazioni dei beni e servizi. Tuttavia, poiché la disciplina legale non è mai stata attuata, nella parte in cui prevede l'elaborazione da parte dell'ISTAT di particolari indici concernenti il miglior prezzo di mercato desunto dal complesso delle aggiudicazioni di appalti di beni e servizi, la lacuna può e deve essere colmata mediante il ricorso all'indice FOI (in tal senso cfr. Cons. Stato, Sez. V, 9 giugno 2008, n. 2786). L'utilizzo di quest'ultimo parametro, ovviamente, non esonera la stazione appaltante dal dovere di istruire il procedimento, tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto al fine di esprimere la propria determinazione discrezionale, ma segna il limite massimo oltre il quale, salvo circostanze eccezionali che devono essere provate dall'impresa, non può spingersi nella determinazione del compenso revisionale.

#### **APPALTI – Revisione del prezzo – Compenso revisionale – Termine di prescrizione.**

La parte interessata ha l'onere di attivarsi per ottenere il compenso revisionale entro un tempo ragionevole per provocare una decisione dell'Amministrazione e tale termine non può essere superiore a quello stabilito per la prescrizione dei diritti di credito; in particolare, considerata la natura indisponibile del diritto in parola, nonché la mancanza di un espresso termine normativo entro il quale il diritto può essere fatto valere, la richiesta deve essere effettuata entro il termine di prescrizione quinquennale dettato dall'art. 2948 n. 4, cod. civ. (Consiglio di Stato, sez. III, 9 maggio 2012, n. 2682, 1 febbraio 2012, n. 504, 19 luglio 2011, n. 4362). Il diritto alla revisione,

infatti, corrisponde al diritto ad un diverso e più vantaggioso calcolo del quantum spettante al prestatore del servizio; pertanto si prescrive, per ciascun rateo del corrispettivo contrattuale, a decorrere dal termine di pagamento del rateo stesso, così come si prescriverebbe il diritto al pagamento del rateo, se questo non venisse pagato, ovvero il diritto all'integrazione, se il rateo venisse pagato in un importo inferiore a quello contrattualmente dovuto. Poiché il diritto al pagamento dei singoli ratei è soggetto a prescrizione quinquennale, il medesimo termine deve ritenersi applicabile anche al diritto alla revisione del prezzo. Data la natura di debito di valuta propria del compenso revisionale, lo stesso è poi soggetto alla corresponsione di interessi per ritardato pagamento.

(Massime a cura della rivista giuridica [www.AmbienteDiritto.it](http://www.AmbienteDiritto.it))

■ **TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. 2<sup>^</sup> – 5 febbraio 2013, n. 144**

**APPALTI – Provvedimenti di esclusione dalle gare – Principio di tassatività – Art 46 d.lgs. .n 163/2006 – Potere di soccorso – Risultato stabilito dall'avviso di gara – Raggiungimento con formalità diverse da quelle prescritte.**

Nell'adozione dei provvedimenti di esclusione dalle gare occorre procedere alla luce del principio di tassatività codificato nell'art. 46 comma 1-bis del Dlgs. 163/2006. Questa norma da un lato elenca le tipologie di cause di esclusione ammissibili, e dall'altro colpisce con la sanzione della nullità le clausole della lex specialis che introducano ulteriori ipotesi di esclusione; le commissioni di gara devono quindi interpretare la lex specialis in modo da evitare che la stessa entri in conflitto con il divieto di inutili formalismi. Il reciproco di questa regola è che occorre fare un'appropriata e ampia utilizzazione del potere di soccorso previsto dall'art. 46 comma 1 del Dlgs. 163/2006. Quando un'interpretazione delle clausole in bonam partem non risulti possibile a causa del chiaro tenore escludente delle stesse, è necessario intervenire con lo strumento della disapplicazione, allo scopo di impedire che abbiano effetto disposizioni colpite da nullità ai sensi del comma 1-bis dell'art. 46 del Dlgs. 163/2006; in base a questi criteri non può essere disposta l'esclusione di un concorrente se il risultato stabilito dall'avviso di gara è raggiunto con formalità diverse da quelle prescritte.

**APPALTI – Avvalimento – Divieto di inutili formalismi – Volontà di utilizzare lo strumento dell'avvalimento - Dichiarazione formale o deposito del contratto – Equivalenza.**

La volontà di utilizzare lo strumento dell'avvalimento (v. art. 49 comma 2-a del Dlgs. 163/2006) può risultare sia da una dichiarazione formale dei concorrenti, sia dal deposito del contratto di avvalimento e della dichiarazione di impegno dell'impresa ausiliaria. Il divieto di inutili formalismi impone infatti di valorizzare tutto il materiale presentato dai concorrenti che sia oggettivamente idoneo a conseguire l'obiettivo fissato dalla legge, ossia, nel caso dell'avvalimento, a individuare con precisione il soggetto economico che apporta i requisiti necessari per la partecipazione alla gara.

(Massime a cura della rivista giuridica [www.AmbienteDiritto.it](http://www.AmbienteDiritto.it))



**Edilizia e urbanistica**

■ **TAR PUGLIA, Bari, Sez. 3<sup>^</sup> – 26 febbraio 2013, n. 276**

**DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Installazione di tettoie – sottrazione al regime del permesso di costruire – Presupposti.**

Gli interventi consistenti nella installazione di tettoie o di altre strutture che siano comunque apposte a parti di preesistenti edifici come strutture accessorie di protezione o di riparo di spazi liberi, cioè non compresi entro coperture volumetriche previste in un progetto assentito, possono

ritenersi sottratti al regime del permesso di costruire soltanto ove la loro conformazione e le loro ridotte dimensioni rendono evidente e riconoscibile la loro finalità di arredo o di riparo e protezione dell'immobile cui accedono; tali strutture non possono viceversa ritenersi installabili senza permesso di costruire, o d.i.a "alternativa" ai sensi dell'art. 22, d.P.R. n. 380 del 2001, allorché le loro dimensioni sono di entità tale da arrecare una visibile alterazione all'edificio o alle parti dello stesso su cui vengono inserite; quando quindi per la loro consistenza dimensionale non possono più ritenersi assorbite, ovvero ricomprese in ragione della accessorietà, nell'edificio principale o della parte dello stesso cui accedono (TAR Campania, Salerno, I, 11.1.2012, n. 9).  
(Massima a cura della rivista giuridica [www.AmbienteDiritto.it](http://www.AmbienteDiritto.it))

■ **CONSIGLIO DI STATO, Sez. 4<sup>^</sup> – 22 febbraio 2013, n. 1097**

**DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Piano attuativo in variante del prg predisposto ad iniziativa di parte – Soggetti promotori – Qualifica di controinteressati.**

Nel ricorso proposto per l'annullamento di un piano attuativo in variante di piano regolatore, approvato dal Comune ma predisposto ad iniziativa di parte, i soggetti promotori dell'intervento edificatorio assumono la veste di controinteressati agevolmente identificabili dagli atti del procedimento in quanto presentatori del progetto, con la conseguenza che il ricorso è inammissibile ove non sia stato ad essi tempestivamente notificato (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 17 maggio 2012, nr. 2839; id., 17 luglio 2009, nr. 4473). Va infatti distinta la fattispecie dei piani ad esclusiva iniziativa e formazione della p.a. – aventi natura di atti amministrativi autoritativi – da quella in cui l'iniziativa è assunta invece dai privati; in tale ultima ipotesi si è in presenza di atti avente natura negoziale con assunzione di obbligazioni reciproche ed espressione di scelte concordate: in questi casi, la posizione del privato promotore è anche quella del soggetto che ha dato avvio al procedimento, il quale assume quindi la qualità di parte necessaria del procedimento stesso cui deve essere notificata l'iniziativa giurisdizionale (cfr. Cons. Stato, Ad. Gen., 21 novembre 1991, nr. 141).

**DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Accordi di programmi – Varianti urbanistiche – Sottoscrizione del sindaco – Efficacia - Successiva approvazione del Consiglio comunale – Termine di impugnazione – Decorrenza - Pubblicazione della delibera consiliare.**

In materia di accordi di programma, qualora questi comportino varianti urbanistiche, l'accordo sottoscritto dal Sindaco non acquista efficacia se non è approvato dal competente Consiglio Comunale nel termine di decadenza di trenta giorni ex art. 34, d.lgs. nr. 267 del 2000; con la conseguenza che, essendo nelle more dell'approvazione l'accordo di programma inefficace e non esecutivo, il termine per la sua impugnazione decorre, ove non sia necessaria la notifica individuale, dalla pubblicazione della delibera consiliare, ferma restando la necessità di impugnare contestualmente anche l'accordo (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 21 novembre 2005, nr. 6467; id., 9 ottobre 2002, nr. 5365).

(Massime a cura della rivista giuridica [www.AmbienteDiritto.it](http://www.AmbienteDiritto.it))

■ **CONSIGLIO DI STATO, Sez. 4<sup>^</sup> – 21 febbraio 2013, n. 1080**

**DIRITTO URBANISTICO – Opere edili eseguite dal vicino – Rimedi giurisdizionali – Azione civile e impugnazione innanzi al giudice amministrativo – Pregiudizialità o interferenza – Violazione del principio ne bis in idem o contrasto tra giudicati – Esclusione.**

Il proprietario confinante il quale si assuma leso dalle opere edili eseguite dal vicino ha a disposizione due rimedi, potendo agire in sede civile nei confronti del proprio vicino e impugnare dinanzi al giudice amministrativo il provvedimento concessorio; alla stessa stregua, è possibile che colui al quale sia inibito un intervento edilizio sostenga un duplice giudizio, nei confronti del

Comune per gli atti da questo adottati nei suoi confronti e contro i vicini che abbiano, in ipotesi, avuto a lamentarsi dell'intervento stesso. In questi casi, è evidente che i due giudizi hanno parti ed oggetto diverso e, in particolare, che nell'ambito della controversia tra privati potrà certamente venire in rilievo – se del caso – anche la legittimità degli atti amministrativi eventualmente esistenti, ma solo come questione incidentale (attesi anche i noti limiti dei poteri del giudice ordinario sui provvedimenti amministrativi), laddove tale accertamento costituirà invece l'oggetto principale e proprio del giudizio amministrativo. Ne discende che né pregiudizialità né interferenza può esservi tra i due giudizi, potendo tranquillamente escludersi ogni rischio di violazione del principio ne bis in idem ovvero di contrasto fra giudicati.

(Massima a cura della rivista giuridica [www.AmbienteDiritto.it](http://www.AmbienteDiritto.it))

■ **CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3<sup>^</sup>, 18 Gennaio 2013 (Ud. 8/11/2012), Sentenza n. 2752**

**DIRITTO URBANISTICO - Realizzazione di un porticato o di una tettoia che completi un lastrico - Elementi complementari utile di un edificio - Natura pertinenziale dell'opera - Esclusione - Art.44, lett.b), d.P.R. n.380/2001.**

Non possono essere considerate opere pertinenziali quelle che concorrono a integrare l'edificio principale e risultano per questo prive di autonomia, con la conseguenza che la realizzazione di un porticato, al pari della realizzazione di una tettoia che completi un lastrico, divengono elementi complementari che accrescono la superficie utile dell'edificio e la sua fruibilità. (Cass. Sez.3, n.20349 del 16/3/2010, Catania)

(Massima a cura della rivista giuridica [www.AmbienteDiritto.it](http://www.AmbienteDiritto.it))



**Energia**

■ **TAR MOLISE, Sez. 1<sup>^</sup> - 15 febbraio 2013, n. 125**

**DIRITTO DELL'ENERGIA – BENI CULTURALI E AMBIENTALI – Autorizzazione unica ex art. 12 d.lgs. n. 387/2003 – Parere del Soprintendente predisposto prima della conferenza di servizi – Validità – Condizioni.**

In tema di autorizzazione unica ex art. 12 d.lgs. n. 387/2003, affinché possa ritenersi rispettato il precetto normativo che fa obbligo al Soprintendente di esprimersi "in via definitiva, in sede di conferenza di servizi" e quello complementare secondo cui il parere in questione debba a pena di inammissibilità essere manifestato nella conferenza di servizi, è necessario che il parere eventualmente predisposto dal Soprintendente prima della conferenza, al fine di assicurare una ponderata disamina degli elementi istruttori in suo possesso assuma i caratteri di una proposta di parere, suscettibile di incondizionata confutazione nella sede della conferenza ed aperto a possibili modifiche o passibile di motivata conferma alla luce delle emergenze istruttorie introdotte nella sede unitaria di confronto, secondo uno schema dialettico che richiama, il modello dell'art. 10 bis della legge n. 241 del 1990.

(Massima a cura della rivista giuridica [www.AmbienteDiritto.it](http://www.AmbienteDiritto.it))

■ **TAR PUGLIA, Bari, Sez. 1<sup>^</sup> – 19 febbraio 2013, n. 242**

**DIRITTO DELL'ENERGIA – VIA – Impianti eolici – Verifica di assoggettabilità a VIA – Valutazione in ordine alla possibilità di "impatti cumulativi" – Legittimità.**

Deve ritenersi consentito in sede di verifica di assoggettabilità a VIA la valutazione in ordine alla possibilità di impatti "cumulativi" ed in termini di "co-visibilità" di più pale eoliche (facenti capo a differenti società proponenti e potenzialmente incidenti sulla stessa area), trattandosi di tipiche valutazioni ambientali fisiologicamente ammesse in tale sede.

(Massima a cura della rivista giuridica [www.AmbienteDiritto.it](http://www.AmbienteDiritto.it))

■ **TAR PIEMONTE, Sez. 1<sup>^</sup> -22 febbraio 2013, n. 248**

**DIRITTO DELL'ENERGIA – Impianti fotovoltaici – Criteri di cui alla D.G.R. Piemonte n. 3-1183 del 14/12/2010 – Aree inidonee all'installazione – Fascia fluviale A e B – Valore cogente.**

I criteri di cui alla D-G-R- Piemonte n. 3-1183 del 14/12/2010, con cui sono state individuate quali aree non idonee all'installazione degli impianti fotovoltaici, le aree in dissesto idraulico ed idrogeologico (tra cui le aree comprese all'interno della fascia fluviale A e B ) hanno valore cogente, in quanto la delibera trova il suo fondamento direttamente nell'art. 12 comma 10 del D. L.vo 387/03, il quale consente alle regioni di procedere, in attuazione delle linee guida nazionali approvate in sede di Conferenza unificata, alla indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti finalizzati alla produzione di energia da fonti rinnovabili: trattasi quindi di previsioni che trovano diretta applicazione nell'ambito dei procedimenti di cui al comma 3 del citato articolo 12, indipendentemente dal formale recepimento delle stesse negli atti di pianificazione territoriale.

**DIRITTO DELL'ENERGIA – D.G.R. Piemonte n. 3-1183 del 14/12/2010 –Fascia fluviale A e B – Impianto fotovoltaico – Opera "non altrimenti localizzabile" – Inconfigurabilità.**

La finalità sottesa alla individuazione delle fasce fluviali A e B (garanzia delle condizioni di sicurezza e agevolazione dell'evoluzione naturale del fiume, nonché laminazione delle onde di piena) può essere garantita solo considerando la realizzazione di opere in tali aree come un evento assolutamente eccezionale, giustificabile – come tale – solo alla luce della oggettiva impossibilità di dislocarle in altri luoghi senza comprometterne la funzionalità e/o il servizio pubblico essenziale cui esse devono afferire, il quale costituisce anche l'unica ragione per la quale si consente la realizzazione di manufatti nelle zone fluviali in questione: opinando diversamente le suddette fasce fluviali finirebbero per ospitare, nel lungo termine, un numero di opere tale da alterare le caratteristiche morfologiche del fiume e da determinare l'alterazione del corso naturale dell'acqua. In relazione ad un impianto fotovoltaico é piuttosto arduo sostenere che esso non possa essere traslato a meno di compromettere il servizio di distribuzione di energia elettrica. Un impianto fotovoltaico é alimentato dalla energia solare e quindi, al contrario degli impianti di produzione di energia idroelettrica od eolica, non é correlato ad una particolare ubicazione. L'energia elettrica prodotta da un qualsiasi impianto, pubblico o privato, viene poi immessa nella rete, dalla quale viene smistata verso le località in cui vi é necessità, che non sono necessariamente quelle immediatamente circostanti al sito di produzione.

(Massime a cura della rivista giuridica [www.AmbienteDiritto.it](http://www.AmbienteDiritto.it))

■ TAR LAZIO, Roma, Sez. 3<sup>^</sup> ter – 18 febbraio 2013, n. 1782

**DIRITTO DELL'ENERGIA – Produzione di energia da fonte fotovoltaica – Sistema incentivante - Disciplina introdotta con il d.lgs. n. 28/2011 – Quarto conto energia – Efficacia retroattiva – Esclusione.**

La disciplina introdotta dal Quarto conto non ha efficacia retroattiva, proponendosi di regolamentare l'accesso ai relativi incentivi soltanto rispetto agli impianti che ancora non ne avessero fruito. E infatti, l'ammissione al regime di sostegno non sortisce dal possesso del titolo amministrativo idoneo alla realizzazione dell'impianto (titolo che pure costituisce un requisito essenziale a questo fine), ma dall'entrata in esercizio dell'impianto medesimo, vale a dire dalla sua effettiva realizzazione e messa in opera. In questa prospettiva, va riconosciuto che il d.lgs. n. 28/2011 dispone per l'avvenire, individuando quale discrimen temporale per l'applicazione delle nuove regole l'entrata in esercizio al 31.5.2011 e disciplinando il passaggio al Quarto conto attraverso la previsione di tre periodi (i primi due facenti parte della fase iniziale transitoria): il primo, inteso a consentire l'accesso agli incentivi di tutti gli impianti entrati in esercizio entro il 31.8.2011, al fine di tutelare l'affidamento degli operatori che avessero quasi ultimato la realizzazione degli impianti sotto il vigore del Terzo conto; il secondo, dall'1.9.2011 al 31.12.2012, in cui l'accesso avviene attraverso l'iscrizione nei registri; il terzo, a regime, dal 2013 sino alla cessazione del Quarto conto.

**DIRITTO DELL'ENERGIA – Produzione di energia da fonte fotovoltaica – Consolidamento dell'aspettativa del privato – Sistema incentivante – Discrimen – Data di entrata in esercizio dell'impianto.**

La peculiare natura dell'azione pubblica volta alla promozione, per finalità di carattere generale, di uno specifico settore economico attraverso la destinazione di risorse pubbliche, non esclude di per sé che vi è un momento nel quale l'aspettativa del privato si consolida e acquisisce consistenza giuridica e che tale momento va individuato sulla base di elementi dotati di apprezzabile certezza, pena l'indeterminatezza delle situazioni e la perpetrazione di possibili discriminazioni. In questa prospettiva, l'individuazione di un discrimen ancorato alla data di entrata in esercizio dell'impianto fotovoltaico trova adeguata giustificazione nelle peculiari caratteristiche del sistema incentivante di cui al d.lgs. n. 28/2011, fondato sulla distinzione tra la (pur complessa) fase di predisposizione dell'intervento impiantistico e quella (altrettanto se non più complessa) di sua messa in opera.

**DIRITTO DELL'ENERGIA – Valore del legittimo affidamento – Legislatore – Modifica in senso sfavorevole per i beneficiari della disciplina dei rapporti di durata – Disciplina del quarto conto energia – Ragionevole differenziazione – Periodo transitorio – Registri e graduatorie.**

Il valore del legittimo affidamento riposto nella sicurezza giuridica trova copertura costituzionale nell'art. 3 Cost., ma, in base a principi da essa costantemente ribaditi, non già in termini assoluti e inderogabili. Da un lato, infatti, la fiducia nella permanenza nel tempo di un determinato assetto regolatorio dev'essere consolidata, dall'altro, l'intervento normativo incidente su di esso deve risultare sproporzionato; con la conseguenza che non è interdetto al legislatore di emanare disposizioni le quali vengano a modificare in senso sfavorevole per i beneficiari la disciplina dei rapporti di durata, anche se l'oggetto di questi sia costituito da diritti soggettivi perfetti, unica condizione essendo che tali disposizioni non trasmodino in un regolamento irrazionale, frustrando, con riguardo a situazioni sostanziali fondate sulle leggi precedenti, l'affidamento dei cittadini nella sicurezza giuridica, da intendersi quale elemento fondamentale dello Stato di diritto (così C. cost. sent. n. 166 del 2012, e giurispr. ivi richiamata). Il principio del legittimo affidamento deve in particolare ritenersi violato nel caso in cui la nuova norma incida, con una disciplina peggiorativa, su aspettative giuridicamente qualificate, che siano pervenute a un livello di consolidamento così elevato da creare, appunto, quell'affidamento costituzionalmente protetto nella conservazione del

pregresso trattamento. (Cons. Stato, sez. VI, 28 novembre 2011, n. 6277). A tale riguardo, la disciplina del Quarto conto energia non solo non tocca le iniziative già avviate (quelle per le quali gli impianti sono entrati in esercizio al 31.5.2011), ma introduce una ragionevole differenziazione tra le situazioni di fatto, operando una distinzione fondata sulla data di entrata in esercizio degli impianti, ossia sull'unico elemento che consente di individuare con certezza il grado di sviluppo dell'iniziativa imprenditoriale. Ulteriore conferma della ragionevolezza del nuovo regime incentivante si desume inoltre dal trattamento degli impianti post 31.5.2011, assoggettati a un primo periodo transitorio (fino al 31.8.2011), caratterizzato da una lieve riduzione della tariffa e dall'accessibilità diretta agli incentivi, e a un successivo periodo (fino al 31.12.2012) basato sul sistema dei registri e delle graduatorie, con il quale si è tenuto essenzialmente conto dell'antiorità delle iniziative.

**DIRITTO DELL'ENERGIA – Quarto conto energia – Graduale rimodulazione dell'entità delle iniziative incentivabili – Decalage del sostegno pubblico in proporzione alla riduzione del costo dei componenti – Scelte di investimento degli operatori del settore.**

Il Quarto Conto, lungi dall'introdurre misure restrittive nei confronti degli operatori del settore, ha determinato una graduale e ragionevole rimodulazione dell'entità delle iniziative incentivabili, in diretta e dichiarata applicazione degli obiettivi stabiliti in materia a livello comunitario, essendo già programmato il progressivo decalage del sostegno pubblico alla produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici man mano che si riduce in materia sostanziale il differenziale di costo dei componenti e sistemi fotovoltaici rispetto a quelli tradizionali. E' pacifico che l'incremento dell'utilizzo delle fonti rinnovabili (invece dei combustibili fossili) per la produzione dell'energia elettrica si pone come una delle modalità più efficaci attraverso le quali perseguire obiettivi di tutela dell'ambiente, in coerenza, oltre che ottemperanza, con gli obblighi internazionalmente assunti dall'Italia e conseguenti alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, ratificato con legge 1 giugno 2002, n. 120 (c.d. protocollo di Kyoto). Lo scopo perseguito è, infatti, quello di incrementare l'utilizzo - a monte della filiera di produzione-distribuzione dell'energia - di fonti rinnovabili, perché tale incremento concorre a determinare un miglioramento delle condizioni ambientali, attraverso la riduzione delle emissioni inquinanti dovute all'impiego dei combustibili fossili. Peraltro, la normativa comunitaria e nazionale che si è succeduta nel tempo, pure inserendosi nel solco degli obiettivi primari sopra delineati, ha introdotto sistemi di incentivazione durevoli nel tempo, ma via, via decrescenti in relazione alla data di entrata in esercizio dei nuovi impianti da realizzare, in modo da stimolare adeguatamente le scelte di investimento degli operatori del settore, diversamente non vocati alla realizzazione di impianti molto più costosi di quelli tradizionali.

**DIRITTO DELL'ENERGIA – D:lgs. n. 28/2011 – Coerente attuazione della direttiva 2009/28/CE.**

Il d.lgs. 28/2011 si pone in coerente attuazione della direttiva 2009/28/CE, avendo definito gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico, necessari per il raggiungimento degli obiettivi fino al 2020 in materia di quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia e di quota di energia da fonti rinnovabili nei trasporti, (art. 1) ed avendo indicato, quale obiettivo nazionale, la quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia da conseguire nel 2020, pari a 17 per cento (art. 3).

(Massime a cura della rivista giuridica [www.AmbienteDiritto.it](http://www.AmbienteDiritto.it))

 Ambiente, suolo e territorio■ TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. 2<sup>^</sup> – 5 febbraio 2013, n. 145**INDUSTRIE INSALUBRI – Installazione nell'abitato – Art. 216 T.U.L.S. – Pregiudizio per la salute pubblica - Valutazione sul caso specifico.**

L'installazione nell'abitato (o in prossimità di questo) di una industria insalubre non è di per sé vietato in assoluto, dal momento che lo stesso art. 216 del T.U.L.S. n. 1265 del 1934, lo consente in determinate circostanze ed in particolari condizioni, se accompagnato dall'introduzione di particolari metodi produttivi o cautele in grado di escludere qualsiasi rischio di compromissione della salute del vicinato (C.G.A., 28.11.1996, n.450; Cons. Stato, Sez.IV, 31.7.2000, n. 4214; TAR Lombardia, Brescia, 27.4.2000, n. 366; TAR Emilia Romagna, Parma, 9.2.2001, n.60; TAR Marche, 23.11.2001 n. 1201; TAR Lombardia, Brescia, 16.7.2003, n. 1095). La valutazione dell'attività produttiva sotto il profilo sanitario non può pertanto essere compiuta aprioristicamente vietando in modo generalizzato determinati insediamenti produttivi nel centro abitato o ad una prestabilita distanza dallo stesso, in quanto tale valutazione deve essere compiuta sul caso specifico da parte dell'autorità sanitaria, che deve accertare la presenza delle condizioni indispensabili affinché essa si svolga senza pregiudizio per la salute pubblica (Cfr. anche T.A.R. Lombardia Milano, Sez. III, 29.9.1990, n. 4).

(Massima a cura della rivista giuridica [www.AmbienteDiritto.it](http://www.AmbienteDiritto.it))

■ CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3<sup>^</sup>, 31 Gennaio 2013 (Ud. 14/11/2012), Sentenza n. 4844**INQUINAMENTO IDRICO - Acque reflue domestiche ed industriali - Differenza - Natura del reflu scaricato - Nozione di acque reflue industriali - Artt. 74, c.1, lett. g - h), 101, 133 e 137 D.Lgs. n. 152/2006.**

La definizione di acque reflue domestiche, contenuta nell'art. 74, comma 1, lettera g), del d.lgs. n. 152 del 2006, quali acque provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche, è tale da non ricomprendere (ai sensi del successivo art. 101, comma 7, lettera e) le acque reflue non aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche (Cass., sez.3, 15/12/2010, n. 2313; Cass. sez.3, 18/06/2009, n. 35137). In particolare, la natura del reflu scaricato costituisce il criterio di discriminazione tra la tutela punitiva di tipo amministrativo e quella strettamente penale: nel caso in cui lo scarico abusivo abbia ad oggetto acque reflue domestiche, potrà configurarsi l'illecito amministrativo, ex d.lgs. n. 156 del 2006, art. 133, comma 2; mentre si avrà il reato di cui all'art. 137, comma 1, del richiamato decreto, qualora lo scarico riguardi acque reflue industriali, definite dall'art. 74, lettera h), come qualsiasi tipo di acque reflue provenienti da edifici o installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, differenti qualitativamente dalle acque reflue domestiche e da quelle meteoriche di dilavamento, intendendosi per tali anche quelle venute in contatto con sostanze o materiali, anche inquinanti. Pertanto nella nozione di acque reflue industriali rientrano tutti i reflui derivanti da attività che non attengono strettamente al prevalente metabolismo umano ed alle attività domestiche, cioè non collegati alla presenza umana, alla coabitazione ed alla convivenza di persone; con la conseguenza che sono da considerare scarichi industriali, oltre ai reflui provenienti da attività di produzione industriale vera e propria, anche quelli provenienti da insediamenti ove si svolgono attività artigianali e di prestazioni di servizi, quando le caratteristiche qualitative degli stessi siano diverse da quelle delle acque domestiche, come nel caso delle acque reflue provenienti da laboratori diretti alla produzione di alimenti (Cass. sez. 3, 7/07/2011, n. 36982).

(Massima a cura della rivista giuridica [www.AmbienteDiritto.it](http://www.AmbienteDiritto.it))

■ TAR LIGURIA, Sez. 1<sup>^</sup> – 14 febbraio 2013, n. 297**VIA – Valutazione anticipata finalizzata alla tutela preventiva dell'interesse pubblico – Principio di precauzione.**

La v.i.a. costituisce una valutazione anticipata finalizzata alla tutela preventiva dell'interesse pubblico, tenuto conto del principio di precauzione di radice comunitaria.

(Massima a cura della rivista giuridica [www.AmbienteDiritto.it](http://www.AmbienteDiritto.it))

**Sicurezza ed igiene del lavoro**

## ■ CASSAZIONE PENALE, Sez. IV, 18 gennaio 2013, n. 2783, Pres. Sirena, Rel. Blaiotta

**INFORTUNIO SUL LAVORO - Evento traumatico - Assenza di ripari e protezioni - Efficienza del macchinario - Attrezzatura a norma - Responsabilità - Amministratore unico - Direttore di fabbrica - Assenza di responsabilità - Valutazione - E' tale**

Il fatto che la natura delle peculiari lesioni patite dal lavoratore, il quale in alcun modo manifestava segni della verificazione di un evento traumatico, nonché l'acclarato perfetto funzionamento del macchinario in uso allo stesso, macchinario, peraltro, di recente costruzione e dotato di ogni presidio di sicurezza attivo e passivo richiesto, sono argomenti probatori rilevanti e univoci dai quali dedurre l'assenza di responsabilità a carico dell'amministratore unico e del direttore della fabbrica.

**NOTA**

*La quarta sezione penale della Cassazione ha sgombrato il campo da ogni dubbio in merito alla sussistenza o meno di una responsabilità in capo all'amministratore delegato o al direttore di un'azienda con riferimento all'infortunio subito dal lavoratore. Nella fattispecie concreta, infatti, un dipendente ha ricevuto un colpo in testa da uno stampo per la produzione di fondi per le calzature che è stato proiettato oltre la sua normale corsa provocando lesioni al lavoratore medesimo. Conseguentemente, l'amministratore unico della società e il direttore della fabbrica sono stati imputati del reato di lesioni gravissime per non aver dotato di opportuni ripari o di protezioni la pressa. L'istruttoria dibattimentale di primo grado, tuttavia, ha restituito un quadro nel quale gli altri lavoratori presenti nello stabilimento non hanno sentito alcun rumore anormale provenire dal macchinario in uso all'infortunato e, inoltre, che lo stesso strumento, appena acquistato, era perfettamente funzionante e rispettoso di tutte le norme antinfortunistiche. Peraltro, le indagini medico-legali effettuate hanno accertato che la grave lesione subita dal lavoratore si profilava di natura ischemica e non traumatica, escludendo interamente il nesso eziologico tra il funzionamento del macchinario e l'infortunio del lavoratore, con conseguente esclusione di qualsivoglia tipologia di responsabilità in capo agli imputati. A seguito di appello proposto dalla parte civile, allo stesso risultato processuale ritorna con forza anche il Giudice di appello, al quale ha fatto eco la suprema Corte di Cassazione, investita del successivo ricorso, statuendo che poiché "plurimi significativi e coerenti argomenti probatori vengono analiticamente considerati e collegati: la natura delle lesioni; l'efficienza della macchina; la mancanza di segni di un evento traumatico", risulta evidente la mancanza di responsabilità dell'amministratore unico e del direttore di fabbrica.*

*La sentenza è apparsa assolutamente condivisibile, in quanto le risultanze fattuali hanno dimostrato l'insussistenza di nesso eziologico tra l'evento di danno e il comportamento attivo e passivo in materia di sicurezza sul lavoro dei soggetti apicali dell'azienda, anzi, al contrario, è stata data prova certa del fatto che l'infortunio sia scaturito da un fatto, "evento ischemico", estraneo totalmente all'iter lavorativo che, inserendosi in maniera imprevedibile nella sequenza causale degli eventi, ha provocato le lesioni al lavoratore, lesioni che, pertanto, non possono e non devono essere ritenute in alcun modo riferibili ai soggetti prevenuti.*

*E' opportuno ricordare che la S.C. ha analizzato con attenzione la situazione di fatto poiché, se l'attrezzatura di lavoro fosse stata ritenuta non idonea, sarebbe stato comunque possibile affermare, in ipotesi, la penale responsabilità degli imputati in quanto l'evento estraneo (il malore del lavoratore) poteva essere ricondotto a quelli che da soli non sono idonei a escludere il nesso di causalità. Nel caso di specie, invece, la Corte ha compiuto una condivisibile valutazione complessiva di tutti gli elementi a disposizione giungendo alla condivisibile decisione di ritenere gli imputati esenti da responsabilità. Pertanto, ha fatto bene la Cassazione a rigettare il ricorso proposto.*

(Gabriele Taddia, Il Sole 24 ORE – Ambiente & Sicurezza, 26.02.2013, n. 4)

■ **CASSAZIONE PENALE, Sez. IV, 21 gennaio 2013, n. 3117, Pres. Marzano, Rel. Zecca**

**LESIONI PERSONALI - Datore di lavoro - Preposto - Obbligazione di garanzia - Infortunio sul lavoro - Piano operativo di sicurezza - Carenza del piano - Nomina del preposto - Valutazione - Non rileva - Responsabilità - Sussiste**

E' da attribuirsi alla mancata osservanza di obblighi di prudenza generale e alla mancata osservanza di obbligazioni formali il ruolo di fattore causale, dell'evento lesivo nella circostanza di mancata o carente predisposizione del Piano operativo di sicurezza (POS).

 **NOTA**

*La Corte di Cassazione è ritornata in maniera più che appropriata sulle regolazioni di legge applicabili per individuare gli obblighi di sicurezza e i soggetti gravati da quegli obblighi a fronte di una attività di lavoro organizzata. La Corte ha individuato, anzitutto, una posizione di garanzia in carico al datore di lavoro con particolare riguardo alle obbligazioni di legge che gravano esclusivamente sullo stesso e non sono in alcun modo delegabili (a partire dalla prescrizione di cui all'art. 4, D.Lgs. n. 626/1994, oggi abrogato ex art. 304, D.Lgs. n. 81/2008, salva la continuità regolativa con gli artt. 16, 17 e 18, D.Lgs. n. 81/2008, per poi arrivare alle obbligazioni di controllo sui delegati). La fattispecie esaminata si è concretizzata nell'infortunio subito dal dipendente, pur particolarmente esperto e preposto alla sicurezza, a seguito del ribaltamento di un pannello componibile (alto 300,00 cm e largo 75,00 cm) funzionale alla strutturazione delle casseforme metallo-legno, allocato su un cumulo di ghiaia in posizione verticale, appoggiato al muro di cemento armato già realizzato e vicino all'armatura da ultimare. Conseguentemente, i tre soci dell'azienda e datori di lavoro, erano stati tratti a giudizio per rispondere del reato di cui all'art. 590, c.p., e il Giudice di primo grado, avendoli considerati colpevoli a esito dell'istruttoria dibattimentale per la ritenuta grave lacunosità del Piano operativo di sicurezza (POS) ha irrogato la pena di due mesi di reclusione per ciascuno di loro. I tre imputati avevano proposto appello contro la sentenza e la Corte dell'impugnazione, soffermandosi sulle obbligazioni di garanzia gravanti sul datore di lavoro circa la tutela della salute dei lavoratori suoi subordinati e, per completezza di analisi, anche sulla rimarcata competenza professionale della vittima e sul suo incarico di preposto, aveva sposato la tesi del Giudice di prima istanza, ritenendo acclarata la responsabilità degli imputati, in quanto le obbligazioni di garanzia per la sicurezza dei lavoratori gravanti sul preposto non sono suscettibili di porre sotto silenzio la mancanza o lacunosità del piano operativo di sicurezza. Contro la sentenza di appello, pertanto, gli imputati avevano proposto ricorso per Cassazione. Su questo ricorso, la Suprema Corte ha ritenuto che l'accertamento in fatto relativo alla dinamica degli eventi lesivi verificatasi all'interno del cantiere dei ricorrenti fosse logicamente ricostruito dalla sentenza impugnata con argomentazioni coerenti ai fatti acquisiti al processo e alle norme di legge applicabili nell'individuazione degli obblighi di sicurezza e i soggetti gravati da quegli obblighi a fronte di una attività di lavoro organizzata. La Corte ha proseguito sostenendo come la sentenza impugnata abbia individuato correttamente una posizione di garanzia gravante*

*nella stessa misura sui tre datori di lavoro, con particolare riguardo alle obbligazioni di legge che gravano esclusivamente sul datore di lavoro e non sono in alcun modo delegabili, correlandola tanto al dato della loro eguale qualità di soci quanto a quello della effettiva dotazione per ciascuno di pari poteri gestori. Qualora, infatti, siano presenti obblighi di prevenzione non rispettati dai datori di lavoro, siano essi tanto non delegabili quanto delegabili (in ogni caso bisognevoli di controllo e di verifica da parte del datore di lavoro) la responsabilità di questi ultimi è innegabile anche in presenza di nomina del preposto. Dunque, nel caso esaminato, la Corte ha evidenziato come, dall'istruttoria dei primi due gradi di giudizio, sia emerso chiaramente che, nel POS apprestato dai datori di lavoro obbligati, mancava qualsiasi previsione del rischio specifico connesso alle lavorazioni di casseratura, normalmente svolte nei cantieri dell'azienda, e, in particolare, di quello specifico rischio concretizzatosi nell'evento di danno. Questo ha comportato la sussistenza del rapporto di causalità tra omessa osservanza di obbligazioni specifiche, colpa generica ed evento oggetto di procedimento. Quindi, la Suprema Corte ha attribuito correttamente alla mancata osservanza di obblighi di prudenza generale e di obbligazioni formali il ruolo di fattore causale, dell'evento lesivo, confermando, pertanto, la ritenuta responsabilità degli imputati.*  
(Gabriele Taddia, Il Sole 24 ORE – Ambiente & Sicurezza, 26.02.2013, n. 4)

■ **TAR MOLISE, Sez. 1<sup>^</sup> - 15 febbraio 2013, n. 163**

**SICUREZZA SUL LAVORO – Sicurezza delle aule scolastiche – Criteri numerici di composizione delle classi – D.P.R. n. 81/2009 – Implicita abrogazione del D.M. 18.12.1975 – Inconfigurabilità.**

Il D.P.R. 81/2009, nella parte in cui innova la disciplina dei criteri numerici di composizione delle classi, non ha implicitamente abrogato il D.M. 18.12.1975: in applicazione dei canoni generali che regolano la successione delle norme nel tempo, infatti, la norma generale successiva non può abrogare quella speciale anteriore, qual è nel caso di specie la tabella 9 allegata al D.M. 18.12.1975 disciplinante i requisiti minimi di igiene delle aule scolastiche, anche perché la prima dà attuazione al canone del buon andamento della funzione organizzativa del servizio, la seconda tutela il diritto fondamentale alla salute, sicché ogni atto organizzativo deve necessariamente essere adottato nel rispetto della normativa speciale in materia di igiene e sanità che opera quale requisito di validità dell'atto.

**SICUREZZA SUL LAVORO – D.lgs. n. 81/2008 – Applicabilità agli istituti scolastici – Alunni – Qualifica di “utenti del servizio” – Responsabile del servizio di prevenzione e protezione – Dimensionamento delle aule - Parametro di riferimento – D.M. 18.12.1975 – Legittimità – Art. 5, c. 2 d.lgs. n. 23/1996**

Il d. lgs. 626 del 1994, poi confluito nel d. lgs. 81 del 2008, è applicabile agli istituti scolastici ai sensi dell'art. 3, comma 2, del medesimo, come successivamente precisato dall'art. 1, comma, 1 D.M. 382/1998 anche con riferimento agli alunni in quanto “utenti” del servizio. In particolare l'art. 33 del d. lgs. 81/2008 impone al responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi professionali di provvedere alla individuazione in concreto dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente, sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale. In applicazione del citato disposto normativo, l'individuazione e la valutazione dei rischi e la predisposizione delle conseguenti misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro deve essere condotta “nel rispetto della normativa vigente” da individuarsi, nel caso di specie, nelle previsioni del D.M. 18.12.1975; ed infatti, sebbene tale decreto sia stato abrogato dall'art. 12 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, il comma 5 del medesimo articolo ha fatto comunque salvo quanto previsto dal precedente articolo 5, comma 3, a mente del quale “In sede di prima applicazione e fino all'approvazione delle norme regionali di cui al comma 2 (quelle cioè sulla progettazione esecutiva degli interventi in materia di edilizia scolastica) possono essere assunti quali indici di

riferimento quelli contenuti nel decreto del Ministro dei lavori pubblici 18 dicembre 1975...". Poiché la Regione Molise non ha legiferato in materia, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, dovendo per legge individuare le situazioni di potenziale pericolo per la salubrità e la sicurezza dei luoghi di lavoro "nel rispetto della normativa vigente", legittimamente assume a parametro di riferimento le norme del predetto decreto del 1975 (cfr. T.A.R. Veneto, III, 16 febbraio 2009, n. 375), essendo a ciò espressamente facoltizzato dall'art. 5, comma 3 del d. lgs. 23 del 1996 richiamato; e tanto al fine di porre in essere le conseguenti misure necessarie al corretto dimensionamento della aule.

**SICUREZZA SUL LAVORO – Dimensionamento delle aule – Responsabile del servizio di prevenzione e protezione – Accertamento dell'incompatibilità dell'accorpamento con le esigenze di sicurezza e salubrità delle aule – Ufficio scolastico regionale – Adozione delle misure organizzative di cui al D.M. 81/2009 – Rispetto delle misure di tutela della salubrità degli ambienti di lavoro e di sicurezza dei lavoratori e degli utenti del servizio – Condizione di legittimità.**

Una volta accertato, dal soggetto a ciò deputato per legge (responsabile del servizio di prevenzione e protezione), l'incompatibilità dell'accorpamento di più classi con l'esigenza di assicurare la sicurezza e la salubrità delle aule, l'Ufficio scolastico regionale non può ignorare tale circostanza senza incorrere in un palese eccesso di potere nella adozione delle misure organizzative pur previste dal D.M. 81/2009; il rispetto delle misure di tutela della salubrità degli ambienti di lavoro e di sicurezza dei lavoratori e degli utenti del servizio rappresenta infatti una condizione di legittimità dei provvedimenti relativi all'organizzazione del sistema scolastico. In altri termini, l'Ufficio scolastico regionale non può adottare provvedimenti organizzativi che si pongano in contrasto con le specifiche misure di prevenzione adottate dal dirigente scolastico in forza di espressa previsione normativa (art. 5 D.M. 29/09/1998, n. 382), senza incorrere in una palese violazione di legge.

**SICUREZZA SUL LAVORO – Dimensionamento delle classi – Obiettivi di razionalizzazione dell'organizzazione scolastica e di contenimento della spesa – Valutazione in concreto circa le condizioni di sicurezza e salubrità degli ambienti.**

Gli obiettivi di razionalizzazione dell'organizzazione scolastica e quelli connessi di contenimento della spesa perseguiti dal DPR 81/09 non possono prescindere dalla valutazione in concreto circa le condizioni di sicurezza e salubrità degli ambienti ed ogni decisione a tal fine assunta deve necessariamente essere condizionata, quanto meno nei suoi effetti (e quindi nella sua operatività), al rispetto dei concorrenti interessi di tutela della salute e della integrità delle persone presenti negli ambienti scolastici anche se trattasi di interessi la cui cura è rimessa a centri di competenza diversi.

**SICUREZZA SUL LAVORO – SICUREZZA ANTINCENDIO – Art. 5 D.M. 26 agosto 1991 – Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica – Dimensionamento delle classi – Vincolatività – Derogabilità del limite di 26 persone – Condizioni.**

L'art. 5 del D.M. 26 agosto 1991 recante norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica è vincolante nel dimensionamento delle classi ( T.A.R. Veneto, III, 16 febbraio 2009, n. 375); tale disposto normativo, ai fini della sicurezza antincendi, prescrive che il massimo affollamento ipotizzabile in aula sia di 26 persone. Il limite è derogabile al ricorrere dei presupposti indicati al punto 5.6. del D.M. 26 agosto 1992, tuttavia, ove la definizione delle classi non corrisponda a quanto previsto negli atti progettuali depositati presso il locale Comando dei vigili del fuoco, l'eventuale dichiarazione di responsabilità del dirigente scolastico, attestante il numero di persone presenti per ogni singola aula ed il rispetto, sebbene in regime di deroga, del richiamato punto 5 , dovrà comunque essere sottoposta ad una verifica formale da parte del comando vigili del fuoco competente per territorio, quale organo deputato per legge ad accertare se l'incremento numerico

della popolazione scolastica per aula, rispetto al parametro legale (n. 26), comunicato dal dirigente scolastico, possa reputarsi effettivamente compatibile, in concreto, con la capacità di deflusso del sistema di vie d'uscita, senza pregiudicare le condizioni generali di sicurezza. (Massime a cura della rivista giuridica [www.AmbienteDiritto.it](http://www.AmbienteDiritto.it))

## Rifiuti e bonifiche

■ **CASSAZIONE CIVILE, Sezioni unite, 9 gennaio 2013, n. 303, Pres. Rovelli.**

### **RIFIUTI - Gestione - Pattuizione di tipo negoziale - Aspetti patrimoniali - Corrispettivo del servizio - Giurisdizione - Giudice ordinario**

La devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo delle controversie attinenti alla complessiva azione di gestione dei rifiuti, seppure posta in essere con comportamenti dell'amministrazione pubblica o dei soggetti alla stessa equiparati, prevista dall'art. 4, D.L. 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2008, n. 123, presuppone che gli atti di gestione siano espressione dell'esercizio di un potere autoritativo della P.A. (o dei soggetti a questa equiparati), mentre quando in giudizio sia dedotto un rapporto obbligatorio avente la propria fonte in una pattuizione di tipo negoziale intesa a regolamentare gli aspetti meramente patrimoniali della gestione, la controversia continua ad appartenere alla giurisdizione del giudice ordinario.

### **NOTA**

*Il caso in esame vede protagonista una società impegnata nella gestione dei rifiuti che ha proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione nei confronti del Comune, in riferimento al giudizio già pendente davanti al Tribunale e avente per oggetto il giusto prezzo spettante o, in subordine, l'indennità per ingiustificato arricchimento in relazione all'appalto del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani nel periodo compreso dal 1° giugno 2004 al 30 settembre 2007. La società ricorrente ha dedotto che, a seguito delle sentenze della Corte Costituzionale n. 204/2004 e n. 35/2010, spetta al giudice amministrativo la cognizione delle controversie che attengono all'esercizio del potere di organizzazione ed erogazione del servizio pubblico di raccolta e di smaltimento dei rifiuti, mentre spetta al giudice ordinario la cognizione delle controversie che, pur rientrando nella materia di gestione dei rifiuti, non involgono l'esercizio di un potere pubblico, ma attengono ad atti paritetici o a comportamenti meramente materiali posti in essere dall'amministrazione in maniera del tutto sganciata dall'esercizio di qualsivoglia potere pubblicistico.*

*Secondo quanto affermato dalla ricorrente, dunque, la controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario per il fatto che non riguarda l'affidamento del servizio ma la fase di esecuzione dello stesso, in particolare, il pagamento del corrispettivo e la quantificazione della giusta misura dello stesso. La controversia non riguarda le ordinanze sindacali con cui è stata imposta la prosecuzione del servizio, ma la determinazione del compenso spettante per il servizio svolto; non coinvolge l'esercizio di alcun potere pubblicistico, ma un'attività paritetica della pubblica amministrazione; concerne un diritto di credito che deriva dall'esecuzione dell'appalto di servizi che anche a seguito di ordinanze sindacali costituisce la fonte dei diritti e degli obblighi delle parti o, in via subordinata e residuale, da una fattispecie di ingiustificato arricchimento, ove si ritenesse non sussistere un contratto. La Suprema Corte ha ritenuto fondate le ragioni addotte dalla società ricorrente dichiarando la giurisdizione del giudice ordinario. Già in precedenza, con riferimento all'art. 33, D.Lgs. n. 80/1998, come modificato dall'art. 7 legge n. 205/2000, alla luce della declaratoria di parziale incostituzionalità contenuta nella sentenza della Corte Costituzionale n. 204/2004, la Cassazione ha affermato che "la controversia riguardante il corrispettivo dovuto da un*

ente locale al gestore di una discarica per lo smaltimento dei rifiuti, in quanto relativa a "indennità, canoni o altri corrispettivi" dovuti dal concedente al concessionario di un pubblico servizio, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario" (Cassazione, sezioni unite, 6 marzo 2009, n. 5465). Lo stesso art. 133, D.Lgs. n. 104/2010, ("Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo") dispone che "sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, salvo ulteriori previsioni di legge (...) le controversie in materia di pubblici servizi relative a concessioni di pubblici servizi, escluse quelle concernenti indennità, canoni e altri corrispettivi".

*Nel caso in questione la controversia riguarda l'accertamento e la condanna al pagamento delle somme dovute "a titolo di giusto compenso per la ditta appaltatrice e/o di ingiustificato arricchimento dell'amministrazione appaltante, per il servizio svolto" in esecuzione delle ordinanze con le quali il Sindaco del Comune aveva ordinato alla società di (continuare a) provvedere dal 1° aprile 2004 al servizio di raccolta, anche differenziata, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani nel territorio del Comune stesso, "agli stessi patti e condizioni del detto contratto" (del 20 aprile 1995), "e delle sue successive integrazioni e modifiche", sino alla scadenza dell'ultima di dette ordinanze (30 settembre 2007). Senza dubbio, quindi, si controverte esclusivamente sul corrispettivo del servizio che è rimasto disciplinato dal precedente contratto, come modificato e prorogato. Una controversia meramente patrimoniale per cui è dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario.*

(Maria Melizzi, Il Sole 24 ORE - Ambiente & Sicurezza, 26.02.2013, n. 4 )

#### ■ CASSAZIONE CIVILE, Sezione II, 28 dicembre 2012, n. 24132, Pres. Nuzzo

#### **RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI - Denuncia annuale dei rifiuti prodotti - Obbligo - D.Lgs. n. 22/1997 - Attività industriale di produzione di rifiuti - Registri di carico e scarico**

L'obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico previsto dall'art. 12, D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, ha la funzione di consentire un controllo sulla natura e quantità dei rifiuti prodotti così da adottare le opportune cautele per la raccolta e lo smaltimento legittimo degli stessi e prescinde, quindi, da quest'ultima operazione.

#### **NOTA**

*L'art. 11, comma 3, D.Lgs. 22/1997 prevede che, "Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e di trasporto di rifiuti, compresi i commercianti e gli intermediari di rifiuti, ovvero svolge le operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti, nonché le imprese e gli Enti che producono rifiuti pericolosi e le imprese e gli Enti che producono rifiuti non pericolosi(...) sono tenuti a comunicare annualmente (...), le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attività". L'autorità provinciale (Area Tutela Ambientale, Riserve Naturali e Area Protetta) aveva emesso un'ordinanza ingiunzione nei confronti di una società, concessionaria auto con annessa officina meccanica, ingiungendole il pagamento di 18.084 Euro per omessa denuncia annuale dei rifiuti nell'anno 1997, nonché per omessa tenuta dell'apposito registro di carico e scarico di rifiuti speciali pericolosi. In seguito all'opposizione proposta dalla società concessionaria, il Tribunale aveva concluso che l'attività svolta dalla società ricorrente costituiva un'attività industriale di produzione di rifiuti, comportante, quindi, l'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico a prescindere dalla consegna dei veicoli destinati alla rottamazione ai soggetti convenzionati per la demolizione. Questa decisione ha portato la società a proporre ricorso in Cassazione. La ricorrente ha dedotto che il Tribunale aveva omesso di motivare sulle ragioni per le quali l'attività della società ricorrente, quale concessionaria di auto, era ricompresa tra quelle assoggettate alla disciplina prevista dall'art. 12, D.Lgs. n. 22/1997; che la sentenza impugnata aveva omesso di statuire sulla questione concernente la possibilità di considerare rifiuti ex D.Lgs. n. 22/1997, "i veicoli destinati alla rottamazione", con riferimento all'attività svolta dalla società*

*concessionaria auto, limitata alla consegna di vetture destinate alla rottamazione; che il giudice di prime cure non aveva dato conto delle doglianze relative all'inosservanza del termine di contestazione dell'illecito (dopo 4 anni dalla data del verbale di constatazione) né del difetto dei requisiti di validità del verbale stesso, stante l'omessa indicazione sia dell'Autorità cui l'interessato avrebbe potuto rivolgere scritti difensivi e sia della sanzione irrogata. La Suprema Corte ha condiviso la posizione assunta dai giudici di primo grado reputando il ricorso infondato. La Corte territoriale, sulla base di una serie di accertamenti relativi all'attività effettivamente svolta dalla società ricorrente, aveva messo in evidenza che si trattava di attività industriale di produzione di rifiuti derivanti da auto usate e che, dunque, sussisteva l'obbligo, per la ricorrente, di tenere i registri di carico e scarico e di annotarvi i rifiuti tossici e nocivi prodotti, come imposto dall'art. 12, D.Lgs. n. 22/1997.*

*Inoltre, sulla base del principio di diritto su enunciato, la Cassazione ha ritenuto infondata la tesi difensiva della ricorrente basata sulla circostanza del successivo trasferimento delle auto usate, ai soggetti convenzionati, per la demolizione.*

*La motivazione adottata nella sentenza impugnata è risultata, quindi, assolutamente aderente al dettato normativo applicato nel caso in questione.*

*(Maria Melizzi, Il Sole 24 ORE - Ambiente & Sicurezza, 26.02.2013, n. 4 )*

## Approfondimenti



### Contributi obbligatori 2013: fissati i minimali e i massimali

*L'Inps ha provveduto a rivalutare, nella misura del 3%, i minimali, le retribuzioni convenzionali e i massimali 2013 per il calcolo delle contribuzioni obbligatorie previdenziali anche con riferimento agli iscritti ex Inpdap ed ex Enpals confluiti nell'Inps e a tutti gli effetti nella denuncia mensile Uniemens*

Gabriele Bonati, Il Sole 24 ORE - Guida al Lavoro, 22.02.2013, n. 9

**Inps**  
**Circolare 8.2.2013, n. 22**

L'Inps, con circolare n. 22 dell'8 febbraio 2013, ha, come di consueto, aggiornato, per l'anno 2013, i valori relativi ai minimali, ai massimali e alle retribuzioni convenzionali in genere utili al calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza. La rivalutazione è stata rilevata nella misura del 3%, corrispondente alla variazione percentuale della perequazione automatica delle pensioni accertata, per il 2013, dall'Istat. Per effetto del trasferimento delle funzioni dell'Inpdap e dell'Enpals all'Inps (DI n. 201/2011, legge n. 214/2011), la circolare n. 22/2013 contiene anche i valori specifici e applicabili per gli iscritti ai citati enti soppressi. Rispetto allo scorso anno l'adeguamento (dell'11,11%) è stato più elevato e ciò incide negativamente sul costo del lavoro per l'anno 2013, qualora, per il calcolo dei contributi, occorra fare riferimento a valori minimi e massimi o convenzionali.

#### Datori di lavoro che presentano l'Uniemens

I nuovi valori per il 2013 sono i seguenti:

**Minimo di pensione mensile = 495,43 euro;**

**Minimali giornalieri di retribuzione** = anno 2012 più 3% (vedere tabelle allegate alla circolare n. 22/2013), in ogni caso non inferiore a **47,07 euro** (9,5% del trattamento minimo di pensione). Detto valore risulta applicabile anche ai lavoratori a domicilio e al personale iscritto al Fondo volo;

**Retribuzione giornaliera convenzionale in genere = 26,15 euro;**

- **Cooperative ex Dpr n. 602/1970** (Ivs e contribuzioni minori sono, dal 2007, da calcolare con le norme previste per la generalità dei lavoratori) = **47,07 euro;**

**Soci di cooperativa sociale:** essendo terminato il 31.12.2009 il graduale adeguamento alla retribuzione imponibile ordinaria, a decorrere dall'1.1.2010 anche per i soci delle cooperative sociali e di quelle per le quali sono stati emanati decreti ministeriali di cui all'art. 35, Dpr n. 797, trovano applicazione, per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi, le disposizioni previste per la generalità dei lavoratori, compreso il minimale. Conseguentemente, anche per il 2013, la retribuzione imponibile è determinata dalla paga base, indennità di contingenza, elemento distinto della retribuzione (Edr) e tutti gli altri elementi retributivi stabiliti dalla contrattazione

collettiva e individuale e deve essere rapportata al numero di giornate di effettiva occupazione (dal 2010 non opera più il criterio dei periodi di retribuzione media mensile); in ogni caso detta retribuzione imponibile non può essere inferiore al minimale giornaliero di **47,07 euro**;

**Retribuzione convenzionale mensile pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associati in cooperativa = 654,00 euro**;

**Minimale orario di retribuzione part time** (ipotesi di orario normale pari a 40 ore settimanali) = **7,06 euro** (così calcolato: minimale giornaliero 47,07 euro x 6 giorni diviso normale orario settimanale 40 ore).

Applicabile anche ai soci di cooperative;

**Prima fascia di retribuzione pensionabile annua** (oltre la quale è dovuta la contribuzione aggiuntiva Ivs dell'1% a carico lavoratore - E' interessato il lavoratore con aliquota Ivs a proprio carico inferiore al 10%) = **45.530,00 euro** (mese **3.794,00 euro**).

Si ricorda che durante l'anno la contribuzione aggiuntiva deve essere versata con il valore rapportato a mese (non risulta applicabile il criterio del "contatore"), salvo conguaglio a fine anno, da gestire nel nuovo flusso Uniemens individuale il cui percorso risulta il seguente:

### Denuncia individuale

- |\_| DatiRetributivi
- |\_| ContribuzioneAggiuntiva
  - Contrib 1 percento
  - ImponibileCtrAgg (il valore rappresenta un di cui dell'elemento "imponibile")
- |\_| ContribAggCorrente (indicare il valore corrispondente al contributo 1%).

Va altresì rilevato che l'Inps ha precisato che nel caso in cui si preveda di non superare il limite annuo, è ammesso non applicare l'aliquota aggiuntiva, anche se in alcuni mesi il limite mensile viene superato (Inps, circ. n. 298/1992);

**Massimale contributivo e pensionabile annuo** (lavoratori privi di anzianità contributiva al 31.12.1995 con riferimento a tutte le gestioni pensionistiche obbligatorie, e per coloro, art. 1, comma 23, legge n. 335/1995, che esercitano l'opzione, ove possibile, per il calcolo della pensione con il sistema contributivo - il massimale è applicabile anche alle collaborazioni coordinate e continuative a progetto e non e agli altri iscritti alla gestione separata) = **99.034,00 euro** (si applica il sistema del contatore). Si ricorda che la quota di contribuzione eccedente detto massimale, sulla quale sono dovuti i soli contributi minori, deve essere riportata a parte nel flusso Uniemens, in particolare:

### Denuncia individuale

- |\_| DatiRetributivi
- |\_| DatiParticolari
- |\_| EccedenzaMassimale
  - ImponibileEccMass (non è un di cui dell'elemento "imponibile")
  - ContributiEccMass

**Limite annuale per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi = 10.305,00 euro** (198,17 euro settimanale);

**Massimale giornaliero per i contributi di malattia e maternità dei lavoratori dello spettacolo a tempo determinato:** confermato in **67,14 euro**;

**Prestazioni di maternità obbligatoria (congedo di maternità) a carico del bilancio dello Stato:** **2.059,43 euro**.

## Prestazioni di maternità a carico Stato: utilizzo del limite in Uniemens - Esempio

Astensione obbligatoria iniziata a novembre 2012  
Si ipotizza un'indennità mensile di 800,00 euro

Periodo	Esposizione Uniemens	Importo (euro)
Novembre 2012	"MatACredito" - "IndMat1fascia"	800,00
Dicembre 2012	"MatACredito" - "IndMat1fascia"	800,00
Gennaio 2013	"MatACredito" - "IndMat1fascia"	459,43 (2.059,43 euro, tetto 2013, meno 1.600 euro, indennità di novembre e dicembre 2012)
	"MatACredito" - "IndMat2fascia"	
Febbraio 2013	"MatACredito" - "IndMat2fascia"	800,00
Marzo 2013	"MatACredito" - "IndMat2fascia"	800,00

### La regolarizzazione

Le aziende, che per gli adempimenti contributivi relativi al mese di gennaio 2013 non hanno potuto tenere conto dei nuovi valori, hanno tempo, per regolarizzare (mod. F2 4) la propria posizione, fino al 16 maggio 2013 (flusso Uniemens relativo al mese di aprile 2013 - da trasmettere all'Inps entro il 31 maggio), in particolare:

**a) minimale di retribuzione per la generalità di lavoratori, retribuzioni convenzionali in genere, retribuzioni soci di cooperative e minimale part time:** le differenze retributive vanno ad aumentare le retribuzioni del mese di regolarizzazione (valori che si aggiungono a quelli riportati nell'elemento "imponibile" della denuncia individuale del flusso Uniemens)

#### Denuncia individuale

|\_| DatiRetributivi  
- Imponibile

**b) contributo aggiuntivo Ivs 1% a credito (ammontare a credito da recuperare e restituire al lavoratore):** va riportato nel flusso Uniemens seguendo il seguente percorso:

#### Denuncia individuale

|\_| DatiRetributivi  
|\_| Elemento ContribuzioneAggiuntiva  
- Regolarizzi Percento - RecuperoAggRegolarizz (indicare l'importo corrispondente al contributo 1% da recuperare dai con-tributi Inps).

<b>Base imponibile contributiva anno 2013 (*)</b>
Reddito di lavoro dipendente (retribuzione imponibile corrisposta al lavoratore)

In ogni caso non può essere inferiore a quella prevista da leggi, regolamenti e contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale (***) ovvero da accordi collettivi o contratti individuali se più favorevoli

In ogni caso non può essere inferiore ai minimali di legge (individuati per settore e qualifica - v. tabella A allegata alla circ. n. 22/2013)

Che a sua volta non può essere inferiore a <b>euro 47,07</b> , ovvero a <b>euro 26,15</b> per i settori della pesca costiera/mediterranea e della pesca oltre gli stretti
(*) Entro i limiti dei massimali ove previsti. (**) Sono tenuti ad osservare il minimale contrattuale anche i datori di lavoro non aderenti neppure di fatto alla disciplina collettiva in argomento.

### Datori di lavoro pubblici tenuti alla denuncia Uniemens - Lista PosPA (ex Inpdap)

Con la circolare n. 22/2013 in commento l'Inps (subentrato all'Inpdap) fornisce l'aggiornamento 2013 dei seguenti valori:

*Minimale contributivo ex art. 1, Dl n. 338/1989 (legge n. 389/1989) e art. 6, c. 8, Dlgs n. 314/1997:* **10.305,00 euro**;

*Massimale contributivo e pensionabile (soggetti privi di anzianità contributiva al 31.12.1995):* **99.034,00 euro**;

*Prima fascia di retribuzione pensionabile ai fini dell'applicazione dell'1% Ivs:* **45.530,00 euro**;

*Massimale contributivo per i direttori generali amministrativi e sanitari delle Asl e ospedaliere (Dlgs n. 181/1997; art. 3-bis, c. 11, Dlgs n. 229/1999):* **180.523,00 euro**;

*Congedo straordinario per assistere portatori di handicap grave, massimale di retribuzione e contributi figurativi (art. 42, c. 5, Dlgs n. 151/2001):* **46.836,00 euro**.

### Datori di lavoro tenuti alla denuncia Uniemens ex Enpals - Nuova sezione "PosSportSpet" (Documento tecnico del 6.2.2012)

L'Inps, subentrato all'Enpals, ha altresì provveduto ad aggiornare i minimali e i massimali applicabili ai lavoratori dello spettacolo e agli sportivi professionisti (vedere le tabelle che seguono).

**Lavoratori dello spettacolo - Contributi ex Enpals (da versare all'Inps) dall'1.1.2013 (Dlgs n. 182/1997; art. 1, comma 773, leggeri. 296/2006; Inps, circ. n. 22/2013)**

**Fondo pensioni**

**Iscritti dopo il 31.12.1995**

- Generalità: 33,00% di cui 9,19% a carico lavoratore (1)
- Tergicorei e ballerini: 35,70% di cui 9,89% a carico lavoratore (1) (2)

**Massimale:** per il 2013 99.034,00 euro; per il personale che presta attività artistica e tecnica direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli la retribuzione giornaliera di riferimento è pari a 317,42 euro (1 /312 di 99.034,00 euro)

**Contributo di solidarietà:** 5% di cui 2,50% a carico del lavoratore da applicare sulle quote di retribuzione eccedenti il predetto massimale

**Già iscritti al 31.12.1995**

**a) Generalità**

- 33,00% di cui 9,19% a carico lavoratore (1)

**b) Personale di cui alle categorie dal n. 1 al n. 14 dell'art. 3 del Dlgs Cps n. 708/1947**

- 33,00% di cui 9,19% a carico lavoratore (personale soggetto alla contribuzione per maternità, ex Tbc, Cuaf)
- 33,00% di cui 9,19% a carico lavoratore (personale escluso dalla contribuzione Cuaf) (1)
- 33,00% di cui 9,19% a carico lavoratore (personale escluso dalla contribuzione Cuaf e Tbc) (1)

**c) Cinema**

- 33,00% di cui 9,19% a carico lavoratore

**Massimale:** in generale 721,96 euro/giorno. Fermo restando che i lavoratori appartenenti al gruppo b) la retribuzione giornaliera si ottiene dividendo l'ammontare dei compera corrisposti per il numero delle giornate del contratto (escluse festività e riposi settimanali), qualora la retribuzione giornaliera sia superiore a 721,96 euro l'aliquota contributiva si applica sul seguente massimale retributivo (è accreditato un numero di giorni di contribuzione, con un massimo di otto, fino al raggiungimento di 312 giornate annue) (3):

Retribuzione(4)				Massimale(4)	Giorni di contribuzione accreditata
da	721,97		1.442,92	721,96	1
da	1.443,93	a	3.609,79	1.443,92	2
da	3.609,80	a	5.775,66	2.165,87	3
da	5.775,67	a	7.941,54	2.887,83	4
da	7.941,55	a	10.107,41	3.609,79	5
da	10.107,42	a	12.995,24	4.331,75	6

da	12.995,25	a	15.883,07	5.053,71	7
da	15.883,08	in poi		5.775,66	8

**Contributo di solidarietà:** 5% di cui 2,50% a carico lavoratore da applicare sulle quote di retribuzione eccedenti il massimale

(1) Sulle quote di retribuzione eccedenti 45.530,00 euro (prima fascia di retribuzione pensionabile per il 2013), ovvero 145,93 euro giornalieri è dovuta altresì l'aliquota aggiuntiva Ivs dell'1% a carico del lavoratore (art. 3-ter, legge n. 438/1992).

(2) L'aliquota è comprensiva della maggiorazione del 3% (1% a carico lavoratore) di cui all'art. 4, comma 14, del Dlgs n. 182/1997.

(3) Raggiunto il limite di accredito l'aliquota contributiva va calcolata nel rispetto del massimale di 721,96 euro. (4) Gli importi sono annualmente rivalutati, dall'1.1.1998, sulla base dell'indice Istat dei prezzi al consumo.

**Sportivi professionisti ex Enpals (da versare all'Inps) dall'1.1.2013  
(Dlgs n. 166/1997; artt. 1-3, legge n. 488/1998; art. 1, comma 773, legge n. 296/2006; Inps, circ. n. 22/2013)**

33,00% di cui 9,19% a carico lavoratore

**Retribuzione imponibile**

a) Lavoratori già iscritti all'Enpals al 31.12.1995: massimale giornaliero, per il 2013, di 317,42 euro (1/312 di 99.034,00 euro, tetto contributivo e pensionabile previsto dall'art. 2, comma 18, legge n. 335/95), sulle quote eccedenti e fino a 2.313,97 euro (1/312 di 721.960,00 euro) si applica un contributo di solidarietà dell'1,2% di cui 0,6% a carico lavoratore.

b) Lavoratori privi di anzianità contributiva al 31.12.1995: i contributi sono applicati nel rispetto del massimale, per il 2013, di 99.034,00 euro (art. 2, comma 18, legge n. 335/1995), non frazionabili, e sulle quote eccedenti (fino a 721.960,00 euro non frazionabile) è dovuto un contributo di solidarietà dell'1,2% (di cui 0,6% a carico lavoratore) aggiuntivo rispetto a quello previsto dal Dlgs n. 579/1995, art. 1, comma 5, lettera a) e b)

c) Sulle quote di retribuzione eccedenti la prima fascia di retribuzione pensionabile è dovuta altresì l'aliquota aggiuntiva Ivs dell'1% a carico del lavoratore (art. 3-ter della legge n. 438/1992, in particolare:

- lavoratore iscritto successivamente al 31.12.1995: l'aliquota contributiva aggiuntiva è applicata sulla parte di retribuzione che eccede l'importo annuo di 45.530,00 euro e fino a 99.034,00 euro;
- lavoratori già iscritti alla data del 31.12.1995: l'aliquota contributiva aggiuntiva è applicata sulla parte di retribuzione che eccede l'importo giornaliero di 145,93 euro e fino a 317,42 euro.

**Assunzioni agevolate**

L'Inps, nella circolare n. 22/2013 in commento, fornisce anche le aliquote contributive per le assunzioni cd. agevolate alle quali si applica la contribuzione apprendisti, mobilità, inserimento e, in particolare:

- contributo carico datore di lavoro: 10%;
- contributo carico dipendenti : 9,19 ovvero 9,89% per tersicorei e ballerini.

Lavoro, previdenza e professione




## Standard Ue per i certificatori

*Fissati i criteri di abilitazione per i professionisti incaricati di valutare il rendimento degli edifici*

Alessia Tripodi, Il Sole 24 ORE – Edilizia e Territorio (Tabloid), 18.02.2013, n. 7

Sull'efficienza energetica degli edifici l'Italia corre ai ripari e mette a punto gli ultimi due tasselli per completare l'adeguamento alla normativa europea.

È in arrivo, infatti, lo schema di decreto che fissa i nuovi standard per l'abilitazione professionale dei tecnici certificatori energetici, insieme con un altro provvedimento che contiene le nuove regole per controlli e ispezioni di caldaie e sistemi di climatizzazione (vedi articolo nella pagina).



Garantire l'indipendenza dei tecnici e per offrire servizi meno costosi per i cittadini: questo l'obiettivo principale del Dpr (all'esame del Consiglio dei ministri mentre andiamo in stampa), emanato in attuazione del Dlgs 192/2005 per adeguare la normativa nazionale alla direttiva 2002/91/CE, il cui mancato recepimento aveva già comportato nel 2006 l'apertura di una procedura di infrazione nei confronti del nostro Paese. Bruxelles contestava la norma – contenuta nelle «Linee guida nazionali per la certificazione degli edifici» (decreto interministeriale 26 giugno 2009) – che prevedeva la possibilità di autocertificazione della classe energetica di un immobile, perché in contrasto con l'obbligo di certificazione da parte di soggetti qualificati e indipendenti. L'autodichiarazione è stata poi abolita lo scorso novembre da un Dm dello Sviluppo economico, ma mancava da completare l'ultimo step sugli standard professionali. Destinatari del Dpr sono architetti, ingegneri, geometri, periti industriali e, in generale, tutti i tecnici professionisti attivi nell'edilizia e nell'impiantistica, oltre a enti pubblici e privati che fanno certificazione e alle Esco (società di servizi energetici).

Lo schema di decreto stabilisce che per il conseguimento dell'abilitazione il tecnico deve essere in possesso di specifici requisiti normativi (diploma di istruzione tecnica superiore nel settore tecnologico o laurea nelle classi indicate), essere iscritto all'ordine professionale di riferimento e aver frequentato i corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici della durata minima di 64 ore (e aver sostenuto i relativi esami) autorizzati dai ministeri dello Sviluppo economico, dell'Ambiente e delle Infrastrutture.

A livello regionale, i suddetti corsi sono svolti direttamente dalle Regioni e dalla Province autonome e da altri soggetti autorizzati.

Per garantire l'imparzialità della valutazione, i tecnici abilitati dovranno dichiarare l'assenza di «coinvolgimento diretto o indiretto» nella progettazione dell'edificio oggetto della certificazione o con i produttori dei materiali. Tale dichiarazione dovrà essere allegata all'attestato di certificazione, che assume valenza di atto pubblico con «responsabilità diretta» del tecnico che la sottoscrive.

Le Regioni che non si sono ancora dotate di una loro legislazione in applicazione della direttiva 2002/91/Ce (vedi grafico nella pagina) dovranno adeguarsi agli standard definiti dal Dpr. Mentre le amministrazioni che hanno già emanato propri provvedimenti in materia avranno il compito di «adottare misure per favorire un graduale ravvicinamento dei propri provvedimenti» e per «assicurare la coerenza» delle loro leggi con i contenuti del decreto.

Alle Regioni saranno affidati anche i controlli di qualità sugli attestati di certificazione energetica: le verifiche, secondo quanto stabilito dal Dpr, saranno «orientate alle classi energetiche più efficienti» e dovranno prevedere accertamenti sul rispetto delle procedure, controllo dell'esattezza dei calcoli effettuati e ispezioni delle opere o dell'edificio.

## Appalti



### DUVRI: quando scatta l'obbligo

*Negli appalti pubblici o privati, è opportuno che siano realizzati la cooperazione e il coordinamento tra i committenti e gli appaltatori al fine della predisposizione della sicurezza "globale" delle opere e dei servizi da realizzare. Questo obiettivo risulta essere raggiungibile mediante l'elaborazione di uno specifico documento che formalizza tutta l'attività di cooperazione, di coordinamento e di informazione reciproca delle imprese coinvolte ai fini dell'eliminazione ovvero della riduzione dei possibili rischi legati all'interferenza delle diverse lavorazioni. Il documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI), elaborato a cura del committente/datore di lavoro, racchiude le linee guida operative che devono essere seguite dalle imprese e dai lavoratori autonomi coinvolti nelle attività oggetto di appalto.*

Patrizia Cinquina, Il Sole 24 ORE - Ambiente & Sicurezza, 26.02.2013, n. 4

#### COOPERAZIONE - COORDINAMENTO - APPALTI - SICUREZZA - DUVRI

Il nucleo essenziale della disciplina prevenzionistica in materia di appalti è contenuta nell'art. 26, D.Lgs. n. 81/2008.

E' una norma la cui finalità regolatoria è quella di spingere il committente a scegliere come *partner* commerciale un appaltatore che sia efficiente nella tutela della sicurezza dei propri dipendenti. Questo fine della legge è perseguito mediante il coinvolgimento del committente negli obblighi risarcitori che spettano all'appaltatore datore di lavoro a beneficio del lavoratore infortunatosi al quale sia giudizialmente riconosciuto un risarcimento.

Strumento fondamentale per l'attuazione "dinamica" della regolazione di cui all'art. 26, D.Lgs. n. 81/2008, è il documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI) (si veda la *tabella 1*).

**Tabella 1**  
**II DUVRI**


Fonte	Titolarità dell'obbligo	Forma	Ambito di operatività	Apparato sanzionatorio	Altra documentazione di sicurezza
Art. 26, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008	Committente [art. 18, comma 1, lettera ]	Scritta, allegazione al contratto	Appalto pubblico o privato	Art. 55, comma 4, D.Lgs. 81/2008, e prescrizione obbligatoria	DVR del committente e DVR dell'appaltatore

Appare evidente che anche in tema di sicurezza il committente ha un reale e concreto interesse a scegliere un interlocutore commerciale affidabile, la cui corretta organizzazione imprenditoriale risulti anche adeguata in termini di sicurezza per i propri dipendenti.

Sempre sul piano della regolazione dei rapporti tra committente e appaltatore rispetto alla sicurezza dei lavoratori che eseguono l'appalto, il D.Lgs. n. 81/2008 ha esteso l'ambito dei rischi per i quali per legge è obbligatoria la valutazione. Si tratta di una nuova tipologia di rischi, quelli da interferenza organizzativa tra committente e appaltatore.

Nel caso di appalto, dunque, il committente deve predisporre, oltre al proprio documento di valutazione dei rischi (DVR), un DUVRI relativo ai rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto. Allo stesso modo, l'appaltatore deve essere in possesso del proprio documento di valutazione dei rischi (DVR) e deve anche rispettare, nell'esecuzione dell'appalto, il DUVRI predisposto dal committente (si veda lo *schema 1*).

**Schema 1**



Il datore di lavoro committente è, quindi, il soggetto obbligato all'elaborazione del DUVRI e alla consegna dello stesso al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera . La sanzione penale, per l'inadempimento di questo obbligo, è la sanzione prevista dall'art. 55, D.Lgs. n. 81/2008, in capo al datore di lavoro e al dirigente.

Appare evidente che il DUVRI, oltre a costituire un obbligo penalmente sanzionato in caso di violazione, è anche un importante strumento del committente per effettuare una reale valutazione dell'adeguatezza dell'organizzazione del sistema di sicurezza approntato dall'appaltatore, attraverso il coordinamento tra i responsabili del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) del committente e dell'appaltatore. Inoltre, di particolare interesse per l'impresa committente, il DUVRI è uno strumento operativo per diminuire il rischio di incorrere nella responsabilità per infortuni che eventualmente occorrono ai dipendenti dell'appaltatore. Infatti, il presupposto per la redazione del DUVRI è sia l'analisi dell'organizzazione imprenditoriale delle due aziende con particolare riferimento ai punti di contatto tra le stesse, sia l'analisi dei due diversi sistemi di sicurezza adottati, sempre con riferimento particolare ai punti di contatto tra i due sistemi, questo al fine di predisporre il coordinamento, il che è appunto l'oggetto del DUVRI. Il DUVRI, inoltre, deve essere allegato al contratto di appalto.

In definitiva, quello che emerge da un esame ragionato degli obblighi previsti dalla legge in materia di appalto è che, in considerazione del regime di responsabilità che la normativa ha imposto a vario titolo in capo al committente dell'appalto, una corretta elaborazione del DUVRI, così come una reale ed efficace cooperazione tra gli RSPP (quello dell'impresa committente e quello dell'impresa appaltatrice), sono importanti strumenti di controllo in mano al committente, il quale in questo modo è in grado di verificare l'intero sistema della sicurezza, compreso, per quel che riguarda l'appalto, il sistema di sicurezza proprio dell'appaltatore. Quindi, un adeguato presidio di questo strumento risulta essere qualcosa di più che l'adempimento di un obbligo normativo, piuttosto, costituisce uno strumento di programmazione e di organizzazione per l'impresa committente, che consente di tenere sotto controllo il rischio di infortuni, diminuendo di conseguenza l'alea di dovere rispondere dei relativi danni.

### **Contratto d'appalto**

Dunque, all'art. 26, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008, è previsto che, in caso di affidamento dei lavori all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, il datore di lavoro committente deve promuovere la cooperazione e il coordinamento delle misure di prevenzione e di protezione dai rischi sul lavoro che incidono sulla attività oggetto di appalto, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, qualora questo non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.

Questo documento è allegato al contratto di appalto o di opera e deve essere adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, dei servizi e delle forniture.

E' necessario precisare come il nuovo art. 26, D.Lgs. n. 81/2008 (che ha sostituito l'abrogato art. 7, D.Lgs. n. 626/1994) ha richiesto qualcosa in più al contratto di appalto per poter affermare che siano soddisfatti tutti i requisiti normativamente previsti in materia di sicurezza, in particolare:

- al contratto dovrà essere allegato il documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI);
- nel contratto dovranno essere specificati, a pena di nullità ex art. 1418, codice civile, i costi della sicurezza "propri connessi allo specifico appalto".

La stima dei costi era già una prassi consolidata nel caso dei lavori disciplinati dall'abrogato D.Lgs. n. 494/1996; l'aspetto innovativo è dato dall'ampliamento a tutti i contratti di appalto, quindi, non più solo a quelli rientranti nella vecchia normativa cantieri, della previsione della nullità del contratto qualora non siano specificatamente indicati i costi relativi alla sicurezza.

A titolo di esempio, volendo ipotizzare quali possano essere i costi che devono essere considerati e specificati nel DUVRI, è possibile indicare:

- i costi relativi all'acquisto dei dispositivi di protezione individuale utilizzati dai lavoratori;
- il costo approssimativo degli apprestamenti utilizzati;
- il costo relativo all'informazione e alla formazione effettuata a tutti i lavoratori per eseguire lo specifico appalto;
- i costi relativi a eventuali mezzi e servizi di protezione collettiva;
- i costi relativi a eventuali procedure previste per specifici motivi di sicurezza;
- il costo eventualmente sostenuto per la consulenza erogata da un professionista specializzato in materia di sicurezza;
- gli eventuali altri costi specifici.

In caso di concessione in uso di attrezzature e macchine da parte del datore di lavoro committente all'impresa appaltatrice e al lavoratore autonomo, il contratto dovrà prevedere un ulteriore allegato relativo alla concessione in uso delle attrezzature e delle macchine con o senza conducente.

In ogni caso sono esclusi dall'onere di indicazione contrattuale i costi relativi ai rischi specifici propri delle imprese appaltatrici e dei lavoratori autonomi che non rientrano, fra l'altro, per espressa previsione normativa, nell'unico documento di valutazione dei rischi interferenziali.

La necessità di determinare la validità di un appalto parte dall'individuazione dei criteri che consentono di considerare l'appalto lecito o non lecito (genuino o non genuino) e, nella circolare, questo aspetto è affrontato partendo dall'analisi delle normative, delle linee guida, delle risposte a interPELLI, delle circolari precedentemente emanate.

Le categorie di elementi da considerare per determinare la genuinità dell'appalto sono due:

- elementi sostanziali quali, per esempio:
  - analisi su chi esercita concretamente il potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati;
  - la presenza e l'organizzazione di mezzi propri d'impresa, pur tenendo conto che per contratti d'appalto concernenti lavori specialistici è evidenziata la speciale rilevanza delle competenze dei lavoratori impiegati a fronte della non rilevanza di attrezzature o beni strumentali e che comunque è compatibile anche l'utilizzo dei mezzi materiali forniti dal soggetto che riceve il servizio, purché la responsabilità del loro utilizzo rimanga totalmente in capo all'appaltatore e purché attraverso la fornitura di questi mezzi non sia invertito il rischio di impresa che deve gravare, in ogni caso, sull'appaltatore stesso;
  - osservazione del contratto che deve contenere specifici elementi quali attività appaltata, durata presumibile del contratto, dettagli in ordine all'apporto dell'appaltatore e in particolare precisazioni circa l'organizzazione dei mezzi necessari per la realizzazione dell'opera o del servizio;
  - presenza del "rischio d'impresa", per il quale alcuni indici rivelatori sono evidenziati dalla circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 5/2011, "*Quadro giuridico degli appalti*", a mero titolo esemplificativo:
    - a. l'appaltatore ha già in essere una attività imprenditoriale esercitata abitualmente;
    - b. l'appaltatore svolge una propria attività produttiva in maniera evidente e comprovata;
    - c. l'appaltatore opera per conto di differenti imprese da più tempo o nel medesimo arco temporale considerato;
- elementi formali quali, ad esempio:
  - l'iscrizione nel registro delle imprese, con particolare riguardo alla data, all'oggetto sociale, nonché al capitale sociale;
  - il libro giornale e il libro degli inventari;
  - il Libro unico del lavoro per le scritturazioni afferenti alla data di assunzione, nonché alle qualifiche e alle mansioni dei lavoratori impiegati nell'appalto;
  - il documento unico di regolarità contributiva (DURC).

### **Interferenza: contatto rischioso**

Il DUVRI deve essere redatto solo nei casi in cui esistano interferenze.

In questo documento non devono essere riportati i rischi propri dell'attività delle singole imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi, in quanto si tratta di rischi per i quali resta immutato l'obbligo dell'appaltatore di redigere un apposito documento di valutazione e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per ridurre o per eliminare al minimo questi rischi.

E' possibile una interferenza nella circostanza in cui si verifica un "contatto rischioso" tra il personale del committente e quello dell'appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti. In linea di principio, occorre mettere in relazione i rischi presenti nei luoghi in cui sarà espletato il servizio o la fornitura con i rischi derivanti dall'esecuzione del contratto.

Per quanto riguarda la problematica inerente alla sussistenza o meno di interferenze, a titolo esemplificativo sono considerati interferenti i rischi:

- derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi;
  - immessi nel luogo di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi;
  - immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;
  - esistenti nel luogo di lavoro del committente, dove è previsto che debba operare l'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore;
  - derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata).
- Quindi, il DUVRI deve far parte della documentazione relativa all'appalto.

## Obblighi connessi ai contratti d'appalto

In caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui è svolto l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo, il datore di lavoro deve:

- verificare l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione;
- fornire agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati a operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
- datori di lavoro, compresi i subappaltatori:
  - cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
  - coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi ai quali sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

Il datore di lavoro committente deve promuovere la cooperazione e il coordinamento, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, qualora questo non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze (si veda lo *schema 2*).

### Schema 2

Promozione, da parte del committente, dell'informazione, della cooperazione e del coordinamento



Fonte: Carlo Vito Magli, ISPESL 2009

Insomma, anche a tutela del committente, diventa essenziale l'azione di coordinamento e di reciproca informazione tra committente e appaltatore in tema dei rischi che sorgono a causa dei contatti che avvengono, nell'esecuzione dell'appalto interno, tra l'organizzazione della sicurezza del committente e quella dell'appaltatore. In quest'ottica, sul piano pratico, appare decisiva la predisposizione del documento di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI), disciplinato dall'art. 26, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008. Infatti, la norma ha previsto che "il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare od, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera".

Questo documento è allegato al contratto di appalto o di opera e deve essere adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture.

L'obbligo del DUVRI non è applicato ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o di attrezzature nonché ai lavori o ai servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'Allegato XI al D.Lgs. n. 81/2008.

### Esempio: cantieri edili e interferenze

Il rischio di infortunio nel settore dei lavori edili è molto alto, dovuto, in particolare:

- all'ambiente di lavoro soggetto a continue modifiche man mano che si alternano le fasi di costruzione;
- alla presenza di piccole imprese, a volte male attrezzate e con scarsa sensibilità e preparazione in materia di prevenzione degli infortuni;
- alla contemporanea presenza nel cantiere di più imprese in subappalto con creazione di interferenze tra le varie attività in corso contemporaneamente;
- alla natura di per sé rischiosa di certe attività, qualora non siano prese tutte le precauzioni necessarie;
- alla durata limitata di alcune attività per le quali diviene oneroso mettere in atto tutte le protezioni che potrebbero essere necessarie (si veda lo *schema 3*).

### Schema 3



Nei piani operativi di sicurezza adottati dai datori di lavoro delle imprese esecutrici (redatti ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera a) dovranno essere indicate le misure previste per eliminare o, comunque, ridurre, per quanto possibile, i rischi presenti nelle specifiche attività che ciascuna ditta deve svolgere.

Un tema molto attuale e di particolare rilevanza è legato alla sicurezza del lavoro nell'ambito degli appalti che riguardano le attività che coinvolgono più imprese in contesti in cui possono verificarsi condizioni ambientali pregiudizievoli per i lavoratori quali l'attività lavorativa svolta in ambienti confinati e/o inquinati.

Questo scenario ha evidenziato la forte esigenza, da un lato, di applicare quanto già previsto dalla normativa vigente (D.Lgs. n. 81/2008, art. 66) e, dall'altro, di pianificare una specifica azione di monitoraggio e controllo degli appalti di servizio su aree confinate (cunicoli e gallerie, silos, pozzi, cisterne, serbatoi, impianti di depurazione ecc.), coinvolgendo le amministrazioni pubbliche, le regioni e le parti sociali.

Come primo passo occorre realizzare la cooperazione e il coordinamento tra committenti e appaltatori al fine della predisposizione della sicurezza delle opere e dei servizi da realizzare.

Questo obiettivo risulta essere raggiungibile mediante l'elaborazione di uno specifico documento che formalizza tutta l'attività di cooperazione, coordinamento e informazione reciproca delle imprese coinvolte ai fini dell'eliminazione ovvero della riduzione dei possibili rischi legati all'interferenza delle diverse lavorazioni.

La redazione del DUVRI previsto per i cantieri temporanei e mobili è elaborato a cura del committente/datore di lavoro e racchiude le linee guida operative che devono essere seguite dalle imprese e dai lavoratori autonomi coinvolti nelle attività oggetto di appalto.

Prima dell'inizio dei lavori il committente deve verificare, in caso di appalto degli stessi a una impresa o a lavoratori autonomi, l'idoneità tecnico-professionale e deve fornire precise informazioni sui rischi specifici esistenti nell'area di lavoro e, in particolare, sull'esistenza di condutture elettriche sotterranee o aeree, tubazioni o altre condizioni che possano determinare pericoli per i lavoratori (art. 90, D.Lgs. n. 81/2008).

Se la zona in cui saranno eseguiti gli scavi è interessata da canalizzazioni di servizi urbani, il datore di lavoro deve attingere informazioni al fine di evitare interferenze con queste reti.

Lo scavo deve essere preceduto da un sopralluogo che accerti la natura del terreno (terreni stabili o instabili, asciutti, umidi o bagnati ecc.) e se necessario devono essere stabilite le opere di difesa da approntare e le relative modalità di esecuzione.

In questo caso occorre effettuare l'informazione, affinché sia accertata la natura del terreno.

Qualora lo scavo rivesta notevole importanza e complessità, è necessaria la redazione di un apposito programma, che può essere preceduto, se necessario, da indagini geognostiche.

Il programma deve prevedere sia le caratteristiche di sviluppo dello scavo, sia le difese che debbono essere approntate durante l'esecuzione dei lavori, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori impegnati.

Le fasi di lavoro devono essere riportate nel piano di sicurezza, con l'indicazione, tra l'altro, del macchinario da usare, della tecnica di scavo da seguire, del profilo da realizzare e delle difese provvisorie e definitive che devono accompagnare la realizzazione dello scavo.

A questo punto occorre effettuare la cooperazione e il coordinamento.

L'art. 118, D.Lgs. n. 81/2008, ha fornito le seguenti precisazioni:

- nei lavori di splateamento o sbancamento se previsto l'accesso di lavoratori, le pareti dei fronti di attacco devono avere una inclinazione o un tracciato tali, in relazione alla natura del terreno, da impedire franamenti. Quando la parete del fronte di attacco supera l'altezza di 1,50mè vietato il sistema di scavomanuale per scalzamento alla base e conseguente franamento della parete;
- quando, per la particolare natura del terreno o per causa di piogge, di infiltrazioni, di gelo o di disgelo, o per altri motivi, siano da temere frane o scoscendimenti, è necessario provvedere all'armatura o al consolidamento del terreno;

- nei lavori effettuati con mezzi meccanici deve essere vietata la presenza di lavoratori nel campo di azione delle macchine e sul ciglio del fronte di attacco;

- il posto di manovra dell'addetto all'escavatore, quando questo non sia munito di cabina metallica, deve essere protetto da un solido riparo;

- ai lavoratori deve essere fatto esplicito divieto di avvicinarsi alla base della parete di attacco e le zone di pericolo debbono essere opportunamente segnalate e delimitate.

Particolare attenzione deve essere prestata in caso di presenza di linee elettriche aeree o sotterranee. Qualora il mezzo debba operare in prossimità di linee elettriche o di impianti con parti attive non protette, è necessario adottare provvedimenti per evitare contatti accidentali con i conduttori elettrici (mettere fuori tensione e in sicurezza le parti attive per tutta la durata dei lavori, ovvero posizionare ostacoli rigidi che impediscano l'avvicinamento alle parti attive, mantenere in permanenza persone e ogni altra attrezzatura, escavatore compreso, a distanza di sicurezza) e darne informazione all' esercente la linea elettrica (artt. 83 e 117, D.Lgs. n. 81/2008).

E' opportuno sottolineare che le carenze prevenzionistiche di maggiore rilievo attengono:

- alla mancata adozione delle più elementari misure di prevenzione e protezione;

- a una carente o del tutto mancante azione di formazione e di informazione dei lavoratori;

- a una insufficiente e non efficiente gestione delle emergenze;

- all'assenza o carenza di idonee informazioni e del coordinamento tra datore di lavoro committente e le imprese e/o i lavoratori autonomi che operano nelle aree confinate;

- alla mancata consapevolezza dell'esistenza, nei luoghi oggetto di appalto, di rischi letali per gli operatori.

La redazione del DUVRI, effettuata con la stessa logica del Piano di sicurezza e coordinamento (PSC) previsto per i cantieri temporanei e mobili, estende a tutti i settori di attività l'obiettivo di lasciare una traccia precisa e puntuale delle "attività prevenzionistiche" poste in essere da tutti i soggetti che, a qualunque titolo, interagiscono nell'appalto.



## Nella legge di stabilità 2013 inserite nuove disposizioni sulla sicurezza del lavoro

*Proroga dell'autocertificazione dell'avvenuta valutazione dei rischi, introduzione di una campagna straordinaria di controlli mirata all'accertamento delle inidoneità nel settore sanitario, conferma del credito d'imposta per la ricerca e lo sviluppo, incremento delle somme stanziare finalizzate al Fondo per l'occupazione e la formazione e una serie di misure riguardanti l'INAIL sono le disposizioni che interessano la tutela e la sicurezza dei lavoratori della "legge di stabilità 2013". La legge 24 dicembre 2012, n. 228, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)", arrivando a fine legislatura ha incorporato anche alcune proroghe che solitamente in precedenza sarebbero confluite nel "decreto milleproroghe".*

Mario Gallo, Il Sole 24 ORE - Ambiente & Sicurezza, 26.02.2013, n. 4

### AUTOCERTIFICAZIONE VDR - PROROGA - STANZIAMENTI - INAIL

Uno degli appuntamenti classici di fine anno del panorama normativo italiano è la legge di stabilità che, nel disciplinare le misure di finanza pubblica per l'esercizio successivo, solitamente riporta anche una vasta gamma di disposizioni di ogni genere che riguardano i settori più differenti; su questa linea è collocata anche la legge 24 dicembre 2012, n. 228, cosiddetta "legge di stabilità 2013" [1], che, per altro, in questa occasione, per ragioni legate alla fine anticipata della legislatura, ha inglobato anche una serie di proroghe che in passato solitamente sono confluite nel cosiddetto "decreto milleproroghe".

Occorre subito rilevare che anche in questo caso si è trattato di un provvedimento non facile da decifrare a causa di una tecnica normativa molto discutibile costituita di un solo articolo che ha racchiuso ben 560 commi contenenti alcuni importanti interventi che interessano, direttamente o indirettamente, anche la materia della salute e della sicurezza sul lavoro.

Tra questi sono di rilievo, in particolare, la proroga dell'autocertificazione dell'avvenuta valutazione dei rischi, l'introduzione di una campagna straordinaria di controlli mirata all'accertamento delle inidoneità nel settore sanitario, la conferma del credito d'imposta per la ricerca e lo sviluppo, l'incremento delle somme stanziare finalizzate al Fondo per l'occupazione e la formazione e una serie di misure riguardanti l'INAIL che, a dire il vero, destano anche alcune perplessità (si veda la tabella 1).

#### Tabella 1

#### Il quadro di sintesi delle novità della legge di stabilità 2013

Art. 1, commi	Disposizione
88	Previsione di una campagna straordinaria di verifiche nel 2013 nei confronti del personale sanitario dichiarato inidoneo alla mansione specifica ai sensi dell'art. 42, D.Lgs. n. 81/2008, nonché del personale riconosciuto non idoneo, anche in via permanente, allo svolgimento delle mansioni del proprio profilo professionale ma idoneo a proficuo lavoro, ai sensi dell'art. 6, CCNL integrativo del comparto sanità 20 settembre 2001.

95-97	- Confermato il credito d'imposta per la ricerca e lo sviluppo secondo criteri e modalità che saranno stabiliti con un apposito decreto interministeriale che trasformerà il bonus da sperimentale a strutturale; - possono accedere al nuovo bonus le imprese di ogni settore, comprese le reti d'impresе; a differenza del precedente credito d'imposta (art. 1, D.L. n. 70/2011), rientrano nel credito sia le attività; - esternalizzate (a università, a enti pubblici di ricerca o a organismi di ricerca) che quelle realizzate direttamente del soggetto richiedente.
111	Previsione di nuovi tagli al personale dell'INAIL ferme restando le riduzioni già previste dall'art. 2, comma 1, lettera .
253	Incremento delle somme finalizzate al fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'art. 18, comma 1, lettera .
261	Istituzione di un fondo con una dotazione di 40milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2013, destinato alla flotta aerea antincendio del Dipartimento dei Vigili del Fuoco.
388	Proroga al 31maggio 2013 (si veda la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 31 gennaio 2013) del termine entro il quale i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori hanno ancora la facoltà di redigere l'autocertificazione dell'avvenuta valutazione dei rischi in alternativa al DVR (art. 29, comma 5, D.Lgs. n. 81/2008).
402	Proroga del termine di scadenza del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza (CIV) dell'INAIL al 30 aprile 2013.

## La proroga dell'autocertificazione della VdR

Analizzando le singole misure d'intervento contenute nella legge n. 228/2012, in vigore dal 1° gennaio 2013, occorre rilevare che il legislatore, sia pure in *extremis*, ha concesso una nuova proroga ai datori di lavoro che occupano fino a dieci lavoratori di redigere l'autocertificazione dell'avvenuta valutazione dei rischi in alternativa al documento di valutazione (DVR), secondo quanto previsto dall'art. 29, comma 5, D.Lgs n. 81/2008 (si veda il riquadro 1).

### Riquadro 1

#### **Art. 29, comma 5, D.Lgs. n. 81/2008, aggiornato dalla legge n. 228/2012**

*"I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il **30 giugno 2013**, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle attività di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonché g)."*

Infatti, l'art. 1, comma 388, ha fissato al 30 giugno 2013 il nuovo termine entro il quale questi soggetti potranno continuare ancora ad avvalersi di questa facoltà [2]; in effetti, questa proroga si è resa indispensabile a seguito dell'emanazione, a pochi giorni dalla scadenza del termine originario del 31 dicembre 2012, del decreto interministeriale 30 novembre 2012 con il quale sono state recepite le procedure standardizzate per la valutazione dei rischi per i datori di lavoro che occupano fino a cinquanta lavoratori messe a punto dalla Commissione consultiva permanente, entrate in vigore il 5 febbraio 2013 [3]; quindi, questa disparità di termini poteva generare nuove incertezze applicative.

Tuttavia, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con nota 31 gennaio 2013, ha ritenuto che l'art. 1, comma 388, legge n. 228/2012, nel quale è stato affermato che "E' fissato al 30 giugno 2013 il termine di scadenza dei termini e dei regimi giuridici indicati nella tabella 2 allegata alla presente legge", ha modificato direttamente l'art. 29, comma 5, D.Lgs. n. 81/2008 (si veda il riquadro 1), pertanto, il termine entro il quale i datori di lavoro potranno continuare ad avvalersi ancora dell'autocertificazione coincide, invece, con il 31 maggio 2013.

In ogni caso, ora i datori di lavoro che occupano fino a dieci lavoratori (art. 2, comma 1, lettere a) e b), D.Lgs n. 81/2008) avranno a disposizione altro tempo per passare al DVR "standardizzato" elaborato, quindi, secondo le procedure; in merito occorre anche ricordare che la Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa (CNA) ha presentato alla Commissione per gli interpellati in materia di sicurezza sul lavoro, istituita presso la Direzione generale per l'attività ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ai sensi dell'art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 (si veda il riquadro 2), un quesito in cui ha chiesto alla stessa un parere circa la possibilità che i datori che occupano fino a 10 lavoratori possano redigere il DVR seguendo la procedura "ordinaria" prevista dall'art. 28, D.Lgs. n. 81/2008, anziché utilizzare le procedure standardizzate di valutazione dei rischi.

## Riquadro 2

### Art. 12, D.Lgs. n. 81/2008

*"1. Gli organismi associativi a rilevanza nazionale degli enti territoriali e gli enti pubblici nazionali, nonché, di propria iniziativa o su segnalazione dei propri iscritti, le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i consigli nazionali degli ordini o collegi professionali, possono inoltrare alla Commissione per gli interpellati di cui al comma 2, esclusivamente tramite posta elettronica, quesiti di ordine generale sull'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro.*

*2. Presso il Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali è istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la Commissione per gli interpellati composta da due rappresentanti del Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali, da due rappresentanti del Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali e da quattro rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome. Qualora la materia oggetto di interpellato investa competenze di altre amministrazioni pubbliche la Commissione è integrata con rappresentanti delle stesse. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso, rimborso spese o indennità di missione.*

*3. Le indicazioni fornite nelle risposte ai quesiti di cui al comma 1 costituiscono criteri interpretativi e direttivi per l'esercizio delle attività di vigilanza."*

Al riguardo nell'interpello 15 novembre 2012, n. 7 [4], la Commissione si è espressa favorevolmente facendo osservare che la norma contenuta nell'art. 29, comma 5, D.Lgs n. 81/2008, ha la precisa finalità di fornire, alle micro imprese che occupano fino a dieci lavoratori, uno strumento (le procedure standardizzate per la valutazione dei rischi) che permetta alle stesse di redigere il proprio DVR in modo coerente con quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 agli artt. 28 e 29; inoltre, qualora il datore di lavoro abbia già un proprio DVR e, quindi, non abbia fatto ricorso all'autocertificazione dell'avvenuta valutazione dei rischi, secondo la Commissione non dovrà rielaborarlo secondo le nuove indicazioni delle procedure standardizzate, fermo restando l'obbligo di aggiornamento dello stesso nei casi previsti dal comma 3, art. 29, D.Lgs. n. 81/2008 [5] (si veda il riquadro 3).

**Riquadro 3****Art. 29, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008**

"3. La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali."

Resta fermo, ovviamente, che di questa ulteriore proroga non possono beneficiare i datori di lavoro che esercitano le attività previste dall'art. 31, comma 6, lettere a), b), c), d) e g), D.Lgs. n. 81/2008 (si veda il riquadro 4), i quali sono tenuti, quindi, a redigere il DVR.

**Riquadro 4****Art. 31, comma 6, lettere a), b), c), d), e) e g), D.Lgs. n. 81/2008**

"6. L'istituzione del servizio di prevenzione e protezione all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, è comunque obbligatoria nei seguenti casi:

- a) nelle aziende industriali di cui all'articolo 2 del decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni, soggette all'obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto;
- b) nelle centrali termoelettriche;
- c) negli impianti e installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni;
- d) nelle aziende per la fabbricazione e il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
- e) nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori;
- (omissis)
- g) nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori."

Si tratta di casi in cui sono presenti rischi di notevole rilevanza come, per esempio, le aziende per la fabbricazione di esplosivi, rispetto ai quali lo strumento dell'autocertificazione è incompatibile da un punto di vista prevenzionale; per altro, occorre anche osservare che in queste fattispecie e nel caso delle aziende in cui sono svolte attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni e mutageni, connessi all'esposizione ad amianto, il datore di lavoro non può nemmeno ricorrere alle procedure standardizzate (art. 29, comma 7) (si veda il riquadro 5).

**Riquadro 5****Art. 29, comma 7, D.Lgs. n. 81/2008**

"7. Le disposizioni di cui al comma 6 non si applicano alle attività svolte nelle seguenti aziende:

- a) aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g);
- b) aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, connessi all'esposizione ad amianto;
- c) soppressa dall'art. 29 del D.Lgs. 5 agosto 2009, n. 106".

**La campagna straordinaria di accertamento dell'inidoneità per il personale sanitario**

Un'altra importante misura d'intervento è fornita all'art. 1, comma 88, legge n. 228/2012 (si veda il riquadro 6), che ha previsto una campagna straordinaria di controlli che devono essere effettuati nei confronti del personale sanitario dichiarato inidoneo alla mansione specifica ai sensi dell'art. 42, D.Lgs. n. 81/2008 (si veda il riquadro 7), nonché del personale riconosciuto non idoneo, anche in via permanente, allo svolgimento delle mansioni del proprio profilo professionale ma idoneo a proficuo lavoro, ai sensi dell'art. 6, C.C.N.L. integrativo del comparto sanità 20 settembre 2001.

**Riquadro 6****Art. 1, comma 88, legge n. 228/2012**

*"88. Con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione di una verifica straordinaria, da effettuarsi nei confronti del personale sanitario dichiarato inidoneo alla mansione specifica ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché del personale riconosciuto non idoneo, anche in via permanente, allo svolgimento delle mansioni del proprio profilo professionale ma idoneo a proficuo lavoro, ai sensi dell'articolo 6 del C.C.N.L. integrativo del comparto sanità del 20 settembre 2001. Con il medesimo decreto sono stabilite anche le modalità con cui le aziende procedono a ricollocare, dando priorità alla riassegnazione nell'ambito dell'assistenza territoriale, il personale eventualmente dichiarato idoneo a svolgere la propria mansione specifica, in esito alla predetta verifica. La verifica straordinaria, da completarsi entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, è svolta dall'INPS, che può avvalersi a tal fine anche del personale medico delle ASL, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, e senza oneri per la finanza pubblica."*

**Riquadro 7****Art. 42, D.Lgs. n. 81/2008**

*"1. Il datore di lavoro, anche in considerazione di quanto disposto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, in relazione ai giudizi di cui all'articolo 41, comma 6, attua le misure indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano un'inidoneità alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza."*

Questa previsione, che ha suscitato subito accese polemiche anche su un possibile vizio di costituzionalità, soprattutto in relazione al principio di eguaglianza dell'art. 3, Cost. (si veda il riquadro 8), è destinata a interessare prevalentemente, quindi, il 10-15% dei 350mila infermieri e 100mila operatori socio sanitari che lavorano negli ospedali pubblici italiani secondo i dati forniti dal Ministero della Salute.

**Riquadro 8****Art. 3, Costituzione**

*"Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese."*

L'obiettivo appare chiaro ed è quello di passare al setaccio situazioni in cui fette significative del personale sono transitate verso mansioni meno pesanti; alcuni parlano, quindi, anche di norma "antifannulloni" ma, sotto questo profilo, potrebbero essere mosse diverse osservazioni, prima fra tutte l'idoneità delle condizioni organizzative di lavoro nella sanità in Italia in cui i carichi di lavoro sono sempre più elevati.

Sul piano applicativo la nuova disposizione ha fatto riferimento a due diverse fattispecie d'inidoneità; la prima è riferita all'art. 42, "Provvedimenti in caso di inidoneità alla mansione specifica", D.Lgs. n. 81/2008, che obbliga il datore di lavoro, tenuto conto anche della legge n. 68/1999 che ha previsto forme di tutela per i lavoratori disabili, ad attuare le misure indicate dal medico competente e, qualora le stesse prevedano un'inidoneità alla mansione specifica, ad adibire il lavoratore, dove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza.

Pertanto, l'inidoneità-inabilità sopravvenuta non ha costituito giustificato motivo oggettivo di licenziamento di cui all'art. 3, legge n. 604/1966 (si veda il riquadro 9), qualora il lavoratore possa essere adibito a mansioni equivalenti o inferiori [6], [7], previo consenso del lavoratore stesso (principio dello *ius variandi in peius*, previsto precedentemente solo nelle ipotesi di ristrutturazione aziendale) [8].

#### Riquadro 9

##### **Art. 3, legge 15 luglio 1966, n. 604**

*"Il licenziamento per giustificato motivo con preavviso è determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro ovvero da ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa."*

Quindi, l'art. 42, D.Lgs. n. 81/2008, ha disciplinato solo la deroga all'art. 2103, cod.civ. (principio dello *ius variandi* e divieto di demansionamento; si veda il riquadro 10), giustificata dalle sopravvenute condizioni d'inidoneità del lavoratore [9] ma, in effetti, non fa riferimento al giudizio d'idoneità alla mansione specifica espressa dal medico competente che, invece, è possibile rintracciare nell'art. 41, D.Lgs. n. 81/2008; si tratta, pertanto, di un'evidente imprecisione del legislatore.

#### Riquadro 10

##### **Art. 2103, "Mansioni del lavoratore", codice civile**

*"Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta, e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo." fissato dai contratti collettivi, e comunque non superiore a tre mesi. Egli non può essere trasferito da una unità produttiva ad una altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.*

La seconda fattispecie contemplata dall'art. 1, comma 88, è quella del personale riconosciuto non idoneo, anche in via permanente, allo svolgimento delle mansioni del proprio profilo professionale ma idoneo a proficuo lavoro, ai sensi dell'art. 6, C.C.N.L. integrativo del comparto sanità 20 settembre 2001, siglato da Aran e Cgil/Fp Sanità, Cisl/Fps, Uil/Fpl, RSU Snatoss, Adass, Fase, Fapas, Sunas, Soi, Fials e Cgil, Cisl, Uil, Usae, Confasal.

Secondo questa norma della contrattazione collettiva nei confronti del lavoratore subordinato riconosciuto non idoneo in via permanente allo svolgimento delle mansioni del proprio profilo professionale ma idoneo a proficuo lavoro, il datore di lavoro non potrà procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica o psichica prima di aver esperito ogni utile tentativo per recuperarlo al servizio attivo nelle strutture organizzative dei vari settori, anche in posizioni lavorative di minor aggravio, dove possa essere utilizzata, comunque, la professionalità espressa dal dipendente; l'accertamento delle mansioni che il lavoratore in relazione alla categoria, posizione economica e profilo professionale d'iscrizione, sia in grado di svolgere (senza che questo comporti mutamento di profilo) è rimessa al Collegio medico legale dell'ASL competente per territorio.

Qualora nella struttura organizzativa del datore sussista una mancanza di posti, ovvero sia riscontrata l'impossibilità di rinvenire mansioni compatibili con lo stato di salute, previo consenso del lavoratore interessato e purché vi sia la disponibilità organica, lo stesso può essere impiegato in un diverso profilo di cui possieda i titoli, anche collocato in un livello economico immediatamente inferiore della medesima categoria oppure in un profilo immediatamente inferiore della categoria sottostante, assicurandogli un adeguato percorso di qualificazione; occorre osservare che questa procedura è prevista anche nella fattispecie in cui il lavoratore sia riconosciuto temporalmente inidoneo allo svolgimento delle proprie mansioni; in questo caso anche l'inquadramento nella posizione economica inferiore ha carattere temporaneo e il posto del dipendente è indisponibile ai fini della sua copertura e la restituzione allo svolgimento delle originarie mansioni del profilo di provenienza avviene al termine fissato dall'organo collegiale come idoneo per il recupero della piena efficienza fisica.

La legge n. 228/2012 ha previsto che sarà un apposito decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, che deve essere adottato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di stabilità, ossia il 1° marzo 2013, a definire le modalità di attuazione della verifica straordinaria, nonché quelle con cui i datori di lavoro dovranno procedere al ricollocamento *"dando priorità alla riassegnazione nell'ambito dell'assistenza territoriale, il personale eventualmente dichiarato idoneo a svolgere la propria mansione specifica, in esito alla predetta verifica"*.

La campagna straordinaria dovrà completarsi entro il 31 dicembre 2013 ed è affidata all'INPS che potrà avvalersi anche del personale medico delle ASL, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili e senza oneri per la finanza pubblica; quindi, sarà molto interessante capire come questo decreto interministeriale interverrà in una materia che è abbastanza complessa in quanto ha interessato lavoratori che già sono stati sottoposti a specifiche procedure accertative e nel caso dell'art. 41, D.Lgs. n. 81/2008, tra l'altro potrebbe esserci stato anche un contenzioso a seguito del ricorso amministrativo (atipico) entro 30 giorni dalla notifica all'ASL territorialmente competente alla quale potrebbero essere seguiti successivi gradi di giudizio conclusi con una sentenza definitiva [10].

Inoltre, sarà anche necessario valutare come questa norma regolamerà il ricollocamento, tenendo conto di due profili non di secondaria importanza, il primo è che sussistono vincoli organizzativi e che possibili adattamenti sono solo quelli coerenti con le scelte consentite dalla vigente normativa, mentre, il secondo è che in tutta questa procedura prevista dalla legge n. 228/2012, è stato trascurato che la valutazione dei rischi condotta dal datore di lavoro ha un ruolo centrale (artt. 17 e 28, D.Lgs. n. 81/2008) e nelle attività sanitarie esistono rischi specifici per la salute del personale (condizioni di elevato *stress*, movimentazione manuale dei pazienti ecc.) di particolare rilevanza.

### Il nuovo credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo

Accanto a queste misure è possibile rilevare un intervento molto importante anche nei commi da 95 a 97, art. 1, che hanno disciplinato il credito d'imposta per le attività di ricerca e di sviluppo; per effetto di queste disposizioni questo credito passa così da un "regime sperimentale" (art. 1, D.L. n. 70/2011, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e art. 1, comma 25, legge 13 dicembre 2010, n. 220) a uno "strutturale ordinario" in quanto, a decorrere dal 2013, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un fondo per la concessione di un credito di imposta per la ricerca e lo sviluppo, appunto, secondo criteri e modalità che saranno stabiliti con un apposito decreto interministeriale del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero dello Sviluppo economico.

I soggetti destinatari del credito sono le imprese anche in rete [11], costituite, quindi, in forma sia individuale che societaria (S.n.c., S.a.s., S.r.l., S.p.A., società cooperative), che affidano attività di ricerca e di sviluppo alle università, agli enti pubblici di ricerca o agli organismi di ricerca, ovvero che realizzano direttamente investimenti in ricerca e di sviluppo; sotto questo profilo, quindi, questo nuovo *bonus* è differenziato da quello disciplinato dall'art. 1, D.L. n. 70/2011.

Certamente, la previsione di questo credito deve essere giudicata molto positivamente, specie in questo particolare momento così delicato per la vita dell'Italia, e interessa direttamente anche tutti quegli operatori impegnati a vario titolo nel campo della salute e della sicurezza sul lavoro per quanto riguarda la ricerca e lo sviluppo di nuove soluzioni, sia tecniche che organizzative, capaci di fornire un contributo alla riduzione dei rischi nei luoghi di lavoro.

### Gli interventi sull'attività dell'INAIL

Alcuni interventi interessano anche l'INAIL, in particolare, il comma 111, dell'art. 1, legge n. 228/2012 (si veda il riquadro 11), ha stabilito che, al fine di garantire la tutela privilegiata degli infortunati sul lavoro e dei tecnopatici, con particolare riferimento alle prestazioni sanitarie regolamentate dall'accordo quadro Stato-Regioni 2 febbraio 2012, e ferme restando le riduzioni già previste dall'art. 2, comma 1, lettera a), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135/2012, l'INAIL dovrà precedere a ulteriori tagli della dotazione organica del personale non dirigenziale, di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con esclusione delle professionalità sanitarie (si veda il riquadro 12).

### Riquadro 11

#### Art. 1, comma 111, legge n. 228/2012

*"111. Al fine di garantire la tutela privilegiata degli infortunati sul lavoro e dei tecnopatici, con particolare riferimento alle prestazioni sanitarie regolamentate dall'accordo quadro approvato in data 2 febbraio 2012 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ferme restando le riduzioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) si procede alla riduzione della dotazione organica del personale non dirigenziale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del citato decreto-legge n. 95 del 2012, con esclusione delle professionalità sanitarie. Per il restante personale non dirigenziale, previa proposta dell'INAIL, può essere operata una riduzione anche inferiore rispetto a quella prescritta, destinando a compensazione i risparmi conseguiti attraverso la contrazione, per il triennio 2013-2015, delle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente. A decorrere dall'anno 2013, le somme derivanti da tali risparmi sono versate a un apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 giugno di ciascun anno."*

**Riquadro 12****Art. 2, comma 1, lettera**

*"1. Gli uffici dirigenziali e le dotazioni organiche delle amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo, delle agenzie, degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca, nonché degli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni sono ridotti, con le modalità previste dal comma 5, nella seguente misura: a) gli uffici dirigenziali, di livello generale e di livello non generale e le relative dotazioni organiche, in misura non inferiore, per entrambe le tipologie di uffici e per ciascuna dotazione, al 20 per cento di quelli esistenti b) le dotazioni organiche del personale non dirigenziale, apportando un'ulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale. Per gli enti di ricerca la riduzione di cui alla presente lettera si riferisce alle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, esclusi i ricercatori ed i tecnologi."*

La stessa norma ha anche disposto che, per il restante personale non dirigenziale, previa proposta dell'INAIL, può essere operata una riduzione anche inferiore rispetto a quella prescritta, destinando a compensazione i risparmi conseguiti attraverso la contrazione, per il triennio 2013-2015, delle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente.

Accanto a questa nuova riduzione di spesa, che finirà inevitabilmente per incidere sulle attività dell'Istituto, il comma 402, art. 1, ha previsto che, nelle more del completamento del processo di riordino previsto dall'art. 7, D.L. n. 78/2010, e dall'art. 21, D.L. n. 201/2011, al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa e gestionale, nonché il rispetto dei prescritti adempimenti di natura contabile, economica e finanziaria, il termine di scadenza del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza (CIV) dell'INAIL è prorogato al 30 aprile 2013.

**Le altre misure previste dalla legge di stabilità**

Il quadro delle altre misure d'intervento previste dalla legge n. 228/2012 è completato con l'istituzione di un apposito fondo presso il Ministero dell'Interno, con una dotazione di 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013, destinato alla flotta aerea antincendio trasferita dal Dipartimento della protezione civile al Dipartimento dei Vigili del Fuoco (art. 1, comma 261), mentre il comma 253, art. 1, ha previsto programmi cofinanziati e, al contempo, ha incrementato le somme finalizzate al fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'art. 18, comma 1, lettera , convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2/2009; questo fondo, infatti, è aumentato per l'anno 2013 della parte di risorse relative al finanziamento nelle medesime Regioni dalle quali i fondi provengono, degli ammortizzatori sociali in deroga.

[1] *Legge 24 dicembre 2012, n. 228, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2012, n. 302.*

[2] *Occorre ricordare che il termine iniziale dell'art. 29, comma 5, D.Lgs. n. 81/2008, era fissato al 30 giugno 2012; successivamente, il D.L. n. 57/2012 lo aveva prorogato al 31 dicembre 2012 in vista dell'approvazione delle procedure standardizzate per la valutazione dei rischi.*

[3] *Per un approfondimento si veda, dello stesso Autore, Guida pratica Sicurezza del lavoro, Il Sole 24 Ore, IV edizione, 2013, in corso di pubblicazione.*

[4] *Per un approfondimento del tema si veda, dello stesso Autore, Piccole e medie imprese: dall'autocertificazione al DVR senza procedure standardizzate, in Ambiente&Sicurezza n. 1/2013, pag. 39.*

[5] Questa disposizione ha obbligato il datore di lavoro ad aggiornare la valutazione dei rischi in occasione di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di questa rielaborazione, le misure di prevenzione devono essere aggiornate e, quindi, anche il DVR nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali. Occorre anche osservare che per alcuni rischi (per esempio, da agenti biologici, rumore ecc.) il D.Lgs. n. 81/2008 ha stabilito alcune periodicità per l'aggiornamento della relativa valutazione.

[6] Si veda Cass., sezione lavoro, 18 dicembre 2012, n. 23330; la S.C. ha affermato che deve essere reintegrato il lavoratore licenziato perché affetto da un disturbo d'ansia se non è dimostrata la sua "totale inidoneità allo svolgimento delle mansioni". Non solo, il datore di lavoro deve anche provare l'impossibilità di una ricollocazione.

[7] Si veda Cass. 3 luglio 1997, n. 5961, Cass. 23 agosto 1997, n. 7908, Cass., sezioni unite, 7 agosto 1998, n. 7755, contra Cass. 8 gennaio 1983, n. 140 e altre.

[8] La Suprema Corte, sezione lavoro, 6 marzo 2007, n. 5112, ha ribadito che il datore di lavoro ha l'obbligo di verificare se sussista la possibilità di adibire ad altre mansioni, se pure di livello inferiore, il lavoratore diventato non idoneo alle mansioni originariamente assegnategli, sempre che questi dichiari di essere disposto ad accettare la dequalificazione per evitare il licenziamento (conformi Cass. n. 10574/2001, n. 19686/2005, n. 10339/2000).

[9] E' necessario evidenziare che quando il declassamento consegua a una sopravvenuta inabilità parziale del lavoratore che non sia più in grado di svolgere mansioni originarie, non si tratta di una vera e propria dequalificazione, ma di un semplice adeguamento al livello di capacità professionale che il dipendente riesce a esprimere in quel momento. Per un approfondimento si veda, di A. Romagnoli, Art. 13, statuto dei diritti dei lavoratori, Commentario, Bologna-Roma 1979, pag. 254, e di S. Bartalotta, in nota a Cass. 6 aprile 1999, n. 3314, in "Riv. it. dir. lav.", 1999, II, pag. 843.

[10] Infatti, la decisione dell'organo di vigilanza, avendo natura di provvedimento amministrativo giustiziale, è impugnabile entro 60 giorni con ricorso giurisdizionale al TAR ed entro 120 giorni con ricorso amministrativo straordinario dinanzi al Presidente della Repubblica.

[11] Occorre sottolineare che secondo l'art. 3, comma 4-ter, per contratto di rete s'intende un accordo in forza del quale, sulla base di un programma comune di rete, più imprenditori si obbligano a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica, ovvero ancora a esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa.



## Social housing e "Piano città" a che punto siamo?

*Riuscire a permettersi una sistemazione in cui vivere in presenza di una forte precarietà economica è diventato oggi un vero e proprio lusso. Il social housing, o edilizia privata sociale (EPS), nasce proprio per rispondere alle difficoltà di chi non può permettersi l'acquisto o l'affitto di un alloggio, e allo stesso tempo non ha un reddito così basso per accedere all'edilizia residenziale pubblica (ERP).*

Monica Scaglione, Il Sole 24 ORE - Consulente Immobiliare, 28.02.2013 - n. 924 - p. 364

L'attuale situazione di crisi economica ha pesantemente coinvolto il settore immobiliare che negli ultimi anni si è caratterizzato per una sostanziosa quota di invenduto la quale comunque, in molti casi, non ha portato come conseguenza una diminuzione dei prezzi. Le attuali difficoltà che si incontrano nell'accesso all'abitare coinvolgono una fascia della popolazione che tende sempre più a ingrandirsi, poiché essa non caratterizza le fasce sociali più povere e che potrebbero accedere a forme di edilizia pubblica, bensì un gruppo eterogeneo e trasversale: pensionati, immigrati, studenti, giovani e lavoratori temporanei, questi ultimi sempre maggiori considerando i modelli lavorativi atipici che sviluppano la mobilità interna, i quali non hanno un reddito così alto per accedere al libero mercato e né così basso per usufruire delle forme di cui sopra.

Sotto questi aspetti la questione della casa si configura non solo come questione economica, ma soprattutto sociale alla luce dei radicali cambiamenti che hanno subito i modelli lavorativi, familiari e dell'abitare. L'housing sociale vuole, quindi, rappresentare una risposta alla domanda abitativa di coloro che hanno difficoltà di acquisto, alle condizioni di mercato, a causa delle difficoltà di accesso al credito, o di coloro, più in generale, che hanno difficoltà a mantenere le spese per la propria abitazione. Esso, inoltre, dovrebbe essere, nelle intenzioni virtuose, uno strumento che permette di sviluppare e qualificare la città pubblica favorendo la possibilità d'accesso ai processi di vita urbana attraverso la coesione sociale, il senso di appartenenza a una comunità, la qualità della vita poiché, per esempio, in quei Paesi membri dove le politiche di vendita degli alloggi sono state implementate in larga scala, il settore dell'housing sociale è diventato sempre più residuale e stigmatizzato. Pertanto si reputa necessario un approccio integrato con alleati locali quali imprese, scuole, polizia, rappresentative locali e fornitori di servizi; dunque i progetti in genere devono proporsi per qualità degli alloggi e dell'ambiente circostante nonché favorire la coesione sociale che nella definizione del Consiglio europeo è: «la capacità di una società di assicurare il benessere di tutti i suoi membri, minimizzando le disuguaglianze ed evitando polarizzazioni. Una società coesa è una comunità di individui liberi che con aiuto reciproco persegue obiettivi comuni con mezzi democratici». Tra le necessità attuali vi è, anche, quella di restaurare e rinnovare lo stock esistente, così come quella di migliorare l'efficienza energetica degli edifici. In Italia si stanno diffondendo progetti di complessi abitativi di edilizia sociale che utilizzano tecniche di costruzione poco impattanti ed ecologiche. La regione nella quale si concentra il maggior numero di esempi di housing sociale è la Lombardia (riqualificazione delle aree urbane, valorizzazione degli edifici esistenti e incremento dell'offerta di alloggi sociali sono i punti cardine del cosiddetto nuovo "Piano casa" della regione Lombardia), e il panorama si sta ampliando sempre più, vedendo i progetti firmati anche da importanti nomi del panorama dell'architettura che si attengono ai principi della bioarchitettura per le loro proposte progettuali.

**Ma cos'è l'housing sociale?**

Per housing sociale si intende l'insieme di alloggi e servizi rivolti a coloro che non riescono a soddisfare il proprio bisogno abitativo, al quale si associano azioni e progetti di tipo sociale, con lo scopo di fare nascere comunità e sviluppare l'integrazione.

**A quali categorie si rivolge?**

- Nuclei familiari a basso reddito, anche monoparentali o monoreddito;
- giovani coppie a basso reddito;
- anziani in condizioni sociali o economiche svantaggiate;
- studenti e lavoratori fuori sede;
- soggetti sottoposti a procedure esecutive di rilascio;
- immigrati regolari a basso reddito, residenti da almeno 10 anni nel territorio nazionale, o da almeno 5 anni nella medesima regione.

**Il quadro normativo**

La possibilità di attivare programmi di housing sociale è stata introdotta dallo Stato italiano nel 2007 con la Finanziaria 2008 (legge 224 del 24 dicembre 2007, art. 1, commi 258 e 259), alla quale ha fatto seguito il D.M. 22 aprile 2008 che fornisce la definizione generale di "alloggio sociale", gli obiettivi e le modalità di realizzazione.

«È definito alloggio sociale l'unità immobiliare adibita a uso residenziale in locazione permanente che svolge la funzione di interesse generale, nella salvaguardia della coesione sociale, di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato. L'alloggio sociale si configura come elemento essenziale del sistema di edilizia residenziale sociale costituito dall'insieme dei servizi abitativi finalizzati al soddisfacimento delle esigenze primarie» (art. 1, comma 2). Rientrano in tale definizione anche «gli alloggi realizzati o recuperati da operatori pubblici e privati, con il ricorso a contributi o agevolazioni pubbliche - quali esenzioni fiscali, assegnazione di aree o immobili, fondi di garanzia, agevolazioni di tipo urbanistico - destinati alla locazione temporanea per almeno otto anni e anche alla proprietà» (art. 1, comma 3).

Il provvedimento poi individua gli operatori dell'erogazione di tale servizio: «Il servizio di edilizia residenziale sociale viene erogato da operatori pubblici e privati prioritariamente tramite l'offerta di alloggi in locazione alla quale va destinata la prevalenza delle risorse disponibili, nonché il sostegno all'accesso alla proprietà della casa, perseguendo l'integrazione di diverse fasce sociali e concorrendo al miglioramento delle condizioni di vita dei destinatari» (comma 4).

«L'alloggio sociale, in quanto servizio di interesse economico generale, costituisce standard urbanistico aggiuntivo da assicurare mediante cessione gratuita di aree o di alloggi, sulla base e con le modalità stabilite dalle normative regionali» (comma 5). La successiva misura varata in materia è il D.L. 112 del 25 giugno 2008, convertito in legge 133 del 6 agosto 2008, che all'art. 11 ha previsto il cosiddetto "Piano nazionale di edilizia abitativa". Il provvedimento stabilisce che gli interventi di housing sociale si basano su un sistema integrato di fondi immobiliari e sulla loro integrazione alle politiche di sostegno economico e sociale. Gli obiettivi che si propone sono la costruzione di nuove abitazioni e la realizzazione di misure di recupero del patrimonio abitativo esistente. Il Piano, a seconda delle diverse realtà territoriali, deve essere strutturato in relazione al reale fabbisogno abitativo, può essere attuato attraverso la costituzione di fondi immobiliari o di strumenti finanziari innovativi, anche pubblico/privati, di livello nazionale e locale; riutilizzo dei proventi ottenuti dagli alloggi di edilizia pubblica; promozione da parte di privati di interventi di project financing; agevolazioni - anche amministrative - in favore di cooperative edilizie di abitazione e realizzazione di programmi integrati di promozione di edilizia residenziale sociale. Con questo provvedimento si avvia la procedura di pubblicazione del bando di gara per la scelta della società di gestione del risparmio.

Successivamente, con D.P.C.M. 16 luglio 2009, che approva il "Piano nazionale di edilizia abitativa", vengono definite le modalità del finanziamento e individuate le linee d'intervento in attuazione a quanto previsto dal D.L. 112/2008. Il provvedimento regola la costituzione dei fondi immobiliari e prevede che il Ministero delle infrastrutture e trasporti individui una Società di gestione del risparmio (Sgr) per gestire uno o più fondi nazionali cui affidare al massimo • 150 milioni. La Cassa depositi e prestiti ha creato la società di gestione del risparmio, Cdp Investimenti Sgr, che gestisce il Fondo investimenti per l'abitare (FIA) - costituito da oltre • 2 miliardi - che finanzia il Piano.

La regola per la quale il FIA poteva fare operazioni con altri fondi creati in ambito locale, partecipando con un tetto del 40%, è stata riformata a dicembre 2012 con un D.P.C.M. registrato dalla Corte dei conti, in un articolo unico, e prevede che il regolamento del fondo immobiliare chiuso sia «modificabile prevedendo il superamento del limite massimo del 40% per le partecipazioni da acquisire nell'ambito degli investimenti locali» e il limite «può essere innalzato in relazione alle autonome valutazioni dei sottoscrittori dei suddetti fondi immobiliari, ferma restando la necessità di salvaguardare la partecipazione di capitali privati negli investimenti locali». Con questo provvedimento sono stati sbloccati investimenti a breve per 1,5-2 miliardi nel social housing.

### **L'housing sociale e la riqualificazione urbana**

Oltre che aprire il mercato immobiliare alla cosiddetta "fascia grigia", gli interventi di housing sociale potrebbero espletare il loro massimo potenziale là dove rappresentassero una reale opportunità di rinnovamento urbanistico, offrano, cioè, l'occasione per interventi di riqualificazione urbana nelle periferie, nelle aree degradate o dimesse e nei centri storici. Il D.L. 83 del 22 giugno 2012, cosiddetto "decreto Sviluppo", contiene il Piano nazionale delle città con il quale si intende coordinare una serie di interventi nelle aree urbane relativi a nuove infrastrutture, alla riqualificazione urbana, alla costruzione di parcheggi, alloggi e scuole, avvalendosi, anche, di risorse pubbliche. La selezione dei progetti è stata affidata a una "Cabina di regia" istituita con D.M. 3 agosto 2012 sulla base di quanto previsto nel "decreto Sviluppo", composta dagli esponenti dei diversi Ministeri interessati, oltre che della Conferenza regioni, dell'Ance, dell'Agenzia del demanio e della Cassa depositi e prestiti. Tra le 457 proposte di intervento edilizio e urbanistico sui propri territori inviate dalle amministrazioni comunali di tutta Italia, la "Cabina" ne ha selezionate 28 (riquadro 1), di cui il 50% contiene aspetti legati all'housing sociale. I progetti selezionati potranno usufruire di un cofinanziamento nazionale di euro 318 milioni (euro 224 dal Fondo Piano città e euro 94 dal Piano azione coesione per le zone franche urbane dove si concentrano programmi di defiscalizzazione per le PMI), che attiveranno nell'immediato progetti e lavori pari a 4,4 miliardi complessivi, tra fondi pubblici e privati. Tra i titoli preferenziali di selezione è rientrata la veloce cantierabilità delle proposte e i piani cittadini che si integrano a progetti già in corso di housing sociale.

Il lavoro svolto dalla "Cabina di regia" ha consentito di mettere a sistema una serie di programmi e finanziamenti che, in precedenza, non erano tra loro integrati, tra cui:

- il FIA (Fondo investimenti per l'abitare di Cdp), dedicato all'housing sociale, che metterà a disposizione euro 1,5 miliardi;
- fondi per l'edilizia scolastica (anche per l'efficientamento energetico);
- fondi per l'edilizia per le forze armate. Il lavoro della Cabina di regia consentirà di impiegare in modo coordinato questi finanziamenti anche sui progetti non prescelti in questa fase.

### **Considerazioni conclusive**

Spesso la trasformazione del suolo ha rappresentato per i bilanci comunali una quota parte sostanziosa delle entrate ma si è consapevoli che il consumo del suolo, a oggi, non è più sostenibile ed è necessario arginarlo procedendo a riqualificare e convertire, pertanto i programmi di edilizia residenziale sociale dovrebbero attuarsi attraverso interventi di rinnovo urbanistico, interventi di riqualificazione e miglioramento della qualità ambientale degli insediamenti, come prospettato nel quadro normativo.

La stessa Unione europea ha recentemente approvato il rapporto "Politica di coesione e riqualificazione urbana" con il quale sarà destinato almeno il 5% del budget della prossima politica di coesione per interventi di riqualificazione delle aree degradate e del patrimonio costruito. Il documento, consegnato come raccomandazione alla Commissione europea per il budget pluriennale 2014-2020, destinerà parte del budget dell'UE alle grandi aree metropolitane per interventi di riqualificazione delle aree degradate, per rivalutare il patrimonio edilizio rendendolo ecosostenibile e incentivare gli interventi di housing sociale, inoltre tutto dovrà essere definito da vincoli urbanistici precisi, senza consumare nemmeno un metro quadro di suolo agricolo in più. All'Italia saranno destinati almeno euro 1,5 miliardi.

## RIQUADRO 1

### Queste le città i cui progetti hanno ricevuto il via libera dalla "Cabina di regia"

- Ancona (area porto, valore progetto: 66,4 mln);
- Bari (area lungomare ovest e via Sparano, valore progetto: 215,8 mln);
- Bologna (quartiere Bolognina, valore progetto: 83,2 mln);
- Catania (quartiere Librino, valore progetto: 73,7 mln);
- Cagliari (quartiere S. Elia, valore progetto: 111,1 mln);
- Eboli (quartieri Molinello e Pescara, valore progetto: 122,6 mln);
- Erice (casa Santa, valore progetto: 64,9 mln);
- Firenze (zona Cascine, valore progetto: 467 mln);
- Foligno (zona nord ovest, valore progetto: 90,3 mln);
- Genova (area Val Bisagno, valore progetto: 221 mln);
- L'Aquila (area Piazza d'Armi, valore progetto: 37,1 mln);
- Lamezia Terme (quartiere Savutano, valore progetto: 51,9 mln);
- Lecce (settore ovest, valore progetto: 134,9 mln);
- Matera (Borgo La Martella, valore progetto: 17,3 mln);
- Milano (Bovisa, valore progetto: 68,6 mln);
- Napoli (area ex Corradini, valore progetto: 21,5 mln);
- Pavia (Santa Clara, valore del progetto: 16,5 mln);
- Pieve Emanuele (interventi di riqualificazione urbana, valore progetto: 13,7 mln);
- Potenza (quartiere Bucaletto, valore progetto: 50,6 mln);
- Reggio Emilia (area nord, valore progetto: 39,7 mln);
- Rimini (waterfront, valore del progetto: 225,3 mln);
- Roma (Pietralata, valore progetto: 113 mln);
- Settimo Torinese (Laguna Verde, valore del progetto: 305 mln);
- Taranto (quartiere Tamburi, valore progetto: 68,9 mln);
- Torino (quartiere Falchera, valore progetto: 252,8 mln);
- Trieste (recupero caserme, valore progetto: 10,8 mln);
- Venezia (Vaschette Maghera e centro storico di Mestre, valore progetto: 563,8 mln);
- Verona (interventi diversificati sul territorio comunale, valore progetto 864,6 mln).

Oltre a questi progetti, sono state dichiarate ammissibili al finanziamento ulteriori 24 proposte di altrettanti comuni, esclusivamente per quanto riguarda gli interventi di bonifica ambientale ed efficientamento energetico. Questa tipologia di interventi, in seguito a una successiva istruttoria, sarà finanziata con risorse provenienti dal Ministero dell'ambiente.



## Conto termico: incentivi fino al 40%

*Con la pubblicazione del decreto 28 dicembre 2012 è stato avviato il regime di sostegno introdotto dal D.Lgs. 28 del 3 marzo 2011, il cosiddetto "Conto termico", per l'incentivazione della produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni. Il Gestore dei servizi energetici è il soggetto responsabile dell'attuazione del meccanismo, inclusa l'erogazione degli incentivi.*

Alberto Giordano, Il Sole 24 Consulente Immobiliare, 28.02.2013, n. 924

Da oltre un anno si parlava della possibilità d'incentivare non solo il fotovoltaico ma anche il settore termico.

Con la pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* 1/2013, s.o. 1, del decreto "Conto termico", approvato il 28 dicembre scorso dai Ministeri dello sviluppo economico, dell'ambiente e delle politiche agricole, si aprono i termini di presentazione delle domande. Beneficiano dell'intervento i soggetti privati, intesi come persone fisiche, condomini e soggetti titolari di reddito d'impresa o di reddito agrario e le Pubbliche amministrazioni. Lo stanziamento di • 900 milioni (• 700 milioni per i privati e le imprese ed • 200 milioni per le Amministrazioni pubbliche) riguarda i piccoli interventi d'incremento dell'efficienza energetica e la produzione di energia termica da rinnovabili.

Gli interventi incentivabili si riferiscono sia all'efficientamento dell'involucro di edifici esistenti come la coibentazione delle pareti, le coperture, la sostituzione di serramenti e l'installazione di schermature solari, sia alla sostituzione di impianti esistenti per la climatizzazione invernale con impianti a più alta efficienza come per esempio le caldaie a condensazione, sia alla sostituzione o, in alcuni casi, alla nuova installazione di impianti alimentati a fonti rinnovabili (pompe di calore, caldaie, stufe e camini a biomassa, impianti solari termici anche abbinati a tecnologia solar cooling per la produzione di freddo).

### Gli incentivi

Il contributo è pari al 40% dell'investimento ammissibile ed è distribuito in un periodo compreso tra i 2 e i 5 anni. I tetti massimi sono differenziati in base all'intervento e alla potenza dell'impianto, come dettagliato nell'Allegato I del provvedimento.

Il contributo può essere ottenuto per interventi che non accedono ad altri incentivi statali. I privati, nei casi previsti, hanno la possibilità di valutare se fare domanda per il bonus del 40% o per quello del 55% che, benché più elevato, prevede un rimborso in dieci anni. Le Amministrazioni pubbliche, non potendo accedere al 55%, devono orientarsi verso il nuovo Conto termico; in particolare, possano «avvalersi dello strumento del finanziamento tramite terzi o di un contratto di rendimento energetico ovvero di un servizio energia, anche tramite un fornitore di servizi energetici». A tal fine, il GSE - entro il 2 aprile, ossia 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto - pubblicherà sul proprio portale un elenco di fornitori di servizi energetici interessati a realizzare e finanziare gli interventi per le Pubbliche amministrazioni. L'iscrizione all'elenco è volontaria e aperta a tutti. Di seguito riportiamo, nel dettaglio, gli elementi caratterizzanti del provvedimento.

### Soggetti beneficiari

Il nuovo sistema di incentivi si rivolge a:

- **persone fisiche, condomini e imprese** per interventi di piccole dimensioni di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di sistemi ad alta efficienza, quali: sostituzione d'impianti di climatizzazione invernale esistenti con nuovi impianti utilizzando pompe di calore elettriche o a gas, anche geotermiche (incentivo erogato in 2 o 5 anni secondo la potenza dell'impianto); sostituzione di impianti di climatizzazione invernale o di riscaldamento delle serre esistenti con nuovi impianti dotati di generatore di calore alimentato a biomassa (2 o 5 anni secondo la potenza dell'impianto); installazione di collettori solari termici anche abbinati a sistemi di solar cooling (2 o 5 anni secondo la superficie dell'impianto); sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore (2 anni);
- **Amministrazioni pubbliche** (compresi gli ex Istituti autonomi case popolari comunque denominati e trasformati dalle regioni) per la realizzazione degli impianti di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e interventi che migliorano l'efficienza energetica dell'edificio.

### Attività finanziabili

Sono finanziabili gli interventi d'incremento dell'efficienza energetica in edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, dotati d'impianto di climatizzazione. Nel dettaglio:

- a. l'isolamento termico delle superfici opache che delimitano il volume climatizzato;
- b. la sostituzione di chiusure trasparenti e infissi che delimitano il volume climatizzato;
- c. la sostituzione d'impianti di climatizzazione invernale esistenti con generatori di calore a condensazione;
- d. l'installazione di sistemi di schermatura e ombreggiamento non trasportabili per la protezione delle chiusure trasparenti con esposizione da est-sud-est a ovest.

Per quanto riguarda la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di sistemi ad alta efficienza, sono incentivabili:

- la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con pompe di calore, elettriche o a gas, utilizzando energia aerotermica, geotermica o idrotermica, con potenza termica nominale inferiore a 1.000 kW;
- la sostituzione d'impianti di climatizzazione invernale o di riscaldamento delle serre esistenti e dei fabbricati rurali esistenti con impianti dotati di generatore di calore alimentato da biomassa con potenza termica nominale inferiore a 1.000 kW;
- l'installazione di collettori solari termici, anche abbinati a sistemi di solar cooling, di superficie solare lorda inferiore a 1.000 mq;
- la sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore.

### Spese ammissibili

Tra le spese che determinano il valore d'investimento soggetto al conteggio dell'incentivo, rientrano: smontaggio e dismissione dei vecchi impianti, fornitura dei materiali e posa in opera, opere idrauliche e murarie eventualmente necessarie, interventi sulla rete di distribuzioni e prestazioni professionali. In dettaglio, le spese ammissibili previste riguardano (comprensive di IVA, dove essa costituisca un costo):

- a. per gli interventi impiantistici concernenti la produzione di acqua calda, anche se destinata, con la tecnologia solar cooling, alla climatizzazione estiva: smontaggio e dismissione dell'impianto esistente, parziale o totale. Fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, nonché delle opere idrauliche e murarie necessarie per la realizzazione a regola d'arte degli impianti organicamente collegati alle utenze;

- b.** per gli interventi impiantistici concernenti la climatizzazione invernale: smontaggio e dismissione dell'impianto di climatizzazione invernale esistente, parziale o totale, fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione, a regola d'arte, d'impianti di climatizzazione invernale o di produzione di acqua calda sanitaria preesistenti nonché i sistemi di contabilizzazione individuale. Negli interventi ammissibili sono compresi, oltre a quelli relativi al generatore di calore, anche gli eventuali interventi sulla rete di distribuzione, sui sistemi di trattamento dell'acqua, sui dispositivi di controllo e regolazione, sui sistemi di estrazione e alimentazione dei combustibili nonché sui sistemi di emissione. Sono inoltre comprese tutte le opere e i sistemi di captazione per impianti che utilizzino lo scambio termico con il sottosuolo;
- c.** per gli interventi finalizzati alla riduzione della trasmittanza termica degli elementi opachi costituenti l'involucro edilizio, comprensivi delle opere provvisorie e accessorie: i) fornitura e messa in opera di materiale coibente per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti;
- ii) fornitura e messa in opera di materiali ordinari, necessari alla realizzazione di ulteriori strutture murarie a ridosso di quelle preesistenti realizzate contestualmente alle opere di cui al punto i), per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti; iii) demolizione e ricostruzione dell'elemento costruttivo, ove coerente con gli strumenti urbanistici vigenti;
- d.** per gli interventi finalizzati alla riduzione della trasmittanza termica U di chiusure apribili o assimilabili, quali porte, finestre e vetrine, anche se non apribili, comprensive di infissi e di eventuali sistemi di schermatura e/o ombreggiamento integrati nell'infisso stesso: i) fornitura e messa in opera di nuove chiusure apribili o assimilabili; ii) miglioramento delle caratteristiche termiche dei componenti vetrati esistenti, con integrazioni e sostituzioni;
- e.** per gli interventi che comportino la riduzione dell'irraggiamento solare negli ambienti interni nel periodo estivo: i) fornitura e messa in opera di tende tecniche, schermature solari esterne regolabili (mobili) o assimilabili; ii) fornitura e messa in opera di meccanismi automatici di regolazione e controllo;
- f.** prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi di cui alle lettere da a) a e) e per la redazione di diagnosi energetiche e di attestati di certificazione energetica relativi agli edifici. Gli interventi realizzati ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui all'art. 11 del D.Lgs. 28/2011 accedono agli incentivi previsti al presente decreto limitatamente alla quota eccedente quella necessaria per il rispetto dei medesimi obblighi.

### Contributo previsto

Bonus del 40% sulle spese ammissibili. Anche se tutti gli interventi beneficiano di un incentivo del 40% della spesa sostenuta, i massimali del bonus si differenziano a seconda della tipologia d'intervento, della potenza dell'impianto e della zona climatica ove l'intervento viene effettuato. Gli **interventi sull'involucro** (tetti, pavimenti, pareti perimetrali) presentano un valore massimo dell'incentivo di euro 250.000 (per esempio se la spesa massima è superiore a quella prevista l'incentivo è comunque di euro 250.000). Nel caso delle **finestre**, il valore massimo dell'incentivo è di euro 45.000 per le zone climatiche A, B e C, e di euro 60.000 per le zone climatiche D, E ed F. Per le **caldaie a condensazione** fino a 35 kilowatt termici (kWt), il tetto dell'incentivo è di euro 2.300, per quelle sopra i 35 kWt il tetto è di euro 26.000. Nel caso dei **sistemi di schermatura e ombreggiamento** fissi o mobili, il valore massimo dell'incentivo è di euro 20.000, per i meccanismi automatici di regolazione di tali sistemi, il tetto è di euro 3.000.

### Requisiti di ammissibilità agli incentivi

I bonus sono erogati se gli impianti presentano alcune prestazioni minime:

- le **caldaie a biomassa**, sono incentivabili se installate in sostituzione di caldaie e di impianti per il riscaldamento delle serre preesistenti, alimentati a biomassa, gasolio o carbone; sono escluse quelle che utilizzano rifiuti biodegradabili urbani o industriali;

- per le **pompe di calore elettriche e a gas**, l'incentivo erogato è calcolato tenendo conto della taglia dell'impianto, della zona climatica, dell'energia prodotta e delle prestazioni dell'impianto;
- per gli **scaldacqua a pompa di calore** l'incentivo massimo è di euro 400 per impianti fino 150 litri e di euro 700 oltre i 150 litri;
- per caldaie a biomassa, stufe e termocamini a pellet, termocamini a legna, l'incentivo è calcolato in relazione all'energia prodotta, alla potenza dell'impianto, alle ore di funzionamento, alla zona climatica e all'emissione di polveri;
- sul **solare termico** e **solar cooling**, l'incentivo si calcola per metro quadro installato: euro 170/mq fino a 50 mq di superficie ed euro 55/mq per impianti oltre i 50 mq di superficie; l'incentivo sale rispettivamente a euro 255 ed euro 83/mq se si tratta di impianti di solar cooling cioè raffrescamento.

### Modalità di partecipazione

I soggetti che intendono accedere all'incentivo devono presentare domanda al GSE, entro 60 giorni dalla fine dei lavori. L'istanza va inviata avvalendosi della schedadomanda che il GSE mette a disposizione sul proprio sito web. La domanda viene presentata entro 60 giorni dalla data di effettuazione dell'intervento o di ultimazione dei lavori, ovvero entro i 60 giorni successivi alla data in cui è resa disponibile sul portale del GSE la scheda domanda, pena la non ammissibilità ai medesimi incentivi. Il Gestore dei servizi energetici provvede all'assegnazione, erogazione e revoca degli incentivi secondo le modalità e le tempistiche specificate nelle Regole applicative pubblicate dal GSE stesso.

Le Amministrazioni pubbliche, in alternativa alla procedura di accesso diretto agli incentivi, possono presentare la domanda al GSE, attraverso una scheda domanda a preventivo, già all'atto della definizione del contratto di rendimento energetico con la Esco o della convenzione con "Consip S.p.A." o con la centrale di acquisti regionale per l'affidamento del servizio energia, integrato con la riqualificazione energetica dei sistemi interessati. In tal caso, alla domanda è allegata, oltre a quanto previsto dal comma 6, con riferimento all'intervento da eseguire, copia del contratto firmato da entrambe le parti e immediatamente esecutivo. La domanda firmata dal soggetto responsabile e deve contenere l'impegno a eseguire i lavori nei termini temporali previsti dal contratto. In particolare, a pena di decadenza al diritto alla prenotazione dell'incentivo, il soggetto responsabile deve:

a) entro 60 giorni dalla data di accettazione della prenotazione dell'intervento previsto, comunicata dal GSE, presentare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti l'avvio dei lavori per la realizzazione dell'intervento previsto; b) entro 12 mesi dalla data di accettazione della prenotazione dell'intervento previsto, comunicata dal GSE, presentare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la conclusione dei lavori di realizzazione dell'intervento previsto. Se la domanda è accettata, il GSE procede a impegnare a favore del richiedente la somma corrispondente all'incentivo spettante al momento della presentazione della dichiarazione, fermo restando che l'effettiva erogazione degli incentivi avverrà a intervento effettuato. Alla procedura d'accesso è riservato un contingente di spesa cumulata annua per incentivi non superiore al 50% di quanto previsto all'art. 1, comma 3; il GSE accetta le domande presentate fino al sessantesimo giorno successivo al raggiungimento di tale contingente di spesa e provvede a dare evidenza separata sul proprio sito Internet del volume di risorse impegnate a tale scopo.

**Riferimenti Utili**

Gestore servizi energetici, GSE S.p.A., viale Maresciallo Pilsudki 92 - 00197 Roma. Informazioni portale applicativo: Numero verde 800.19.99.89; tel.: 06.8011.43.00; 06.8011.44.00 (dal lunedì al venerdì dei giorni non festivi dalle ore 9 alle ore 18); [assistentaportaleapplicativi@gse.it](mailto:assistentaportaleapplicativi@gse.it); [www.gse.it](http://www.gse.it)

**Riferimenti normativi**

D.M. 28.12.2012, Incentivazione della produzione di energia termica da fonti rinnovabili e interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni (G.U. 2.1.2013).

D.M. 28.12.2012, Determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell'energia elettrica e il gas per gli anni dal 2013 al 2016 e per il potenziamento del meccanismo dei certificati bianchi (G.U. 2.1.2013).

Nella domanda deve essere indicato in modo chiaro il tipo di intervento effettuato e la spesa totale ammissibile. La domanda deve inoltre essere firmata dal soggetto responsabile e accompagnata da un suo documento di identità. Alla domanda occorre allegare le schede tecniche dei componenti o delle apparecchiature installate, l'asseverazione di un tecnico abilitato, le fatture attestanti le spese sostenute e l'autocertificazione sul mancato cumulo dei bonus con altri incentivi statali.

Se richiesti, devono essere presentati anche l'attestato di certificazione energetica, la diagnosi energetica, la dichiarazione di conformità dell'impianto, il certificato del corretto smaltimento degli impianti e il certificato rilasciato dal produttore attestante il rispetto dei livelli emissivi in atmosfera. In particolare, per gli interventi di isolamento termico, le richieste di incentivo devono essere corredate da diagnosi energetica precedente l'intervento e da certificazione energetica successiva. Per la sostituzione di finestre, l'installazione di schermature, la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale e l'installazione di collettori solari termici, le richieste di incentivo devono essere corredate da diagnosi energetica precedente l'intervento e da certificazione energetica successiva quando l'intervento è realizzato su interi edifici con impianti di riscaldamento di potenza nominale totale del focolare maggiore o uguale a 100 kW. Il GSE sarà aiutato, nella gestione dei nuovi meccanismi di incentivazione, dall'ENEA.



## Autorizzazione unica ambientale a basso impatto per i cantieri

*Autorizzazione unica ambientale a basso tasso di semplificazione per le costruzioni. Il Consiglio dei Ministri ha approvato, in via definitiva, il regolamento che disciplina la cosiddetta «Aua» e le altre misure di semplificazione degli adempimenti amministrativi in materia ambientale per le imprese e gli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale (Aia).*

Fabrizio Luches, Il Sole 24 ORE – Edilizia e Territorio, 25.02.2013, n. 8

La nuova autorizzazione sostituisce fino a sette procedure diverse attraverso un'unica domanda da presentare per via telematica allo sportello unico per le attività produttive (Suap), diretta a ottenere il rilascio del titolo unico in luogo dell'autorizzazione agli scarichi; delle comunicazioni preventive per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue; delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera; della comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico; dell'autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura e delle comunicazioni in materia di rifiuti. Le Regioni e le Province autonome potranno individuare ulteriori atti in materia ambientale da ricomprendere nell'Aua, ovviamente nel rispetto della disciplina comunitaria e nazionale.

### I RIFLESSI REALI SULL'EDILIZIA

Le nuove misure di semplificazione sono destinate a tutte le micro, piccole e medie imprese, ma il regolamento non trova applicazione per i progetti sottoposti a Via, laddove la normativa statale e regionale disponga l'effetto sostitutivo del provvedimento finale di Via di tutti gli altri atti di assenso, comunque denominati, in materia ambientale necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'opera (e ciò a prescindere dalla qualificazione dell'impresa interveniente).

Per quanto attiene all'edilizia deve aggiungersi l'ulteriore considerazione che, tra le sette procedure destinate a essere ricomprese nell'Aua, solo alcune vengono attivate nell'ordinaria attività edile e precisamente:

- le domande per il rilascio dei permessi di costruire relativi a nuovi impianti e infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, che devono contenere una documentazione di previsione di impatto acustico ex art. 8, comma 4, legge 447/1995 (lett. f), art. 3 del regolamento);
- le comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 Dlgs 152/2006 (lett. g) art. 3 cit.).

Risulta infatti evidente che nella normale pratica edile difficilmente vengono attivate procedure per l'utilizzazione agronomica di reflui o dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura ovvero per autorizzazione agli scarichi o alle emissioni in atmosfera.

Non mancano però considerazioni critiche anche nei riguardi degli istituti di cui alle lettere f) e g) dell'articolo 3, dato che la procedura semplificata prevista dall'articolo 4 del regolamento non porta alcun concreto vantaggio rispetto all'obbligo di allegazione della relazione acustica a corredo dell'istanza per il rilascio del titolo abilitativo edilizio (considerato anche il termine procedurale massimo e l'istituto del silenzio-assenso previsto dall'art. 20 Dpr 380/2001).

Allo stesso modo, in materia di rifiuti – con particolare riferimento al trattamento degli inerti – è utile rilevare che sono ricomprese nell'Aua solo le attività di smaltimento di rifiuti non pericolosi effettuate nel luogo di produzione dei rifiuti stessi di cui all'art. 215 Dlgs 152/2006 («auto smaltimento») e le operazioni di recupero previste dall'art. 216, attività che possono essere intraprese (anche in via ordinaria) decorsi 90 giorni dalla comunicazione di inizio di attività alla provincia territorialmente competente (e per le quali lo stesso regolamento indica la facoltà di non avvalersi dell'Aua, ferma restando la presentazione della comunicazione o dell'istanza per il tramite del Suap; cfr. comma 3, art. 3).

Le altre attività di trattamento inerti risultano infatti già ricomprese nell'autorizzazione unica di cui all'art. 208, comma 15, Dlgs 152/2006, avendo la giurisprudenza chiarito che gli impianti mobili adibiti alla macinatura, vagliatura e deferrizzazione dei materiali inerti prodotti da cantieri edili di demolizione, non possono essere considerati impianti che effettuano una semplice riduzione volumetrica e separazione di eventuali frazioni estranee, essendo invece impiegati per effettuare un'operazione di trattamento il cui principale risultato è quello di permettere il recupero dei residui ferrosi (in tali termini Cassazione penale, sez. III, 27/04/2011, n. 21859).

È possibile quindi valutare le nuove previsioni in materia di Aua poco significative per quanto attiene alle normali pratiche edilizie, salvo eventuali integrazioni delle fattispecie ammesse da parte delle normative locali, che potranno essere emanate ai sensi dell'art. 3, comma 2, del regolamento.



## In assenza di valori-limite nazionali si possono applicare quelli dell'EPA

*In assenza di una normativa nazionale e comunitaria che fissi i valori limite per le emissioni olfattive, è legittimo fare riferimento alla soglia di tossicità fissata dall'Agenzia per l'ambiente degli Stati Uniti (Environmental Protection Agency- EPA). E' quanto ha stabilito la sentenza del Tribunale amministrativo regionale Friuli Venezia Giulia, n. 2/2013, avverso il diniego all'autorizzazione integrata ambientale (AIA) per l'adeguamento di un impianto per l'allevamento intensivo di pollame alle disposizioni di cui al punto 6.6, lettera a) dell'Allegato VIII, parte II, al Testo unico dell'ambiente, in quanto "non è più lecito dubitare che un significativo e perdurante scostamento dai limiti dell'EPA possa essere consentito in Italia, dove tali limiti non sono stabiliti per legge, perché altrimenti si consentirebbero emissioni tossiche".*

Pietro Verna, Il Sole 24 ORE - Ambiente & Sicurezza, 26.02.2013, n. 4

### EMISSIONI OLFATTIVE - VALORI LIMITE - ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY

#### La vicenda processuale

Il contenzioso amministrativo nasce a seguito del mancato accoglimento di una richiesta di "autorizzazione integrata ambientale", poiché l'Arpa, dopo numerose lamentele dei residenti nell'area contigua all'allevamento in questione, aveva rilevato come la soglia di accettabilità del parametro "ammoniaca" fissato dall'EPA avesse superato anche il 100% e che, talvolta, nell'aria si riscontrassero concentrazioni che raggiungevano anche 219 microgrammi/mc quale media settimanale, attestandosi ben oltre il limite dei 100microgrammi/mc per 18 settimane.

Di qui il ricorso, articolato sostanzialmente su due ordini di motivi:

- *in primis*, per la irrilevanza dei dati acquisiti dall'Arpa, in quanto riferiti a parametri stabiliti da autorità diversa da quella nazionale e da quella comunitaria;
- in secondo luogo - e in via subordinata - per il mancato accoglimento di altre soluzioni prospettate dal ricorrente che l'Arpa avrebbe potuto adottare, come la modifica della tipologia di allevamento ovvero il rilascio di un'autorizzazione integrata ambientale temporanea condizionata. Provvedimento, quest'ultimo, che, seppur non espressamente previsto dalla normativa vigente, avrebbe consentito di scaglionare nel tempo l'emissione di ammoniaca, evitando la chiusura dello stabilimento.

#### Le motivazioni della sentenza

Le doglianze della parte ricorrente - fondate sulla circostanza che l'allevamento fosse stato condotto sino ad allora nel pieno rispetto delle migliori tecniche a disposizione (*best available techniques* - BAT) previste dal D.M. 29 gennaio 2007 "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di rifiuti, per le attività elencate nell'Allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005 n. 59" - sono state ritenute prive di pregio dal giudice amministrativo. Il collegio, infatti, alla luce degli atti prodotti dalle parti resistenti e, in particolare, della sentenza della Corte di Cassazione, sezione III, n. 37037/2012, emessa a carico degli amministratori dello stabilimento avicolo, per il reato di cui all'articolo 674, codice penale, ha rigettato il ricorso, muovendo proprio dagli esiti della vicenda penale e, segnatamente, dal principio formulato nella su indicata sentenza, secondo cui l'immissione di emissioni olfattive,

pur non rientrando nell'ambito della disciplina dell'inquinamento atmosferico (parte V, Testo unico dell'ambiente), configura il reato di getto pericoloso di cose ogni qualvolta le stesse superino il limite della normale tollerabilità (articolo 844 codice civile). Di qui il *dictum* del TAR triestino, che ha stabilito come, ai fini del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, non sia sufficiente rispettare le linee guida ministeriali, perché ciò non esclude la possibilità che gli effluvi possano essere dannosi alla salute; né c'è spazio per accogliere le soluzioni alternative prospettate dal ricorrente, senza aver messo previamente fine alle emissioni.

## Cornice normativa e giurisprudenza

In assenza di una disciplina *ad hoc*, la vicenda sottoposta al vaglio del TAR Friuli Venezia Giulia ripropone la dibattuta questione della configurabilità del reato previsto dall'art. 674, parte II, codice penale, in presenza di effluenti prodotti da un impianto regolarmente autorizzato e contenuti nei limiti di tolleranza fissati dalle leggi di settore. Questione che la giurisprudenza prevalente (*ex multis* Cassazione, sezione III, 9 ottobre 2007-17 gennaio 2008, n. 2475) ha risolto alla luce dei seguenti principi:

- il reato consiste nella molestia, che prescinde dal superamento di eventuali limiti tabellari fissati dalla legge, essendo sufficiente il superamento della normale tollerabilità *ex* articolo 844, codice civile;

- se manca la possibilità di accertare obiettivamente e con strumenti adeguati l'intensità delle emissioni, il giudizio sull'esistenza e sulla non tollerabilità delle stesse "*può basarsi sulle dichiarazioni di testi, specie se a diretta conoscenza dei fatti, quando tali dichiarazioni non si risolvano nell'espressione di valutazioni meramente soggettive o in giudizi di natura tecnica, ma consistano nel riferimento a quanto oggettivamente percepito dagli stessi dichiaranti*"[1].

Ne consegue che l'utilizzo, da parte dell'Arpa, dei parametri tecnico-scientifici dell'Agenzia statunitense per l'ambiente appare legittimo e, soprattutto, conforme al principio comunitario di precauzione, che mira a tutelare il diritto alla salute.

## Conclusioni

La sentenza del TAR Friuli Venezia Giulia stimola il legislatore a stabilire limiti precisi alle emissioni olfattive e a individuare sistemi ufficiali di rilevamento. Invito che - si auspica - potrebbe essere colto con il varo di un decreto legge, tenuto conto che la materia investe il diritto alla salute. Del resto, precedenti in questo senso non mancano; basti citare, ad esempio, l'articolo 16, comma 2, decreto legge 24 gennaio 2012 "*Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività*" convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, che ha previsto l'applicazione della norma UNI 113366 per lo svolgimento in sicurezza delle attività subacquee presso le piattaforme *off-shore*.

Tabella 1	
Norme a confronto	
Articolo 844 codice civile - Immissioni	Articolo 674 codice penale - Getto pericoloso di cose
"Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi"	"Chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti, è punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda fino a 206 euro"

[1] *Per la distinzione tra il reato di cui all'articolo 674, codice penale, e le immissioni intollerabili ai sensi dell'art. 844, codice civile, si veda la sentenza della Cassazione, sezione III, 23 gennaio 2007, n. 1869.*



## Per le sostanze pericolose nuovi valori limite di esposizione

*Il D.M. 6 agosto 2012 ha aggiornato l'Allegato XXXVIII al D.Lgs. n. 81/2008 con il terzo elenco dei valori limite di esposizione professionale, recependo con modifiche la direttiva 2009/161/UE. I nuovi VLE nazionali sono vicini, in alcuni casi, ai TLV dell'ACGIH, con concentrazioni inferiori ai corrispettivi europei. Su 114 items oggi in elenco, ben 45 sostanze sono segnalate per l'assorbimento cutaneo significativo. Il rispetto delle soglie stabilite nel nuovo allegato, entrato immediatamente in vigore, potrà comportare qualche difficoltà per gli addetti a produzioni chimico-farmaceutiche e di materie plastiche, di fibre sintetiche o nei laboratori.*

Gino Gianandrea, Il Sole 24 ORE - Ambiente & Sicurezza, 26.02.2013, n. 4

### SOSTANZE CHIMICHE - VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE - NOVITA'

Nell'ambito della valutazione dei rischi dell'attività lavorativa, il datore di lavoro deve determinare l'eventuale presenza di agenti chimici pericolosi e valutarne i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, come stabilito dal comma 1, art. 223, D.Lgs. n. 81/2008 [1].

La verifica dell'entità quali-quantitativa dei rischi deve essere reiterata periodicamente e ogni qualvolta siano modificate le condizioni che possono influire sull'esposizione (art. 225, comma 2) effettuando anche misurazioni ambientali, salvo che possa essere dimostrato con altri mezzi il conseguimento di un adeguato livello di prevenzione e di protezione.

Un elenco "meramente indicativo" di nove metodiche standardizzate UNI-EN che devono essere adottate per la misurazione degli agenti è riportato nell'Allegato XLI al D.Lgs. n. 81/2008.

Fra queste la UNI EN 689 ha costituito la guida alla valutazione dell'esposizione per inalazione per il confronto con i valori limite e la strategia di misurazione. Qualora si rendano necessarie misure periodiche, la frequenza di campionamento aumenta se l'esposizione si avvicina al valore limite e, per contro, diminuisce con valori misurati più bassi.

Seguendo le indicazioni normative, per la valutazione dei rischi da sostanze pericolose e la conseguente programmazione degli interventi precauzionali e di emergenza occorre agire con un approccio sequenziale in tre momenti successivi, distinti sulla base degli elementi conoscitivi richiesti o effettivamente disponibili, come indicato nella *tabella 1*.

L'ultima riga della *tabella 1*, in corsivo, esplicita la voce "Scelta DPI-DPVR", non rubricata autonomamente nel D.Lgs. n. 81/2008 in quanto già compresa sotto la lettera *f*); lo scopo è quello di sottolineare come i valori limite di esposizione professionale (VLE) misurati e le caratteristiche degli agenti costituiscano un supporto *ad hoc* per la selezione dei dispositivi per la protezione delle vie respiratorie e individuale.

Tabella 1

Valutazione dei rischi chimici				
D.Lgs. n. 81/2008, art. 223, comma 1, lettere	Elemento	Fase preventiva art. 223, comma 6	A regime artt. 223, comma 1, e 225, comma 2	Valutazione periodica art. 223, comma 7
a)	Proprietà pericolose agenti	Previsionale	Integrazione	Revisione
b)	Info sicurezza e salute e MSDS	Della sostanza in genere	Specifiche del fornitore	Aggiornamenti periodici
c)	Esposizione (livello-tipo-durata)	Previsionale	Verifica/conferma	Monitoraggio Revisione
d)	Circostanze e quantità	Previsionale	Verifica/conferma	Monitoraggio Revisione
e)	Valori limite di esposizione professionale o valori limite biologici	Identificazione <i>standard</i> interni	Confronto con Monitoraggi e Analisi ambientali /esposizione cutanea	Aggiornamento Modifiche
f)	Misure preventive e protettive - Efficacia	Previsionali	Risultati o collaudo	Verifica periodica Efficienza <i>Benchmarking</i>
g)	Sorveglianza sanitaria	Piano sanitario	Piano sanitario e idoneità	Risultati e aggiornamento
=	<i>Scelta DPI-DPVR</i>	<i>Selezione preventiva</i>	<i>Verifica/conferma</i>	<i>Verifica/conferma Durate/capacità</i>

Solo conoscendo le concentrazioni ambientali è possibile identificare correttamente, infatti, l'idoneità e l'efficacia ma anche la durata prevedibile dei DPI. Per ulteriori approfondimenti normativi e regolamentari in proposito è necessario rimandare anche all'Allegato VIII al D.Lgs. n. 81/2008 e al D.M. 2 maggio 2001, nonché alla norma UNI-EN 529/2006 e correlate.

In definitiva, il confronto fra i VLE e le concentrazioni ambientali misurate nel posto di lavoro e/o determinate per la mansione, è stato confermato come un aspetto fondamentale della valutazione del rischio chimico occupazionale.

## Valori limite di esposizione professionale

I VLE sono predisposti dall'Unione europea con il concerto degli Stati membri, ma possono essere modificati da ogni singolo Stato in fase di recepimento.

Nel corso degli anni, in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio 7 aprile 1998 per la protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici, sono stati definiti 3 elenchi di VLE ai quali sono stati aggiunti alcuni valori residui emanati prima del 1998 con la direttiva 91/322/CEE ma non recepiti dall'Italia (si veda la *tabella 2*).

Tabella 2									
VLE europei non recepiti									
Nome agente	CAS	Valore limite di esposizione professionale							
		8 ore - TWA				Breve termine - STEL			
		mg/m <sup>3</sup>		ppm		mg/m <sup>3</sup>		ppm	
		EU	ACGIH	EU	ACGIH	EU	ACGIH	EU	ACGIH
Acido acetico	64-19-7	25	25	10	10	-	37	-	15
Acido picrico *	88-89-1	0,1	0,1	-	-	-	-	-	-
Naftalene	91-20-3	50	52	10	10	-	79	-	15
Piridina *	110-86-1	15	3,2	5	1	-	-	-	-
Diidrossido di calcio *	1305-62-0	5	5	-	-	-	-	-	-
Cresoli (tutti gli isomeri) *	1319-77-3	22	20	5	-	-	-	-	-
Platino (metallico) *	7440/06/04	1	1	-	-	-	-	-	-
Idruro di litio *	7580-67-8	0,025	0,025	-	-	-	-	-	-
Monossido di azoto	10102-43-9	30	31	25	25	-	-	-	-
Stagno (composti inorganici come Sn) *		2	2	-	-	-	-	-	-

\* I dati scientifici riguardanti gli effetti sulla salute risultano particolarmente limitati.

Il terzo elenco ha regolamentato 19 sostanze, ha rivisto il limite del fenolo, ha tolto il precedente doppio riferimento al cloro benzene.

Gli agenti chimici elencati nell'Allegato XXXVIII al D.Lgs. n. 81/2008, nato dall'unione dei 3 elenchi con il Piombo, ereditato dalle leggi per la prevenzione del saturnismo, hanno raggiunto adesso il numero di 114. L'odierno aggiornamento è stato condotto con il supporto del Comitato Consultivo istituito dall'art. 232, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008, e ufficializzato con il D.M. 6 agosto 2012 [2].

Alcune soglie nazionali sono state abbassate rispetto alle indicazioni europee avvicinandole verso i più numerosi e di lunga tradizione TLV-ACGIH americani.

Come anche ripreso nel recente documento della Commissione Consultiva permanente "Criteri e strumenti per la valutazione e la gestione del rischio chimico - novembre 2012", è inevitabile che, qualora non vi sia un valore ufficiale stabilito, si verifichino i valori internazionalmente considerati autorevoli e fra questi spiccano i TLV-Usa, annualmente tradotti in italiano da AIDII [3]; è opportuno ricordare anche gli elenchi delle altre istituzioni e agenzie americane, europee (francesi, tedesche, inglesi) emondiali.

Nella *tabella 3* sono riportati i nuovi valori adottati confrontati con gli originali VLE comunitari e i TLV/2012.

Tabella 3

Confronto tra valori limite adottati con D.M. 6 agosto 2012

EINECS ( <sup>1</sup> )	CAS ( <sup>2</sup> )	Denominazione dell'agente	VALORI LIMITE												Notazione( <sup>3</sup> )				
			8 ore ( <sup>4</sup> ) - TWA						Breve termine ( <sup>5</sup> ) - STEL										
			mg/m <sup>3</sup> ( <sup>6</sup> )			ppm( <sup>7</sup> )			mg/m <sup>3</sup>			ppm			ITA	UE	ACGIH		
200-679-5	68-12-2	N,N Dimetilformamide	15	15	30	5	5	10	30	30	—	—	—	10	10	—	Pelle	Cute	Cute
200-643-6	75-15-0	Disolfuro di carbonio	3	15	3,1	1	5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	Pelle	Cute	Cute
201-241-8	80-05-7	Bisfenolo A (polveri inalabili)	10	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
201-297-1	80-62-6	Metacrilato di metile	—	—	205	30	30	30	—	—	410	100	100	100	—	—	—	—	—
202-300-6	96-33-3	Metilacrilato	7	16	7	2	5	2	36	36	—	10	10	—	—	—	Pelle	—	Cute
203-94-4	108-05-4	Acetato di vinile	17,6	17,6	35	5	5	10	35,2	35,2	53	10	10	15	—	—	—	—	—
203-632-7	108-95-2	Fenolo	8	8	19,2	2	2	5	16	16	—	4	4	—	—	—	Pelle	Cute	Cute
203-713-7	109-86-4	2-Metossietanolo	—	—	0,31	0,5	1	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	Pelle	Cute	Cute
203-772-9	110-49-6	2-Metossietil acetato	—	—	0,5	0,5	1	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	Pelle	Cute	Cute
203-804-1	110-80-5	2-Eossietanolo	8	8	18,4	2	2	5	—	—	—	—	—	—	—	—	Pelle	Cute	Cute
203-819-2	111-15-9	2-Eossietil acetato	11	11	27	2	2	5	—	—	—	—	—	—	—	—	Pelle	Cute	Cute
204-651-8	123-91-1	1,4 Dioxano	73	73	72	20	20	20	—	—	—	—	—	—	—	—	Pelle	—	Cute
205-418-8	140-88-5	Etilacetato	21	21	20	5	5	5	42	42	61	10	10	15	—	—	—	—	—
210-866-3	624-83-9	Isocianato di metile	—	—	0,047	—	—	0,02	—	—	—	—	—	0,02	0,02	—	Pelle	—	Cute
212-628-1	872-30-4	n-metil-2-piridone	40	40	—	10	10	—	80	80	—	20	20	—	—	—	Pelle	Cute	—
216-653-1	1634-04-4	Ossido di terz-butile e metile	183,5	183,5	—	50	50	—	367	367	—	100	100	—	—	—	—	—	—
		Mercurio e composti inorganici divalenti del mercurio compresi ossido mercurico e cloruro di mercurio (misurati come mercurio) (8)	0,02	0,02	0,025	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Pelle	—	Cute
231-639-5	7664-93-9	Acido solforico (nebulizzazione) (9) (10)	0,05	0,05	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
231-977-3	7783-06-4	Acido solforico	7	7	1,4	5	5	1	14	14	7	10	10	5	—	—	—	—	—

<sup>1</sup>) EINECS: inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale.  
<sup>2</sup>) CAS: Chemical Abstract Service Registry Number (inventario europeo delle sostanze chimiche).  
<sup>3</sup>) Una notazione cutanea attribuita al VLEP identifica la possibilità di un assorbimento significativo attraverso la pelle.  
<sup>4</sup>) Misurato o calcolato in relazione a un periodo di riferimento di otto ore, come media ponderata (TWA).  
<sup>5</sup>) Livello di esposizione a breve termine (STEL). Valore limite al di là del quale non si dovrebbe verificare l'esposizione e che si riferisce a un periodo di 15 minuti, salvo indicazione contraria.  
<sup>6</sup>) mg/m<sup>3</sup>: milligrammi per metro cubo d'aria a 20 °C e 101,3 kPa. La correzione del volume a condizioni normali non deve essere effettuata in caso di aerosol.  
<sup>7</sup>) ppm: parti per milione nell'aria (ml/m<sup>3</sup>).  
<sup>8</sup>) Durante il monitoraggio dell'esposizione al mercurio e ai suoi composti divalenti inorganici, occorre tenere presente le relative tecniche di monitoraggio biologico che completano i valori limite indicati dell'esposizione professionale.  
<sup>9</sup>) Nel selezionare un metodo adeguato di monitoraggio dell'esposizione, occorre tener conto delle limitazioni e delle interferenze potenziali che possono risultare a seguito della presenza di altri composti del fosforo.  
<sup>10</sup>) La nebulizzazione è definita come frazione toracica.

## Osservazioni conclusive

Considerando l'elenco completo nell'Allegato XXXVIII al D.Lgs. n. 81/2008, gli agenti chimici Acetonitrile, Pentano e Isopentano, Cicloesa no, Cromo, Disolfuro di carbonio, Metilacrilato, 2-Metossietanolo e 2-Metossietil acetato hanno concentrazioni aerodisperse consentite inferiori alle soglie europee.

Per le sostanze di nuova regolamentazione, potranno essere presentate alcune criticità nel rispetto dei valori più bassi, visto che gli inquinanti citati sono impiegati nelle produzioni chimiche e chimico-farmaceutiche, di materie plastiche e, nel caso del CS<sub>2</sub>, nella lavorazione di fibre sintetiche e in laboratorio.

L'acido solfidrico sarà da verificare anche nei centri termali con acque sulfuree che potrebbero risultare *border-line*.

Anche se da tempo soggetto a forti restrizioni, il mercurio è arrivato in elenco con un certo ritardo ma ha un valore assai basso associato al rischio di penetrazione cutanea.

Anche per la notazione pelle assegnata alle 45 sostanze con potenziale assorbimento cutaneo significativo (il 40% del totale complessivo), l'impostazione italiana diverge da quella europea.

Tra i nuovi casi è adottata la stessa annotazione dell'ACGIH, non introdotta a livello comunitario, oltre che per il mercurio e i composti, per Metilacrilato, 1,4 Diossano, Isocianato di Metile.

Ogni qual volta sia richiamata la caratteristica di assorbimento cutaneo, è anche richiesta una verifica delle modalità (per quanto possibile, anche dell'entità) di esposizione o di contaminazione, accompagnata da una rivalutazione delle procedure, dei DPI e degli indumenti adottati in tutte le lavorazioni dove sono impiegati gli agenti capaci di percorrere questa via di penetrazione.

L'allungamento della lista di sostanze pericolose deve anche ricordare la necessità di un monitoraggio corretto troppo spesso disattesa, intendendo con "corretto" un accurato e complesso *mix* di capacità, di metodiche analitiche, di esattezza metodologica, di analisi statistica e di responsabilità finalizzato a rappresentare realisticamente la consistenza quali-quantitativa dei contaminanti negli ambienti di lavoro [4], [5].

[1] *La violazione può determinare l'arresto da tre a sei mesi o un'ammenda da 2.500 a 6.400 euro (D.Lgs. n. 81/2008, art. 262, comma 1, lettera a).*

[2] *D.M. 6 agosto 2012, "Recepimento della direttiva 2009/161/UE della Commissione del 17 dicembre 2009 che definisce il Terzo elenco di valori indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e che modifica la direttiva 2009/39/CE della Commissione", nella Gazzetta Ufficiale del 18 settembre 2012, n. 218.*

[3] *Per un approfondimento si veda di AIDII, Valori limite di soglia. Indici biologici di esposizione. ACGIH 2012, Ital. J.Occup. Environ. Hyg., n. 3/2012, Supplemento 1.*

[4] *Per maggiori indicazioni si veda, di Nelson A. Leidel, Kenneth A. Busch, Jeremiah R. Lynch, Occupational exposure sampling strategy manual, NIOSH, Cincinnati, OH, USA, pag. 77, 1977.*

[5] *Per maggiori indicazioni si veda dell'AIDII, Strategia di controllo dei fattori di rischio chimici negli ambienti di lavoro, Milano 1990.*



## MUD 2013 - Come compilare le comunicazioni settoriali

*La maggior parte delle imprese e degli enti tenuti a presentare, entro il 30 aprile 2013, il modello unico di dichiarazione ambientale deve compilare la "Comunicazione rifiuti speciali semplificata", già oggetto di approfondimento su Ambiente&Sicurezza n. 3/2013. Tuttavia, l'esercizio di alcune attività di gestione richiede l'invio telematico di altre sezioni del modulo, dedicate a "rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche", "veicoli fuori uso", "imballaggi" "rifiuti urbani, assimilati e raccolti in convenzione". A queste se ne aggiunge una specifica per i "produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche", solo formalmente parte del MUD, visto che non richiede l'utilizzo del software di compilazione del MUD, ma solo il collegamento telematico al "Registro dei produttori di AEE". E' opportuno, pertanto, analizzare le modalità compilative di queste ulteriori sezioni.*

*In chiusura di approfondimento un'esauriente elenco di domande e risposte sulla compilazione del MUD 2013, mentre sui prossimi numeri di Ambiente&Sicurezza seguiranno approfondimenti sulla compilazione della "Comunicazione rifiuti urbani e assimilati raccolti in convenzione" e, più in generale, sulle diverse esigenze di compilazione del MUD dei Comuni.*

Paolo Pipere, Il Sole 24 ORE - Ambiente & Sicurezza, 26.02.2013, n. 4

### MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE AMBIENTALE 2013 - ISTRUZIONI OPERATIVE

L'articolo pubblicato sul n. 3/2013 di *Ambiente&Sicurezza* ha messo in luce le principali novità introdotte dal D.P.C.M. 20 dicembre 2012, la norma che ha definito il Modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) da utilizzare per documentare la gestione dei rifiuti riferita al 2012, illustrando le regole di compilazione della "Comunicazione rifiuti speciali" sia nella versione semplificata sia in quella ordinaria.

Il nuovo modulo per adempiere l'obbligo di comunicazione annuale al catasto dei rifiuti, previsto dalla legge n. 70/1994, si compone però di una serie di altre sezioni:

- "Comunicazione rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche";
- "Comunicazione veicoli fuori uso";
- "Comunicazione imballaggi";
- "Comunicazione produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche";
- "Comunicazione rifiuti urbani, assimilati e raccolti in convenzione".

#### Comunicazione rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche

Questa nuova sezione del MUD, da **non** confondersi con la "Comunicazione produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche", stando alle istruzioni ufficiali allegate al decreto citato, deve essere compilata e obbligatoriamente inviata con modalità telematica da tutti i "soggetti coinvolti nel ciclo di gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche" (RAEE) che rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151. Più precisamente, l'obbligo è previsto esclusivamente per:

- i gestori di impianti di trattamento dei RAEE;
- i gestori dei centri di raccolta istituiti dai produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche o dai soggetti che agiscono in loro nome, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c), decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151.

**Box 1**

Categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 151/2005

1. Grandi elettrodomestici.
2. Piccoli elettrodomestici.
3. Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni.
4. Apparecchiature di consumo.
5. Apparecchiature di illuminazione.
6. Strumenti elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni).
7. Giocattoli e apparecchiature per lo sport e per il tempo libero.
8. Dispositivi medici (ad eccezione di tutti i prodotti impiantati e infettati).
9. Strumenti di monitoraggio e di controllo.
10. Distributori automatici.

In primo luogo, quindi, i gestori di impianti che sottopongono a trattamento tipologie di RAEE diverse da quelle disciplinate dal decreto legislativo citato, ad esempio gli *"utensili industriali fissi di grandi dimensioni"*, sono tenuti a compilare la "Comunicazione rifiuti speciali" e non la specifica "Comunicazione rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche".

In secondo luogo, le imprese e gli enti che esercitano l'attività di raccolta e trasporto dei RAEE disciplinati dal D.Lgs. n. 151/2005, pur essendo indubbiamente *"soggetti coinvolti nel ciclo di gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche"*, non sono tenuti a compilare la "Comunicazione rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche", a causa dell'assenza di specifici moduli. Queste imprese e questi enti dovranno, invece, inviare telematicamente le informazioni richieste dall'ordinaria "Comunicazione rifiuti speciali".

Inoltre, sembra improbabile vi siano *"gestori dei centri di raccolta istituiti dai produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche o dai soggetti che agiscono in loro nome"* tenuti a compilare la "Comunicazione rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche", poiché sia la realizzazione sia la gestione di questi "centri di raccolta", qualora siano istituiti da soggetti diversi dai Comuni, non sono ancora state disciplinate.

A questo proposito, è importante ricordare che se l'esercizio dell'attività denominata "centro di raccolta" avviene nell'ambito di un impianto autorizzato con procedure semplificate od ordinarie ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 a "mettere in riserva" (operazione di recupero R13) i RAEE, il gestore di questo impianto di trattamento sarà, in ogni caso, tenuto a compilare la "Comunicazione rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche del MUD".

Infine, malgrado ciò non sia stato indicato nelle istruzioni ufficiali di compilazione, tra i soggetti che esercitano l'attività di raccolta e trasporto dei RAEE disciplinati dal D.Lgs. n. 151/2005, quanti realizzano queste operazioni sui RAEE derivanti dallo scambio "uno contro uno" secondo le modalità previste dal D.M. 8 marzo 2010, n. 65, sono esclusi dall'obbligo sia della compilazione della "Comunicazione rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche" sia, più in generale, della presentazione del MUD.

L'esonero dall'obbligo di presentare la comunicazione MUD, specificamente previsto dall'articolo 9, D.M. n. 65/2010 citato, si applica:

- ai distributori di apparecchiature elettriche ed elettroniche che effettuano il raggruppamento, che il regolamento 8 marzo 2010, n. 65, qualifica come "fase della raccolta", nel punto vendita o nel luogo di raggruppamento esterno, dei RAEE derivanti dallo scambio "uno contro uno";
- ai distributori di apparecchiature elettriche ed elettroniche o ai soggetti che agiscono in loro nome in quanto trasportatori di RAEE derivanti dallo scambio "uno contro uno";

- agli installatori e ai centri di assistenza tecnica di apparecchiature elettriche ed elettroniche che raggruppano i RAEE derivanti dallo scambio "uno contro uno" presso i locali del proprio esercizio;

- agli installatori e ai centri di assistenza tecnica di apparecchiature elettriche ed elettroniche che trasportano ai centri di raccolta con i propri mezzi i RAEE derivanti dallo scambio "uno contro uno".

La "Comunicazione rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche" è articolata nelle seguenti schede e moduli:

- *Scheda TRA RAEE - Trattamento*, che deve essere compilata dalle imprese e dagli enti che effettuano operazioni di trattamento dei RAEE, anche qualora l'operazione consista nella "messa in riserva" dei rifiuti per sottoporli a successive operazioni di recupero o nella "preparazione per il riutilizzo". A questo proposito, si ricorda che la nozione di "preparazione per il riutilizzo", definita come "le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pre trattamento", introdotta dalla "direttiva quadro" sui rifiuti (direttiva 2008/98/UE) e recepita nell'ordinamento nazionale con il D.Lgs. n. 205/2010, implica che, a differenza di altre operazioni di recupero, il bene divenuto rifiuto ritorni a essere, a seguito del trattamento, il medesimo bene. In esito al trattamento si avrà, quindi, un apparecchio elettrico usato, conforme a tutte le prescrizioni normative applicabili a quel tipo di prodotto. Questa scheda, stando alle istruzioni ufficiali di compilazione del MUD, è "relativa a tutti i rifiuti ricevuti, prodotti e gestiti"; tuttavia, l'art. 189, D.Lgs. n. 152/2006, annovera tra i soggetti obbligati a compilare la dichiarazione unicamente i "produttori iniziali" di rifiuti non pericolosi derivanti dal trattamento di rifiuti. Ciò sembrerebbe escludere i gestori di impianti di trattamento di rifiuti presi in carico da altri soggetti, che non si configurano mai come "produttori iniziali" dei medesimi, ma piuttosto come "produttori" o "nuovi produttori" degli scarti derivanti dal trattamento; tuttavia, si ritiene che i gestori di impianti di trattamento siano tenuti a documentare compiutamente l'attività svolta e, quindi, a comunicare con il MUD anche le tipologie e le quantità di rifiuti che decadono dall'impianto.

Deve essere compilata una *Scheda TRA RAEE*, per ognuna delle categorie di RAEE individuata dall'allegato 1 A al D.Lgs. n. 151/2005;

- *Scheda CR RAEE - Centro di raccolta*. La scheda dovrebbe essere compilata dai soggetti che gestiscono centri di raccolta "privati" istituiti dai produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche o dai soggetti che agiscono in loro nome. Come si è anticipato, al momento non sembrano esistere infrastrutture di questo genere, poiché non è ancora stato definito il regime di autorizzazione alla realizzazione e alla gestione di centri di raccolta non asserviti al servizio pubblico di raccolta istituito dai Comuni o dagli altri soggetti istituzionali preposti. I RAEE ricevuti nei centri di raccolta comunali devono essere documentati utilizzando la "Comunicazione rifiuti urbani, assimilati e raccolti in convenzione" e non mediante questa scheda;

- *Modulo RT-RAEE*, deve essere utilizzato per indicare il produttore o detentore del rifiuto dal quale il gestore dell'impianto di trattamento (o del centro di raccolta) di RAEE ha preso in carico i rifiuti e, nel caso di produttori o detentori italiani, anche l'unità locale di produzione o detenzione del rifiuto ricevuto dall'impianto;

- *Modulo MG-RAEE*, si utilizza per documentare le attività di gestione di ogni RAEE sottoposto a trattamento nell'impianto al quale si riferisce la dichiarazione;

- *Modulo TE-RAEE*, si impiega per indicare il soggetto terzo che ha effettuato il trasporto dei rifiuti in uscita dall'impianto o dal centro di raccolta. Questo modulo deve essere compilato solo nel caso in cui l'impresa che ha assicurato il trasporto non sia stata anche il destinatario del carico (il gestore dell'impianto di recupero o smaltimento);

- *Modulo DR-RAEE*, deve essere allegato alle schede in precedenza indicate solo se il gestore dell'impianto di trattamento o del centro di raccolta "privato" dei RAEE nel 2012 ha conferito RAEE ad altri impianti di recupero o smaltimento. Con questo modulo, si indica l'impianto al quale è stato conferito ogni rifiuto identificato da un codice CER o, nel caso dei rifiuti esportati, il soggetto che gestisce l'impianto al quale i rifiuti sono stati consegnati.

Si ricorda, infine, che i soggetti tenuti a presentare la "Comunicazione rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche" hanno l'obbligo di compilare la "Scheda autorizzazioni della Sezione anagrafica" del MUD specificando se l'autorizzazione della quale sono in possesso è stata rilasciata:

- ai sensi degli articoli 208, 209, 211 e 213, D.Lgs. n. 152/2006 (procedure ordinarie);
- oppure ai sensi dell'articolo 216 del medesimo decreto legislativo (procedure semplificate).

E' necessario indicare la data di rilascio delle autorizzazioni ordinarie o quella di presentazione della comunicazione per l'iscrizione al registro provinciale delle imprese che recuperano rifiuti. Nel caso in cui l'impianto sia dotato di più autorizzazioni rilasciate in tempi diversi si dovrà riportare la data dell'autorizzazione più recente. Non sono richieste né l'indicazione dell'ente che ha rilasciato l'autorizzazione né il numero della stessa, rendendo piuttosto improbabile la corretta identificazione del titolo abilitativo del quale è in possesso il gestore dell'impianto.

Nella "Scheda autorizzazioni", infine, si deve comunicare l'eventuale possesso di una certificazione del sistema di gestione ambientale conforme a ISO EN UNI 14001, anche in questo caso limitandosi a precisarne la data, o della registrazione ai sensi del regolamento CE 1221/2009 (EMAS - *Eco Management and Audit Scheme*).

### **Comunicazione veicoli fuori uso**

Sono tenuti a compilare questa sezione del MUD i soggetti che:

- compiono operazioni di messa in sicurezza e demolizione dei veicoli fuori uso che rientrano nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 209/2003 [1];
- eseguono operazioni di rottamazione e adeguamento volumetrico delle carcasse di veicoli fuori uso che rientrano nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 209/2003 e sono già state sottoposte alle operazioni di messa in sicurezza;
- realizzano operazioni di frantumazione delle carcasse dei veicoli fuori uso che rientrano nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 209/2003 e sono già state sottoposte alle operazioni di messa in sicurezza, smontaggio delle parti recuperabili ed eventuale adeguamento volumetrico.

La struttura della "Comunicazione veicoli fuori uso" non ha subito variazioni di rilievo, mantenendo, purtroppo, un'articolazione particolarmente complessa e completamente diversa da quella della "Comunicazione rifiuti speciali". Infatti, se in quest'ultima, alla *Scheda RIF*, riferita a una singola tipologia di rifiuto identificata da un codice CER, sono associati una serie di moduli (RE-SP, TE-SP, DR-SP, MG-SP) allo scopo di documentarne compiutamente la produzione, il trasporto e le modalità di trattamento, nel caso della "Comunicazione veicoli fuori uso" le operazioni di recupero svolte in ogni impianto autorizzato vengono idealmente ripartite in differenti attività alle quali si riferiscono tre diverse schede:

- Scheda AUT - Autodemolizione;
- Scheda ROT - Rottamazione;
- Scheda FRA - Frantumazione.

A ognuna di queste schede, che in alcuni casi possono essere riferite all'attività svolta dal medesimo impianto di recupero, devono essere associati gli specifici moduli:

- *Modulo RT - Veicoli*, per comunicare il soggetto e l'unità locale dai quali proveniva ogni singola tipologia di rifiuto preso in carico dalla singola attività di autodemolizione, rottamazione o frantumazione;
- *Modulo TE - Veicoli*, per indicare l'impresa che ha effettuato il trasporto di ciascuna delle tipologie di rifiuti in uscita da ogni impianto, nel caso in cui fosse un soggetto diverso sia dal produttore o dal detentore del rifiuto sia dal destinatario del carico, specificando - a differenza di quanto avviene nel modulo *TE - Speciali*, la quantità di quel rifiuto affidata al singolo trasportatore (anche in questo caso il modulo deve essere associato alla singola attività di autodemolizione, rottamazione o frantumazione);

- *Modulo MG - Veicoli*, con il quale si documenta l'attività di trattamento di ogni tipologia di rifiuti svolta nell'ambito di ciascuna delle attività di gestione realizzate presso l'impianto (autodemolizione, rottamazione o frantumazione). Il nuovo modulo presenta, rispetto a quello in uso fino all'anno scorso, l'intero elenco delle operazioni di trattamento dei rifiuti, malgrado sia piuttosto improbabile che un impianto di autodemolizione sia autorizzato a svolgere operazioni di "deposito in discarica", "utilizzo per lo spandimento su suolo agricolo" o "incenerimento in mare". Opportunamente, invece, è stata inserita sia nel "ModuloMG - Veicoli" sia nel "MG - Speciali", l'operazione di "preparazione per il riutilizzo", riferita, in questo caso, ai componenti delle auto che, se adeguatamente selezionati e controllati, possono essere reimmessi sul mercato come prodotti usati. Infatti, l'art. 183, comma 1, lettera q), definisce, in linea con la direttiva 2008/98/UE, la "preparazione per il riutilizzo" come: "le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pre trattamento";

- *Modulo DR - Veicoli*, per comunicare il soggetto e l'unità locale ai quali è stata affidata ogni singola tipologia di rifiuto generato dalla singola attività di autodemolizione, rottamazione o frantumazione;

in questo caso, a differenza di quanto previsto dal "Modulo DR - Speciali", viene richiesto al produttore del rifiuto di specificare dettagliatamente le operazioni di recupero o di smaltimento alle quali ritiene sia stato sottoposto quello specifico rifiuto in ogni impianto di destinazione. Evidentemente, così si acquisiscono in modo indiretto (per quanto è stato riferito al produttore dal gestore dell'impianto) dati che sono già stati in ogni caso acquisiti mediante il "Modulo MG - Speciali" o il "Modulo MG - Veicoli" associato a una delle attività di trattamento dei veicoli.

Anche i soggetti tenuti a presentare la "Comunicazione veicoli fuori uso" hanno l'obbligo di compilare la "Scheda autorizzazioni" della "Sezione anagrafica" del MUD con le modalità in precedenza indicate.

### **Comunicazione imballaggi**

Questa sezione del MUD consente di adempiere gli obblighi di comunicazione annuale dei quantitativi di imballaggi immessi sul mercato suddivisi per materiale e per tipologia, oltre che degli imballaggi riutilizzati.

I soggetti tenuti a compilarla sono solo ed esclusivamente:

- il Consorzio nazionale imballaggi (CONAI);
- i produttori di imballaggi che hanno organizzato autonomamente la gestione dei propri rifiuti di imballaggio su tutto il territorio nazionale [art. 221, comma 3, lettera ];
- i produttori di imballaggi che hanno messo in atto un sistema di restituzione degli imballaggi [art. 221, comma 3, lettera ].

La "Comunicazione imballaggi", quindi, sarà compilata dal CONAI e dai pochi soggetti che hanno costituito sistemi di gestione dei rifiuti di imballaggi o di riutilizzo degli imballaggi conformi ai criteri definiti dal citato decreto legislativo, mentre pressoché tutti i produttori o gli utilizzatori di imballaggi non dovranno compilare questa sezione del modello.

Anche le istruzioni del MUD 2013, come quelle degli anni precedenti, nulla dicono sui criteri di computo delle quantità di imballaggi riutilizzati che potrebbero essere basati:

- sul peso complessivo degli imballaggi riutilizzati almeno una volta oppure
- sul peso di ogni tipologia di imballaggio riutilizzabile gestito, moltiplicato per il numero medio di cicli di riutilizzo di ognuno.

In mancanza di indicazioni in proposito, anche quest'anno la rilevazione statistica sugli imballaggi riutilizzati sarà inattendibile.

### Comunicazione produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche

Questa comunicazione, che solo formalmente è parte del MUD, in realtà deve essere predisposta e inviata, come disposto dal D.M. 25 settembre 2007, n. 185, mediante il collegamento telematico al "Registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento del sistema di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche" ("*Registro dei produttori di AEE*") accessibile dai seguenti siti:

- [www.impresa.gov.it](http://www.impresa.gov.it);
- [www.registroaee.it](http://www.registroaee.it).

In questo caso, quindi, non si impiega il *software* di compilazione del MUD, reperibile gratuitamente sui siti delle Camere di commercio, ma si immettono i dati nel sistema telematico al quale si accede mediante dispositivo di firma digitale.

Collegandosi al sistema non è necessario fornire i dati anagrafici dell'impresa, perché questi ultimi sono già presenti nel sistema informatico di gestione del registro.

La "Comunicazione produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche" è composta da:

- *Scheda IMM AEE - Immesso sul mercato dai produttori*, per fornire i dati relativi al peso e/o al numero di apparecchi elettrici ed elettronici, assoggettati agli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 151/2005, immessi sul mercato nel 2012. I dati devono essere disaggregati per tipologie di apparecchiature sulla base della suddivisione indicata nell'Allegato 1 B del decreto legislativo citato;

- *Scheda R PROD - Raccolta dei produttori*, con la quale si comunicano i dati riferiti al peso delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) raccolte e avviate al recupero di materia e di energia. Deve essere compilata una scheda per ognuna delle dieci categorie di apparecchi individuate dall'Allegato 1 A al D.Lgs. n. 151/2005. Le *Schede R PROD* devono essere compilate:

- dai produttori di AEE professionali che non aderiscono ad alcun sistema collettivo di finanziamento (della raccolta e del recupero dei RAEE)

- e, secondo le istruzioni ufficiali di compilazione del MUD, dai "*produttori di AEE domestiche e professionali che aderiscono a un sistema collettivo di finanziamento ma per i quali le predette informazioni non sono comunicate da un sistema collettivo*"; non è chiaro, però, come questi soggetti possano disporre delle informazioni richieste, dati relativi al peso delle AEE raccolte attraverso tutti i canali e avviate al recupero di materia ed energia, se non acquisendole dai rispettivi sistemi collettivi di appartenenza. Anche in questo caso, quindi, i produttori si troverebbero a dichiarare, sotto la propria responsabilità, informazioni sulle quali non esercitano un diretto controllo;

- *Scheda RTOT SCF - Raccolta totale del sistema collettivo*, con la quale i sistemi collettivi comunicano, suddividendolo secondo le tipologie previste dall'allegato 1 A al D.Lgs. n. 151/2005, il peso totale delle AEE raccolte attraverso tutti i canali e avviate al recupero di materia ed energia per conto dei produttori aderenti;

- *Modulo DR AEE - Destinazione del RAEE*, che deve essere associato alle "*Schede RTOT*" "*SCF*" e "*R PROD*", allo scopo di documentare le quantità complessive di ciascuna tipologia di RAEE conferita a ogni impianto di trattamento. Anche in questo caso, non sembra possibile che i produttori di apparecchiature destinate all'impiego domestico, tenuti per legge ad aderire a un sistema collettivo, possano disporre di questi dati. Le istruzioni ministeriali, inoltre, specificano che è necessario compilare un "Modulo DR AEE":

- per ogni categoria di apparecchiature dalle quali derivano i rifiuti;
- per ogni rifiuto conferito;
- per ogni destinatario.

Tuttavia, questa modalità di compilazione non sembra essere possibile, perché sul modulo è richiesta sia l'indicazione della categoria sia quella del codice del rifiuto. Probabilmente, l'indicazione si deve intendere come finalizzata a prevedere che si compilino tanti moduli quanti sono i destinatari che ricevono i diversi possibili abbinamenti tra codice del rifiuto e categoria alla quale il rifiuto appartiene; ad esempio: codice 16.02.14, prima categoria; 16.02.14, seconda categoria.

Alla compilazione della "Comunicazione rifiuti urbani e assimilati raccolti in convenzione" e, più in generale, alle diverse esigenze di compilazione del MUD dei Comuni, sarà dedicato un ulteriore approfondimento sui prossimi numeri di *Ambiente& Sicurezza*.

## Box 2

Domande e *risposte* (in corsivo) sulla compilazione del MUD 2013  
(D.P.C.M. 20 dicembre 2012)

### 1. Nei seguenti casi come ci si deve comportare?

- Variazione ragione sociale nel corso del 2012, utilizzo la nuova o la vecchia?

*Si utilizza la nuova ragione sociale, eventualmente mettendo tra parentesi "ex YYYYZZZ (precedente ragione sociale)".*

- Chiusura dell'attività, nel corso del 2012?

*Si deve presentare la dichiarazione MUD per il periodo del 2012 in cui la società è stata in attività.*

- Nel caso in cui la sede legale di un'azienda di trasporto fosse stata spostata nel corso del 2012 dalla città A alla città B, presso quale CCIAA dovrà essere presentato il MUD?

*Presso la CCIAA della provincia ove è ubicata la città B.*

### 2. Si ha esonero MUD nei seguenti casi?

- Solo servizio di trasporto (in conto terzi) di veicoli fuori uso (pacchi macchine)?

*Non è previsto alcun esonero, l'impresa dovrà compilare la Comunicazione Rifiuti speciali del MUD.*

- Chi è iscritto all'Albo Nazionale Gestori Ambientali nella sezione RAEE (in base al D.M. 8 marzo 2010, n. 65)

*Queste imprese sono esplicitamente escluse dall'obbligo dall'articolo 9 del decreto ministeriale citato.*

- Trasporto dei propri rifiuti ex art. 212, comma 8, D.Lgs. n. 152/2006

*L'esonero è previsto solo per il trasporto di propri rifiuti non pericolosi; se invece l'impresa o l'ente trasporta con propri mezzi i rifiuti pericolosi che decadono dall'attività svolta vi è l'obbligo di presentare il MUD.*

### 3. Per gli imballaggi

- Ci pensano i Comuni?

*No, il MUD relativo ai dati sugli imballaggi viene presentato dal CONAI o dai sistemi riconosciuti di raccolta e recupero dei rifiuti di imballaggio e dai sistemi riconosciuti che garantiscono il riutilizzo dei propri imballaggi.*

### 4. Settore edile

- Con riferimento ai rifiuti speciali non pericolosi, sia il trasporto sia la produzione sono esonerati?

*La produzione di rifiuti non pericolosi da costruzione, demolizione e scavo non comporta l'obbligo di presentazione del MUD, così come il trasporto di propri rifiuti non pericolosi. Il trasporto di rifiuti edili per conto terzi richiede, invece, l'invio telematico del MUD.*

- I rifiuti pericolosi prodotti nei singoli cantieri sono "rifiuti prodotti fuori dall'unità locale", di cui dichiaro la produzione, aggregando i cantieri per comune, nel modulo RE - SP?

*Sì; se i rifiuti provengono, invece, da attività di manutenzione, si possono dichiarare come prodotti presso la sede operativa della società.*

**5. Attività di spurgo**

- Le imprese con un numero di dipendenti non superiore a dieci che producono rifiuti non pericolosi da operazioni di spurgo sono esonerati?

*No, l'attività di spurgo è da considerarsi un'attività di trasporto per conto di terzi, pertanto è necessario inviare telematicamente i dati MUD.*

- Per lo spurgo, indico nella scheda "RIF Rifiuti Speciali" il rifiuto ricevuto da terzi e i relativi moduli "RT-SP Rifiuti ricevuti da terzi" con il particolare di barrare la voce privati se appunto è stato effettuato il servizio al privato?

*Sì, la modalità di compilazione proposta è corretta.*

- Nel caso in cui il rifiuto da spurgo sia stato raggruppato presso la sede dello spurghista indicherò nella scheda RIF Rifiuti Speciali: "RIFIUTO PRODOTTO nell'UNITA' LOCALE"?

*Sì, la modalità di compilazione proposta è corretta.*

- Il trasporto di rifiuti speciali è sempre da dichiarare?

*Sì.*

**6. Produzione rifiuti speciali non pericolosi**

- Se i rifiuti non pericolosi sono prodotti da imprese del settore commercio si è esonerati anche se l'impresa ha più di dieci dipendenti?

*Sì, è corretto.*

**7. Intermediazione rifiuti senza detenzione**

- Il trasportatore non deve essere dichiarato dall'intermediario che compila la Scheda INT?

*L'intermediario o il commerciante di rifiuti senza detenzione dei medesimi che compila la Scheda Intermediazione non è tenuto a indicare i soggetti che hanno realizzato il trasporto.*

**8. Imprese iscritte all'Albo gestori ambientali nella categoria 10A**

- Ai fini della compilazione della "Scheda RE", la provenienza del rifiuto è da considerarsi demolizione o bonifica?

*E' da considerarsi bonifica.*

[1] "Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso" (in S.O. n. 128 alla Gazzetta Ufficiale del 7 agosto 2003).

## L'Esperto risponde

### Ambiente, suolo e territorio

#### ■ UTILIZZO DI METANOLO COME COMBUSTIBILE

**D.** Dovremo utilizzare Metanolo come combustibile alternativo al gasolio e al denso BTZ durante la prova sperimentale di motori a combustione interna. Non trovo riferimento al Metanolo nell'allegato X alla parte V del D. lgs. 152/06, di conseguenza non so come muovermi in merito ad autorizzazioni ambientali al suo utilizzo, autorizzazioni alle emissioni in atmosfera, ecc. Prima di prendere contatto con gli organismi competenti in materia, vorrei avere le idee più chiare. Potreste cortesemente fornirmi delle informazioni utili?

-----

**R.** Si ritiene che, a livello generale, debba valere la previsione di cui all'art. 293, c. 1, D.lgs. n. 152/2006 e succ. modd., tale che "...è soggetta alla normativa vigente in materia di rifiuti la combustione di materiali e sostanze che non sono conformi all'allegato X alla parte quinta..." del D.lgs. n. 152/2006, "... o che comunque costituiscono rifiuti ai sensi della parte quarta..." del decreto medesimo. Se così fosse l'autorizzazione dell' "impianto/stabilimento" in questione dovrebbe passare per la disciplina di cui al D.lgs. n. 133/2005. Sarebbe, peraltro, da capire se l'attività in questione possa ricondursi ai punti jj), "Laboratori di analisi e ricerca, impianti pilota per prove, ricerche, sperimentazioni, individuazione di prototipi" (senza emissione di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dall'allegato I alla parte quinta del D.lgs. n. 152/2006), o kk), "Dispositivi mobili utilizzati all'interno di uno stabilimento da un gestore diverso da quello dello stabilimento o non utilizzati all'interno di uno stabilimento" di cui alla parte uno dell'Allegato IV alla parte quinta del D.lgs. n. 152/2006 (c.d. "emissioni scarsamente rilevanti"), nel qual caso rileverebbe l'esenzione dall'obbligo di autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 272, c. 1, D.lgs. citato.

(Marco Fabrizio, Il Sole 24 ORE - Sistema 24 Ambiente e Sicurezza risponde, 22.02.2013)

### Edilizia e urbanistica

#### ■ PALETTI ALLA RICONVERSIONE IN TERRENO AGRICOLO

**D.** Un Comune può cambiare la destinazione d'uso di un terreno da agricolo a industriale, o residenziale, o commerciale. Ma è possibile il percorso inverso, cioè, per esempio, ritramutare un'area da destinazione industriale ad agricola?

-----

**R.** Le scelta comunale è sicuramente discrezionale, per cui, in linea teorica ,un ripensamento può sempre esserci e, quindi, l'area può tornare a essere agricola, ma le cose non sono così semplici. Infatti, questa zona è stata definita edificabile perché, evidentemente, vi erano esigenze imprenditoriali da soddisfare, a esempio a causa dell'esaurimento della precedente zona industriale. La creazione di questa zona industriale, oltre a costituire un costo ed un impegno per la pubblica amministrazione, sicuramente ha creato aspettative, ma anche oneri per i proprietari. Infatti, con la nuova destinazione urbanistica, sicuramente il valore delle aree è salito e, di contro, si deve pagare l' Imu. Motivo per cui, se l'amministrazione vuole tornare indietro, sicuramente deve giustificare la non necessità della destinazione industriale (o residenziale, o agricola) e, inoltre, deve rinunciare a una serie di introiti alle casse comunali.

(A cura di Vincenzo Petrone, Il Sole 24 ORE - L'Esperto risponde, 18.02.2013)

**■ PER IL VINCOLO PERTINENZIALE INUTILI LE FORME «SOLENNI»**

**D.** *Intendo effettuare un passaggio da locale deposito a parcheggio, invocando la legge " Tognoli" ai fini della gratuità dello stesso. Occorre un atto notarile che sancisca il vincolo pertinenziale, e che andrà registrato presso i registri immobiliari? Trattandosi di un piccolo locale, se così fosse, mi costerebbe più l'atto notarile che il pagamento degli oneri di urbanizzazione.*

-----

**R.** L'articolo 817 del Codice civile prevede che la destinazione in modo durevole di una cosa a servizio di un'altra non necessita di alcuna forma solenne (Cassazione civile, n. 6230/2000). La costituzione del vincolo pertinenziale presuppone l'esistenza di un unico proprietario e la materiale destinazione del bene accessorio a un rapporto funzionale con quello principale, in virtù di una effettiva volontà espressa o tacita da parte di chi può disporre di entrambi (Cassazione civile, n. 6656/2003). La pertinenzialità è, quindi, una destinazione di fatto che, secondo il giudizio prevalente, non necessita di per sé di una forma di pubblicità, non prevista peraltro dalla legge 122/1989. In proposito, si deve sottolineare che di norma il Comune richiede la sottoscrizione di un atto d'obbligo per la costituzione del vincolo pertinenziale, da trascrivere nei registri immobiliari previa autentica della sottoscrizione.

(A cura di Massimo Ghiloni, Il Sole 24 ORE - L'Esperto Risponde, 18.02.2013)

**Economia, fisco, agevolazioni e incentivi****■ IL 55% SOLO SULLA PARTE DI CAPANNONE NON LOCATA**

**D.** *Sono titolare di una società che possiede immobili. Su uno di questi, che è affittato a una ditta, ma nel quale ho mantenuto la sede legale della mia società (riservandomi una stanza), ho rifatto il tetto, smaltendo l'eternit preesistente e installando pannelli sandwich coibentati. Posso fruire della detrazione del 55% per la riqualificazione energetica, nonostante il capannone sia affittato a terzi?*

-----

**R.** La risposta è affermativa, ma solo in proporzione alle spese riferibili alla parte di immobile di cui si conserva la detenzione. Per i titolari di reddito d'impresa (società di persone o di capitali), la detrazione del 55% (articolo 4 del DL 201/2011, convertito in legge 214/2011, e articolo 11 del DL 83/2012, convertito in legge 134/2012) spetta solo se gli interventi di riqualificazione energetica, compreso il rifacimento del tetto con coibentazione, sono eseguiti su fabbricati strumentali utilizzati nell'esercizio dell'attività imprenditoriale. Sono pertanto esclusi gli immobili locati a terzi (risoluzione 340/E del 1° agosto 2008). Allo stesso immobile citato dal lettore, poi, non si potrebbe applicare l'agevolazione del 50% (articolo 16-bis del Tuir, Dpr 917/1986, e articolo 11 del DL 83/2012, convertito in legge 134/2012), in quanto essa è limitata agli immobili posseduti o detenuti da persone fisiche non esercenti attività commerciali. Pertanto, se l'immobile strumentale è dato parzialmente in locazione, la detrazione si applicherà per le spese sostenute con riferimento alla superficie del fabbricato non locato.

(A cura di Marco Zandonà, Il Sole 24 ORE - L'Esperto Risponde, 18.02.2013)

**■ ALLA RISTRUTTURAZIONE SI APPLICA IL 10%**

**D.** *Devo acquistare, da un privato, un immobile attualmente censito come magazzino, per il quale è in corso la richiesta di trasformazione d'uso in abitazione, in ottemperanza a quanto previsto dallo strumento urbanistico del Comune, pagando i relativi oneri di urbanizzazione. L'immobile è oggetto di lavori di ristrutturazione, che dureranno 24 mesi, e alla fine dei quali l'abitazione costituirà la prima casa dell'acquirente. A quale imposizione fiscale è soggetta la compravendita? In*

*particolare, alla stessa va applicata l'imposta di registro o l'Iva, e in quale misura. Mi interessa, inoltre, sapere a quale aliquota Iva verranno assoggettate le fatture per la ristrutturazione.*

-----

**R.** Se il cedente è un privato, la cessione di un magazzino, trasformato in abitazione grazie a un intervento di ristrutturazione, è soggetta a imposta proporzionale di registro del 3 per cento, se l'acquirente dichiara in atto di possedere i requisiti "prima casa"; diversamente, si applica il 7 per cento. Quanto ai lavori di ristrutturazione, questi sono soggetti ad aliquota Iva ridotta del 10 per cento. L'aliquota ridotta si applica alle cessioni dei cosiddetti beni finiti, vale a dire quelli diversi dalle materie prime e semilavorati, e ai servizi realizzati in base a contratti d'appalto.

(A cura di Giampaolo Giuliani, Il Sole 24 ORE - L'Esperto Risponde, 25.02.2013)

#### ■ IN ASSENZA DI SUBAPPALTO NON C'È REVERSE CHARGE

**D.** *Un'impresa di costruzioni, dopo avere ceduto gli immobili a uso abitativo facenti parte di un unico edificio, riconosce difetti nel proprio operato e accetta di rifare, a proprie spese, una parte dell'impianto termico, dando in appalto a terzi il rifacimento dell'opera. Dal punto di vista dell'Iva, la fattura che l'impresa esecutrice emetterà a carico dell'impresa committente, non più proprietaria degli immobili, dovrà essere emessa in reverse charge? In caso di risposta negativa, sarà possibile chiedere la fatturazione con Iva al 10 per cento per l'esecuzione di servizi di manutenzione straordinaria su immobili a prevalente destinazione abitativa privata?*

-----

**R.** I lavori effettuati per sistemare l'impianto termico sono soggetti ad aliquota del 10 per cento, in quanto realizzati su immobili a destinazione abitativa. Si ritiene che non si possa applicare il regime del "reverse charge", in quanto il rapporto tra la società incaricata di eseguire i lavori e la società committente non si può qualificare come "subappalto", sulla base di quanto esposto nel quesito. Pertanto, la fattura emessa dalla società che esegue i lavori avrà l'Iva esposta in fattura, con aliquota del 10% ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b, della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Per completezza, si ricorda che l'aliquota ridotta prevista da tale norma e relativa alle manutenzioni ordinarie e straordinarie su immobili abitativi, con il limite dei "beni significativi", è stata resa definitiva dall'articolo 1, comma 11, della legge 191/2009 ("finanziaria 2010").

(A cura di Giorgio Confente, Il Sole 24 ORE - L'Esperto risponde, 25.02.2013)



## Condominio

#### ■ PONTEGGIO DAVANTI ALL'ATTIVITÀ COMMERCIALE

**D.** *Sono amministratore di un condominio sul quale sono in corso dei lavori di manutenzione straordinaria delle facciate. Il proprietario di un bar al piano terra mi ha detto che il ponteggio previsto non dovrà essere montato nel periodo estivo in quanto se venisse montato in tale periodo gli provocherebbe certamente una perdita degli incassi per cui vorrebbe che i lavori che interessano la sua facciata venissero fatti adesso. Vorrei sapere se siamo costretti a fare come vuole lui o se è sufficiente lasciare un accesso all'attività di sufficienti dimensioni (4.00 x 3.00 metri) in corrispondenza della sola vetrina di accesso coprendo le altre due. Inoltre il proprietario del locale, che non coincide con il gestore dell'attività commerciale essendo quest'ultimo in affitto, deve essere preventivamente avvisato a mezzo raccomandata circa il periodo di tempo nel quale verrà montato il ponteggio davanti al suo locale? E' possibile che il condominio possa essere citato per eventuali danni legati ad una perdita di incasso?*

-----

**R.** Inquadramento: art. 843 c.c. - art. 2043 c.c. Ai sensi dell'art. 843 del Codice civile, il proprietario deve permettere l'accesso e il passaggio nel suo fondo, sempre che ne venga riconosciuta la necessità, al fine di costruire o riparare un muro o altra opera propria del vicino

oppure comune. Il secondo comma specifica che "se l'accesso cagiona danno, è dovuta un'adeguata indennità". Nel caso sottoposto alla nostra attenzione, se i ponteggi sono realizzati a regola d'arte per l'esecuzione di opere necessarie al fabbricato, nulla è dovuto a titolo di risarcimento danni: il danno, infatti, per esser risarcito deve essere un danno "ingiusto" alla stregua di quanto stabilito dall'art.2043 del Codice civile. il Condominio in siffatta ipotesi opera nell'esercizio di un proprio diritto, ossia quello di provvedere alla manutenzione.

Giurisprudenza: Quanto ai danni lamentati dal titolare dell'esercizio commerciale per una potenziale perdita di incasso dovuta all'installazione dei ponteggi davanti alle proprie vetrine, la giurisprudenza ha finora ritenuto che il condominio (ma anche il proprietario unico di uno stabile) ha diritto di eseguire i lavori di proprio interesse, ancorché comportino il passaggio o la temporanea occupazione di un immobile di proprietà o in godimento di un condomino o di terzi. In particolare, l'incomodo derivante da tali lavori non configura gli estremi di un danno giuridicamente rilevante e quindi risarcibile, ma solo un pregiudizio non indennizzabile (Tribunale di Napoli, sentenza 16 febbraio 1994). Rispetto ad una fattispecie parzialmente diversa ma molto simile a quella oggetto del quesito, il Tribunale di Milano ha peraltro ritenuto che «nel caso in cui a causa di lavori di ripristino di una facciata condominiale venga collocato per alcuni mesi un ponteggio che impedisca la sistemazione dei tavolini esterni di un esercizio commerciale (nella fattispecie: bar) con un danno per la perdita della clientela e dell'avviamento commerciale, oltre all'inutile spesa dell'indennità di occupazione di area pubblica per quel periodo di tempo, ricorrono le condizioni per l'applicazione della norma di cui all'articolo 843 del Codice civile, che riconosce il diritto ad un indennizzo in caso di occupazione del fondo per la esecuzione di opere, anche se compiute nell'interesse comune dello stesso proprietario del fondo» (Tribunale di Milano, 20 febbraio 1992). Si può dire, in genere, che il condominio ha diritto di eseguire, sulla base di legittime delibere, lavori di interesse comune anche se comportino limitazioni temporanee all'esercizio e al godimento della proprietà esclusiva di singoli condomini, come nel caso descritto in quesito. In questi casi, non si può parlare di un danno risarcibile in quanto non si tratta di danno ingiusto, dal momento che le opere sono eseguite anche nell'interesse dei singoli condomini ai quali temporaneamente impedito il godimento della loro proprietà esclusiva. E' stato ritenuto, in questi casi, applicabile l'articolo 843 del Codice civile che disciplina l'ipotesi secondo la quale il proprietario deve consentire l'accesso e il passaggio sul suo fondo se ciò è necessario al fine di costruire o riparare un'opera propria o del proprietario vicino oppure comune. Tuttavia, ha diritto ad un' adeguata indennità se l'accesso cagiona un danno anche solo da mancato godimento. La norma sarebbe applicabile anche in materia condominiale.

Conclusioni: Per concludere, si può dire, in genere, che il condominio ha diritto di eseguire, sulla base di legittime delibere, lavori di interesse comune anche se comportino limitazioni temporanee all'esercizio e al godimento della proprietà esclusiva di singoli condomini, come nel caso descritto nel quesito. In questi casi, non si può parlare di un danno risarcibile in quanto non si tratta di danno "ingiusto", dal momento che le opere sono eseguite anche nell'interesse dei singoli condomini ai quali temporaneamente impedito il godimento della loro proprietà esclusiva. E' stato ritenuto, in questi casi, applicabile l'articolo 843 del Codice civile che disciplina l'ipotesi secondo la quale il proprietario deve consentire l'accesso e il passaggio sul suo fondo se ciò è necessario al fine di costruire o riparare un'opera propria o del proprietario vicino oppure comune. Tuttavia, ha diritto ad un' adeguata indennità se l'accesso cagiona un danno anche solo da mancato godimento. La norma sarebbe applicabile anche in materia condominiale. Diverso il discorso del locatore che potrebbe, a certe condizioni, esser chiamato a rispondere verso il proprio conduttore, nell'ambito di un rapporto "privatistico" che esula dalle dinamiche condominiali.

 Rifiuti e bonifiche■ **TRASPORTO TRANSFRONTALIERO RIFIUTI LISTA VERDE**

**D.** Azienda italiana che è stata contattata da un'azienda estera interessata a ricevere ceneri di zinco da recuperare (materiale che, da verifiche, viaggia in lista verde). -le figure coinvolte sono le seguenti: PERSONA CHE ORGANIZZA LA SPEDIZIONE: ditta straniera titolare anche dell'impianto di recupero, GENERATORE DEI RIFIUTI: ditta italiana, IMPIANTO DI RECUPERO: ditta straniera, - Secondo Reg.(CE)1013/06, ritenete possibile tale configurazione delle operazioni? Non ho trovato nel regolamento riferimenti al fatto che, nel caso dei trasporti con Allegato 7, colui che organizza la spedizione debba essere o meno della stessa nazionalità del generatore di rifiuti, avete ulteriori informazioni in merito? - Per il trasporto con Allegato 7, è previsto che esista un contratto tra colui che organizza la spedizione e l'impianto di recupero in cui vengano definite anche le responsabilità per la ripresa in carico dei rifiuti: nel caso in questione le 2 parti si configurerebbero come la stessa azienda: è un caso possibile? - Dato che il generatore dei rifiuti NON è l'organizzatore della spedizione, in che momento termina la responsabilità del generatore dei rifiuti e quali sono le sue responsabilità in caso di problemi durante il trasporto? - Nel caso che per qualche motivo il carico non possa essere accettato, in che modo può essere coinvolto il generatore dei rifiuti (la ripresa in carico secondo il regolamento dovrebbe essere responsabilità di colui che organizza la spedizione)?

-----

**R.** In merito alla qualifica del "notificatore" risulta espressamente previsto all'art. 2 del Regolamento (CE) n. 1013/2006, che possa trattarsi anche di "un commerciante registrato che è stato autorizzato per iscritto dal produttore iniziale, dal nuovo produttore o dal raccogliatore abilitato di cui ai punti i), ii) e iii) ad agire per suo conto in qualità di notificatore" oppure di "un intermediario registrato, che è stato autorizzato per iscritto dal produttore iniziale, dal nuovo produttore o dal raccogliatore abilitato di cui ai punti i), ii) e iii) ad agire per suo conto in qualità di notificatore", talchè si ritiene che l'identificazione dei soggetti nel senso prospettato non debba costituire un ostacolo alla spedizione di rifiuti. Lo stesso art. 4 in materia di notifica prevede, tra l'altro, che qualora il notificatore non sia il produttore iniziale ai sensi dell'articolo 2, punto 15), lettera a), punto i), lo stesso provvederà affinché anche tale produttore (o una delle persone di cui all'articolo 2, punto 15), lettera a), punti ii) o iii), Reg. citato), ove possibile, firmi il documento di notifica di cui all'allegato I A. In tal caso, inoltre, non coincidendo il produttore iniziale dei rifiuti con il notificatore, è previsto che il Documento di notifica ex Allegato IA sia controfirmato anche da esso. Il problema del contratto da menzionare nella documentazione di cui all'Allegato VII (p. 12) sarebbe a propria volta risolvibile indicando documentazione equivalente al contratto tra lo speditore e l'impianto di destinazione (es. il contratto tra produttore e destinatario) sì da evidenziare la certezza del recupero dei rifiuti in questione (verosimile ratio della norma), anche in analogia a quanto in tal senso previsto dall'art. 5, c. 5 del regolamento in oggetto ("qualora la spedizione si effettui tra due stabilimenti che dipendono dallo stesso soggetto giuridico, il contratto può essere sostituito da una dichiarazione rilasciata da tale soggetto recante l'impegno di recuperare o smaltire i rifiuti notificati"). Da ultimo per quanto concerne il venir meno della responsabilità del produttore iniziale di rifiuti si ritiene che la stessa sussista, comunque, in virtù della clausola di garanzia prevista dall'art. 49, c. 1, reg. citato, quanto all'obbligo generale gravante su tutti i soggetti coinvolti nella spedizione di adottare tutti "...i provvedimenti necessari per garantire che tutti i rifiuti che spediscono siano gestiti senza pericolo per la salute umana e secondo metodi ecologicamente corretti per tutta la durata della spedizione e durante il recupero e lo smaltimento". La responsabilità del produttore durerà fino al tempestivo rientro della documentazione di trasporto entro sei mesi dal conferimento al trasportatore secondo quanto previsto all'art. 188, c. 2, lett. B, ultimo periodo, D.lgs. n. 152/2006 e succ. modd..

(Marco Fabrizio, Il Sole 24 ORE - Sistema 24 Ambiente e Sicurezza risponde, 22.02.2013)



© 2013 **Il Sole 24 ORE**  
**S.p.a.**

Tutti i diritti riservati.

È vietata la riproduzione anche parziale e con qualsiasi strumento. I testi e l'elaborazione dei testi, anche se curati con scrupolosa attenzione, non possono comportare specifiche responsabilità per involontari errori e inesattezze

**Sede legale e  
Amministrazione:**  
via Monte Rosa, 91  
20149 Milano